



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA**

**DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA DEL
DIRITTO E BIOETICA GIURIDICA**

XXIX CICLO

TESI

**LIBERTÀ DI ESPRESSIONE, VERITÀ E ONORE:
PROFILI INTERPRETATIVI TRA AMBIENTE
MATERIALE E AMBIENTE DIGITALE**

Tutor:

Chiar.ma prof.ssa Isabel Fanlo Cortés

Dottorando:

Vincenzo Russo

ANNO ACCADEMICO 2018 - 2019

*“I diritti parlano, sono lo specchio e la
misura dell’ingiustizia, e uno strumento
per combatterla”*

(Stefano Rodotà)

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE, VERITÀ E ONORE:
PROFILI INTERPRETATIVI TRA AMBIENTE MATERIALE E
AMBIENTE DIGITALE

INDICE

Introduzione

Cap. 1: *Aspetti generali e indicazioni metodologiche*

par. 1: *Premessa*

par. 2: *Libertà di espressione. Cenni storici e configurazione giuridica*

par. 3: *Semantica della libertà di espressione*

par. 4: *Libertà e regolamentazione: il problema dei limiti*

par. 5: *Determinazione del campo di ricerca e indicazioni metodologiche*

Cap. 2: *La libertà di espressione e la verità*

par. 1: *Il concetto di verità*

par. 2: *Il rapporto “libertà di espressione – verità” tra norme e giurisprudenza*

par. 2.1: *La libertà di negare un fatto storico*

par. 2.2: *La libertà di cronaca e la verità. Aspetti generali*

par. 2.2.1: *La libertà di cronaca e la verità. Casi giurisprudenziali*

par. 3: *Le “fake news”. Il rapporto tra libertà di espressione e verità alla luce delle nuove tecnologie della comunicazione*

par. 4: *Considerazioni conclusive*

Cap. 3: *Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione*

par. 1: *Il concetto di onore: possibili definizioni e inquadramento giuridico*

INDICE

par. 2: *Il rapporto tra onore e libertà di espressione nell'ordinamento giuridico italiano*

par. 3: *Il rapporto tra onore e libertà di espressione nell'esperienza giuridica del diritto internazionale e comunitario*

par. 4: *Il rapporto tra onore e libertà di espressione con riferimento alle ICT*

par. 5: *Libertà di espressione e diritto all'onore: dal conflitto ad una ipotesi di risoluzione*

Cap. 4: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

par. 1: *Fake news: la falsità dell'informazione nell'epoca c.d. della post-verità*

par. 2: *Le principali reazioni in Europa: gli interventi di Francia, Germania e Italia*

par. 2.1 *In Francia*

par. 2.2: *In Germania*

par. 2.3: *In Italia*

par. 3: *Le fake news italiane del 2017: analisi empirica di un fenomeno dalle forti implicazioni sociali e giuridiche*

par. 3.1: *Considerazioni e conclusioni sull'analisi appena condotta*

par. 3.2: *Disinformazione politica e democrazia. Cenni*

Conclusioni

par. 1: *L'evoluzione della comunicazione tra garanzie di pluralità e polarizzazione dell'informazione: quale futuro per la libertà di espressione nell'epoca del "cyberspazio" e della "infosfera"?*

Bibliografia

Sitografia

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE, VERITÀ E ONORE:
PROFILI INTERPRETATIVI TRA AMBIENTE MATERIALE E
AMBIENTE DIGITALE

INTRODUZIONE

Un'indagine sulla libertà di espressione, al giorno d'oggi, potrebbe forse apparire banale, in quanto molto si è già scritto e detto in ordine a questo importante diritto. Eppure, ad uno sguardo più attento, tale libertà si rivela un tema costantemente aperto ad una continua trattazione, tipizzato com'è da una moltitudine di sfaccettature e profili di problematicità che ne determinano una perpetua attualizzazione.

Anzi, parlare di libertà di espressione, oggi, non soltanto appare ancora opportuno, ma anche addirittura necessario, essendo possibile analizzare la libera manifestazione del pensiero in un contesto sociale profondamente diverso da quello in cui essa venne nel tempo a conformarsi come diritto. Il nostro presente, infatti, è il tempo caratterizzato dall'insistenza di un ambiente nuovo, il c.d. ambiente digitale, nato grazie alla tecnologia: ambiente venutosi ad affiancare al tradizionale ambiente materiale che finora costituiva l'unica realtà conosciuta dall'uomo. Ed allora, oggi è un po' come vivere in una realtà completamente diversa da quella del recente passato, realtà nella quale un necessario radicale ripensamento dei concetti di spazio e di tempo ha aperto a nuove possibilità - non soltanto di comunicare, ma anche e soprattutto - di essere. In altre parole, è come se la tecnologia avesse impartito una decisa accelerata all'evoluzione del sistema sociale, sconvolgendo l'idea di realtà e di società fino a ieri pensabile.

Introduzione

Ma come il sistema giuridico ha metabolizzato questo rapido cambiamento? È noto che il diritto abbia e bisogno di tempi lunghi di adattamento al cambiamento sociale, e ciò sia perché tale adattamento passa da riflessioni e decisioni politiche che richiedono il rispetto di precise formalità regolamentari, e sia pure perché l'adattamento del diritto passa da un contributo giurisprudenziale la cui risposta ai cambiamenti sociali è in genere tutt'altro che immediata.

Pensare che il diritto, nella sua forma e con le sue strutture ideate per una determinata società, possa *sic et simpliciter* trovare automatica applicazione alla nuova società c.d. "dell'informazione", è allora piuttosto ardito. Tant'è che oggi il diritto palesa notevoli difficoltà nel disciplinare, con i suoi istituti tradizionali, fattispecie proprie del mondo digitale, impreviste ed imprevedibili per il legislatore del passato; fattispecie per le quali anche il ricorso alla tecnica regolamentare dell'analogia appare spesso forzato e/o inadeguato.

Tali problemi si ripropongono ovviamente anche con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali e, dunque, con riferimento alla libertà di espressione la quale, peraltro, assume un ruolo molto importante nel nuovo contesto sociale: nell'ambiente digitale, infatti, la comunicazione assume forme peculiari e performa i rapporti sociali in maniera completamente inedita rispetto al passato.

Il lavoro di ricerca che ci si propone di effettuare in queste pagine vorrà quindi tenere conto di questi aspetti e così tentare di dare risposta al seguente quesito: nella società contemporanea che è la società dell'informazione, il diritto alla libertà di espressione gode di una tutela giuridica piena ed effettiva? In altre parole: la

Introduzione

risposta degli ordinamenti politici/giuridici in termini di regolamentazione della libertà di espressione è adeguata alle sfide di un presente profondamente diverso dal recente passato, oppure è auspicabile un atteggiamento politico diverso che conferisca alla libertà di espressione una tutela più autentica ed incisiva?

La questione può essere affrontata da diverse prospettive ed è dunque necessario chiarire fin da subito quella che s'intenderà assumere nel prosieguo del lavoro. Prima però, valgano le seguenti osservazioni.

Oggi, grazie alla tecnologia, gli individui possono comunicare in tempo reale pur essendo fisicamente distanti tra loro migliaia di chilometri. Questa comunicazione *online* spesso non assume più la forma dell'oralità, bensì quella di una scrittura stringata, appuntata, sgrammaticata, che è propria delle *chat* e dei *social network*. Si comunica in maniera diversa dal passato: non soltanto in modo più veloce, ma soprattutto per iscritto, laddove però la scrittura non è quella lenta e ponderata delle missive d'un tempo, ma quella istintiva, grezza, propria paradossalmente dell'oralità. Nelle *chat* e sui *social*, allora, ci si scrive come se si stesse parlando, poiché i tempi della comunicazione sono quelli della parola e non quelli della scrittura tradizionale: *online* ci si scambiano opinioni, ci si fanno apprezzamenti, ma anche (e purtroppo spesso) ci si insulta, ci si critica, ci si offende. Ciò senza rendersi conto che la comunicazione *online* assume una forza addirittura maggiore rispetto alla comunicazione orale tradizionale, poiché la scrittura ed il relativo dispositivo tecnologico rendono il messaggio proferito perpetuo nel tempo, attualizzandolo continuamente e fissandolo alla visione di pubblico potenzialmente infinito, con tutte le conseguenze del

Introduzione

caso, anche in termini di lesione dell'onore e della reputazione. Peraltro, proprio queste caratteristiche tipiche dell'ambiente digitale aprono anche ad un problema differente: il problema della verità delle informazioni che circolano in rete. Il fenomeno delle *fake news*, infatti, è ormai considerato un problema sociale molto rilevante, in quanto capace di orientare l'opinione pubblica veicolando messaggi di odio e sentimenti negativi in genere, con ripercussioni anche politiche.

Il riferimento - appena effettuato - ai concetti di onore e di verità non è casuale: essi, infatti, oltre ad essere idonei ad evidenziare alcuni dei più rilevanti profili di problematicità relativi alle nuove forme della comunicazione, sono altresì molto importanti per un'analisi della libertà di espressione nell'epoca delle cc.dd. *Information & Communication Technologies* (comunemente sintetizzate dall'acronimo *I.C.T.*): per un'analisi, cioè, che permetta di valutare la tutela giuridica che il diritto garantisce oggi a questa libertà, stabilendo di conseguenza se tale tutela sia più o meno efficace. Verità e onore infatti sono due dei limiti che gli ordinamenti giuridici occidentali (quelli cioè che riconoscono la libera manifestazione del pensiero quale diritto costituzionale e che si battono per assicurarle piena efficacia nel tessuto sociale) pongono da sempre - per il tramite delle decisioni dei giudici - al confine semantico (potenzialmente infinito) della libertà di espressione. L'osservazione di come questi limiti vengano gestiti nella nuova società dell'informazione rappresenta la prospettiva attraverso la quale s'intende approcciarsi al problema: prospettiva che permetterà di soppesare la capacità del diritto di adattarsi al cambiamento sociale e tecnologico in atto, e di comprendere se le risposte giuridiche fornite a tutela della libertà di espressione nel

Introduzione

mondo digitale si stiano rivelando idonee o, viceversa, se sarebbe auspicabile un intervento politico diverso, finalizzato cioè a regolamentare in maniera più opportuna gli spazi di libertà.

Per fare ciò, appare necessario prima di tutto contestualizzare il campo d'indagine, poiché è chiaro che sarebbe eccessivamente gravoso condurre un'analisi su tutti gli ordinamenti giuridici e su tutte le esperienze giuridiche esistenti. Il lavoro, dunque, si focalizzerà principalmente sull'esperienza giuridica italiana, non disdegnando però di fare continui riferimenti ad esperienze giuridiche differenti, quando ritenute opportune, sia nazionali sia sovranazionali. L'attenzione sarà quindi rivolta all'osservazione della tutela della libertà di espressione nel contesto sociale, giuridico e politico italiano, con rimandi comparativi alle indicazioni ed agli spunti forniti dall'esperienza normativa e giurisprudenziale comunitaria, nonché ad alcuni approcci legislativi e *leading cases* della giurisprudenza di altri Stati nazionali. Tale osservazione sarà condotta, come detto, attraverso l'utilizzo di due filtri principali: i concetti di (lesione dell') onore e di verità, entrambi già tradizionalmente assunti dal diritto quali limiti all'estensione abnorme della libertà di espressione (abuso del diritto), di modo che quest'ultima potrà svelarsi in una sorta di "terra di mezzo", ossia nell'increspatura che insiste tra la ambiente materiale e ambiente digitale, e così mostrare eventualmente i punti nevralgici di un sistema di tutela da calibrare sulla nuova configurazione della libertà di espressione necessitata dall'innovazione tecnologica che, in maniera prorompente, sta incidendo nel nostro presente, aprendo a scenari sociali e giuridici inimmaginabili solo fino a pochi decenni fa.

Introduzione

La struttura del lavoro seguirà quindi i seguenti *step*. Nel primo capitolo verrà tracciato un quadro generale della libertà di espressione, con accenni sull'evoluzione storica di questo diritto, sulla sua configurazione giuridica e sul significato che esso ha assunto ed assume oggi nella società. All'esito, ci si soffermerà sul problema dei limiti alla libertà di espressione, evidenziando come la tutela di una libertà passi necessariamente dalla sua limitazione ragionata, e che tali limiti vengono generalmente individuati dagli ordinamenti nel rispetto del diritto altrui, specie se di pari livello gerarchico. L'ultima parte del primo capitolo sarà invece dedicata all'esplicazione dell'indagine che verrà effettuata nel prosieguo del lavoro: ci si soffermerà pertanto sui concetti di verità e onore come limiti alla libertà di espressione e verrà descritta la metodologia di ricerca da adottare successivamente per condurre l'indagine prefissa. Con il secondo capitolo, si entrerà nel vivo della ricerca. Esso sarà dedicato al precipuo rapporto tra libertà di espressione e verità, sia nel mondo materiale sia nel mondo digitale, con un'attenzione particolare alle norme ed alla giurisprudenza. Stessa struttura avrà il capitolo terzo, ove l'indagine si soffermerà invece sul rapporto tra libertà di espressione e (lesione dell') onore. Il quarto capitolo, infine, tratterà delle differenze tra mondo materiale e mondo digitale a partire da quanto emerso nei capitoli due e tre, ed andando oltre: in particolare, evidenziando la stretta vicinanza tra i concetti di verità (*rectius*: falsità) e onore (*rectius*: lesione dell'onore), verrà condotta un'indagine empirica sul fenomeno delle *fake news* (nel quale appunto, molto spesso, alla falsità dell'informazione corrisponde la lesione dell'altrui onore) in Italia, tentando di dare al problema un giusto inquadramento

Introduzione

sociologico-giuridico e vagliando la risposta del diritto, proprio al fine di scorgere la strada migliore per una compiuta regolamentazione e piena tutela della libertà di espressione: regolamentazione che non dovrà essere eccessivamente repressiva per non frustrare il diritto da tutelare ma, al tempo stesso, neppure così permissiva al punto di esporre alla lesione altrui diritti comunque costituzionalmente garantiti e dunque anch'essi meritevoli di tutela.

Il lavoro sarà terminato da un capitolo conclusivo nel quale, tirate le fila del discorso, ci si domanderà quale futuro, questo presente, riserva alla libertà di espressione, provando a suggerire una possibile strada da percorrere affinché la libertà di espressione sia molto di più che una semplice disposizione normativa cristallizzata nelle Carte costituzionali.

CAPITOLO I

ASPETTI GENERALI E INDICAZIONI METODOLOGICHE

1. Libertà di espressione: cenni storici e configurazione giuridica

L'idea che l'uomo sia un soggetto libero di esprimere pubblicamente le proprie idee ed opinioni ha origini antiche, rinvenibili già nelle *poleis* greche e, più precisamente, nella democrazia ateniese in cui l'esercizio di tale libertà era considerato legittimo durante le assemblee pubbliche e nei dibattiti che orientavano le scelte politiche dei governanti.

In tale periodo, in verità, più che di libertà di espressione, si era soliti parlare di *libertà intellettuale* (una libertà ad ogni modo assai affine alla libertà di manifestazione del pensiero)¹, come si evince anche nell'*Apologia di Socrate* in cui Platone, in difesa del suo maestro accusato di non riconoscere gli dèi venerati nella città, afferma di giustificare quel comportamento in nome della *supremazia della coscienza individuale*².

La libertà intellettuale (e con essa la libertà di espressione) ha poi certamente costituito la base su cui nei decenni e nei secoli a venire si è sviluppata l'*ars oratoria* tanto in Grecia quanto anche a Roma.

La teorizzazione della libertà di manifestazione del pensiero quale diritto soggettivo si ebbe però molto tempo dopo. Bisognerà infatti attendere almeno il 1644, anno nel quale stava avendo luogo la guerra civile inglese, per avere una prima definizione di libertà di

¹ Cft. BAGNELL BURY J., *Storia della libertà di pensiero*, Feltrinelli, Milano, 1962.

² *Apologia*, 29, 30.

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

espressione, così come intesa da John Milton, per il quale l'uomo godrebbe di un diritto innato a farsi guidare dal proprio intelletto e questo diritto troverebbe esplicitazione nella pubblica discussione e nella libertà di stampa, fonti di progresso per l'intera società³.

V'è da dire, poi, che il pieno riconoscimento della libertà di espressione come diritto fondamentale è stato a lungo avversato nel corso della storia e fortemente limitato sino all'instaurazione delle moderne democrazie: al riguardo, note sono per esempio le persecuzioni religiose, in particolare quelle della Chiesa cattolica contro gli eretici, fino ad arrivare alle forti restrizioni imposte dai totalitarismi del secolo scorso. Nel mezzo, le tante lotte e rivendicazioni nei vari campi del sapere: dalla scienza, alla filosofia ed ovviamente alla politica.

Con il già citato John Milton, possono essere considerati padri della teorizzazione politica e giuridica della libertà di espressione anche Jeremy Bentham, Voltaire, Johann Gottlieb Fichte, Stuart Mill e Baruch Spinoza. Proprio secondo quest'ultimo - filosofo olandese tra i maggiori esponenti del razionalismo del XVII secolo e teorico della *libertas philosophandi* - ogni Stato che si dice democratico ha il dovere di assicurare a tutti gli individui la libertà di espressione perché necessaria al progresso della società⁴.

Nell'esperienza giuridica italiana, il primo riconoscimento codificato della libertà di espressione lo si ebbe soltanto nel 1848 con l'art. 28 dello Statuto Albertino. Invero, non si trattò propriamente di una proclamazione di un diritto fondamentale,

³ Cft. MILTON J., *Areopagitica. Discorso per la libertà di stampa*, Bompiani, Milano, 2002.

⁴ Cft. SPINOZA B., *Lettera a H. Oldenburg* in Spinoza B., *Epistolario*, Einaudi, Torino, 1974, pp. 163-164.

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

ma molto più modestamente di un riconoscimento circoscritto alla sola libertà di stampa: libertà peraltro immediatamente ridimensionata dalla medesima disposizione statutaria, che così recitava: *“La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi”*. Si trattava di un riconoscimento formale ma pur sempre timidissimo e fragile, che di fatto venne poi facilmente cancellato dalla repressione fascista. L'azzeramento dei progressi di secoli di storia apportato dal fascismo verso il riconoscimento di libertà e diritti fondamentali (tra cui appunto la libertà di espressione) durò fino alla caduta del regime medesimo, dalle cui ceneri nacque poi una nuova cultura democratica, fortificata dalla Carta Costituzionale nella quale la libera manifestazione del pensiero trovò ampia e definitiva consacrazione attraverso la previsione normativa dell'art. 21, che così statuisce:

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.

Mediante tale previsione normativa, la libertà di espressione viene elevata per la prima volta in Italia a rango di diritto fondamentale, ossia un diritto tra quelli che “*configurano in Costituzione la più alta forma di garanzia giuridica a presidio delle sfere di libertà fondamentali o delle pretese a prestazioni sociali connesse al pieno sviluppo della persona*”⁵.

Orbene, il tema dei diritti fondamentali è assai complesso e apre a riflessioni non esclusivamente giuridiche, bensì anche storiche, filosofiche e sociologiche, le quali sono state ben sintetizzate da Ferrajoli⁶ in quattro interrogativi per nulla banali, e segnatamente:

- 1) *cosa sono i diritti fondamentali?*
- 2) *quali diritti è giusto che siano garantiti come fondamentali?*
- 3) *quali sono i diritti fondamentali?*
- 4) *attraverso quali processi e con quale grado di effettività sono di fatto garantiti come fondamentali?*

Peraltro, Norberto Bobbio⁷ insegna che lo sviluppo dei diritti fondamentali ha nel tempo insistito in due direzioni parallele, ossia quella dell'*universalizzazione* e quella della *moltiplicazione*: l'universalità dei diritti fondamentali, che si sostanzia anche in una indivisibilità degli stessi, ha consentito alle teorie politiche di superare nel tempo le differenze di *status* tra gli individui, che

⁵ Cft. LADEUR K. H., *Die Beobachtung der kollektiven Dimension der Grundrechte durch eine liberale Grundrechtstheorie. Zur Verteidigung der Dominanz der abwehrrrechtlichen Dimension der Grundrechte*, in *Der Staat*, 50/2011, p. 493 ss.

⁶ Cft. FERRAJOLI L., *Sul fondamento dei diritti fondamentali. Un approccio multidisciplinare*, in *Studi sulla questione criminale*, Carrocci, 2/2010, pp. 11 ss.

⁷ BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990, pp.67 ss.

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

avevano caratterizzato i periodi precedenti. Allo stesso modo, la moltiplicazione dei diritti fondamentali ha aumentato l'alveo delle situazioni giuridiche meritevoli di tutela, il tutto all'insegna di un generale principio di uguaglianza che può essere considerato una sorta di corollario dei diritti fondamentali.

Proprio il carattere "universale" di questi diritti, pone gli stessi in una posizione giuridica diversa rispetto ad altri (quali per esempio i quelli patrimoniali). Seguendo gli insegnamenti di Ferrajoli, allora, si potrebbe dire che i diritti fondamentali sono "universali" *"nel senso logico della quantificazione universale della classe dei soggetti che ne sono titolari"*⁸, mentre i diritti patrimoniali sono diritti singolari, nel senso che per ciascuno di essi vi è un determinato titolare, con esclusione di tutti gli altri. Inoltre, i diritti fondamentali sono indisponibili e personalissimi; all'opposto, i diritti patrimoniali, negoziabili ed alienabili⁹. Ed infine, *"mentre i diritti fondamentali sono norme, i diritti patrimoniali sono predisposti da norme"*¹⁰.

Questa diversità rispetto ad altri tipi di diritti, nonché la loro pressoché unicità nel contesto giuridico, reca importanti implicazioni anche sul piano della loro tutela e della loro effettività. L'effettività dei diritti fondamentali infatti richiede che vengano predisposti specifici interventi legislativi, ulteriori rispetto ad un loro mero riconoscimento normativo.

A queste caratteristiche e a questi problemi di concreta garanzia non si sottrae neppure la libertà di espressione. A ben vedere,

⁸ FERRAJOLI L., *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico* (VITALE E., a cura di), Roma-Bari, Laterza, 2001., pp. 13-14.

⁹ Cfr. LIGUORI A., *La teoria dei diritti fondamentali di Luigi Ferrajoli. Considerazioni epistemologiche e politiche*, in *Jura Gentium*, 2009, online (<http://www.juragentium.org/topics/rights/it/liguori.htm>).

¹⁰ FERRAJOLI L., *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico* (VITALE E., a cura di), Roma-Bari, Laterza, 2001., p.16.

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

sebbene essa sia ormai definitivamente considerata in Italia (e più in generale nelle democrazie occidentali) tra quei diritti soggettivi che spettano “*universalmente a tutti gli esseri umani in quanto dotati dello status di persone, o di cittadini o di persone capaci di agire*”, intendendo per “*diritto soggettivo*” qualunque aspettativa positiva o negativa ascritta ad un soggetto da una norma giuridica, e per ‘*status*’ la condizione di un soggetto prevista anch’essa da una norma giuridica positiva quale presupposto della sua idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche e/o autore degli atti che ne sono esercizio”¹¹, allo stesso tempo è altrettanto vero che il sistema politico e giuridico incontra non poche difficoltà nel garantirle piena e concreta attuazione.

Tra l'altro, il rango di diritto fondamentale non garantisce alla libertà di espressione una cieca supremazia su ogni altro diritto: essa viceversa deve sempre essere bilanciata con gli altri diritti costituzionali, ovvero con determinati valori sociali come la dignità, l'ordine pubblico, la sicurezza, (*etc.*). Pertanto, delineare i confini e la configurabilità nel tessuto sociale del diritto fondamentale alla libertà di manifestazione del pensiero è un'operazione affatto agevole. Tale problema poi, è esasperato anche a causa delle molteplici configurazioni che può assumere l'esercizio della libertà di espressione, ossia: la parola, lo scritto, l'arte, la religione, la satira e, da ultimo, il *web*, solo per citarne alcuni.

3. Semantica della libertà di espressione

L'idea di libertà che ispira la libertà di espressione può certamente collocarsi nel periodo di affermazione dello Stato

¹¹ FERRAJOLI L., VITALE E. (a cura di) *Diritti fondamentali: un dibattito teorico*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 1. Con la citata espressione, Ferrajoli fornisce una definizione c.d. "formale" del concetto di diritti fondamentali.

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

liberale, fondato su quel principio di eguaglianza che aveva garantito il superamento dell'impianto politico e giuridico preesistente, noto come Stato assoluto.

In questo nuovo assetto, tendente alla garanzia giuridica generale ed indifferenziata¹² di tutti i cittadini, la libertà si configurava come la capacità giuridica del singolo di fare tutto ciò che non nuocesse ad altri individui. La propria libertà, in sostanza, finiva laddove iniziava la libertà altrui, e questo principio venne consacrato nell'art. 5 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino che così recitava: *“la legge non può vietare altro che le azioni nocive per la società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina”*.

Tale libertà trovava poi concretezza attraverso tutta una serie di diritti individuali riconosciuti al cittadino che, in quanto tale, non era appunto più considerato un mero suddito.

Procedere ad una classificazione di tali diritti non è però così semplice: va detto comunque che la progressiva affermazione delle Costituzioni e delle Carte internazionali ha permesso l'individuazione di cc.dd. *generazioni di diritti*: cosicché è divenuto possibile distinguere, per esempio, i diritti civili e politici, caratterizzati dal trovare fondamento sostanzialmente in un concetto di libertà *negativa*, dai diritti sociali ed economici, i quali invece si imperniano nel concetto di “persona umana” e dunque di “personalità”, ossia quel *“valore spirituale ed etico collocato al*

¹² Cf. DEL VECCHIO G., *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nella rivoluzione francese*, in *Contributi alla storia del pensiero giuridico e filosofico*, Giuffrè, Milano, 1963.

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

*vertice del sistema costituzionale nel quale assumeva un ruolo centrale il principio della dignità umana*¹³.

La libertà di espressione, allora, trova significato nell'alveo di quei diritti definiti “*umani*”, come tali riconosciuti ad ogni individuo (non solo dunque al cittadino), e che le Costituzioni moderne hanno messo al loro vertice definendoli inviolabili e fondamentali. Emblematico in tal senso è il dettame normativo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, che all'art. 19 recita “*Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione*”, ed anche il già citato art. 21 della nostra Costituzione che così statuisce: “*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero*”.

L'oggetto di tale libertà viene genericamente indicato come “*espressione*”. Sul punto è bene precisare la differenza che corre tra la libertà di espressione di cui al citato art. 21 Cost. e quella che trova tutela nell'art. 15 della medesima Carta costituzionale. Ed invero, quest'ultima norma garantisce la libertà e la segretezza della comunicazione e dunque tende a riferirsi alla comunicazione tra soggetti ben identificati (viene tutelata cioè la libertà e la segretezza di comunicare attraverso una lettera, una telefonata, *etc.*). La libertà di espressione di cui all'art. 21 Cost. (ed oggetto di questo lavoro di tesi) invece garantisce la libertà di pensiero in sé, come diritto quindi di comunicare potenzialmente verso chiunque e, più precisamente, come diritto di manifestare le proprie idee (ma anche come il correlativo ed opposto diritto di non essere costretti a farlo), nonché come diritto di informarsi ed informare.

¹³ DE VERGOTTINI G., *Diritto Costituzionale Comparato*, Cedam, Padova, 2013, p.378.

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

Peraltro, come già ricordato, il significato della libertà di espressione non può prescindere anche da implicazioni metagiuridiche, e dunque da aspetti di natura sociologica, filosofica, politica e morale.

Sotto il profilo sociologico, per esempio, la libertà di manifestazione del pensiero ha a che fare con il concetto di comunicazione che per alcuni teorici¹⁴ costituisce l'operazione fondamentale del sistema sociale: senza comunicazione cioè, la società non potrebbe neppure esistere. Sia che si sposino teorie sociologiche radicali - come le posizioni di Niklas Luhmann e Raffaele De Giorgi alle quali si è appena fatto velato riferimento - sia invece che si abbraccino posizioni sociologiche più tradizionali, è comunque incontestabile il fatto che la comunicazione sia un processo indispensabile per la costruzione di relazioni sociali e questo aspetto è molto importante anche per ciò che concerne la libertà di espressione, poiché l'esercizio di tale libertà può avere senso solo nel rapporto tra singoli e consociati e, più precisamente, con riferimento ai processi di comunicazione che concernono la rappresentazione e la costruzione dell' "io" nel sistema sociale.

Ciò, ancora, comporta che la libertà di espressione dovrà contemperarsi costantemente con altri valori e diritti che fondano il sistema giuridico di un determinato contesto sociale, come la dignità umana, l'onore, la reputazione e - non ultima - la verità, concetto con il quale la libertà di espressione presenta *un'intima connessione*¹⁵. Quello che lega tale libertà alla verità - all'*aletheia*

¹⁴ Cft. LUHMANN N., DE GIORGI R., *Teoria della società*, Franco Angeli, Milano, 1991.

¹⁵ Cft. BEVERE A., CERRI A., *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Milano, 2006, pp. 4 ss.

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

- è a ben vedere un rapporto particolarmente intenso, così come intimo è il legame tra la libertà di espressione e la parola - il *logos* - che rende l'uomo “*il solo vivente tra i viventi capace di trascenderne l'essenza per accedere alla verità ed, al contempo, rivela la propria 'natura privilegiata' nel ricevere una tutela giuridica rafforzata perché volta a garantire l'effettività sia di tale diritto in sé considerato sia di altri diritti intesi come modi di esercizio della medesima libertà di manifestazione del pensiero (quali, ad esempio, il diritto alla diffusione dell'arte e della scienza o il diritto di partecipazione alla vita democratica del Paese)*”¹⁶.

Nell'antica Grecia, il *logos* e l'*aletheia* si incontravano in una terza parola, *parresia*, che letteralmente significa “dire tutto”: la *parresia* andava oltre la mera libertà di esprimere le proprie opinioni pubblicamente, assumendo un incontestabile valore etico ed altresì morale, tant'è che *parresiastes* poteva essere ritenuto soltanto il soggetto coerente e moralmente integro, pronto a dire tutto ciò che pensava, con franchezza e coraggio, anche quando ciò lo avrebbe esposto al pericolo di sfidare il potere costituito ed alle conseguenze, presumibilmente violente, di un simile gesto. Il concetto di *parresia* è stato ben analizzato da Michel Foucault¹⁷ il quale lo rinviene per la prima volta nei testi di Euripide¹⁸ contestualizzandolo dunque nella letteratura greca del 480 - 400 a.C. circa. Più precisamente, Foucault ha individuato due momenti: il primo - dal significato più propriamente politico e vicino agli ideali di Pericle - collocato nella seconda metà del V

¹⁶ GALLOZZI T., *I diritti dell'uomo e i diritti fondamentali: la libertà di manifestazione del pensiero*, in *i-lex. Scienze giuridiche, scienze cognitive e intelligenza artificiale*, online, 2010, n.9.

¹⁷ Cft. FOUCAULT M., *Discorso e verità nella Grecia antica*, Donzelli, Roma, 2005.

¹⁸ In particolare nelle seguenti opere: *Ione*, *Fenice*, *Ippolito* e *Baccanti*.

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

secolo avanti Cristo; il secondo - dal significato più filosofico ed affine alle concezioni socratiche e platoniane - collocato nella prima metà del IV secolo a.C. Ora, al di là delle sfumature concettuali, ciò che preme rilevare ai fini del presente lavoro è che la *parresìa* era sempre strettamente legata al concetto di democrazia. Sul punto, infatti, così afferma Foucault: “*si può dire che vi è una sorta di circolarità tra parresìa e democrazia (...) Sarà di conseguenza la parresìa (...) il fondamento stesso della democrazia: in ogni caso il suo punto d'origine, il suo ancoraggio*”¹⁹. E poiché non c'è democrazia se non c'è libertà, ecco che la *parresìa* stringe necessariamente un forte legame anche col concetto di libertà personale, poiché chi non è libero di fare professione di *parresìa* si trova nelle stesse condizioni di uno schiavo: “*a partire dal momento in cui non c'è parresìa, allora tutti sono in preda alla follia del padrone*”²⁰. *Parresìa* è allora un termine carico di significato politico, giuridico, etico e morale, così come peraltro lo è il concetto attuale di libertà di espressione. Quest'ultima, pertanto, pare potersi legittimamente rappresentare come diritto insopprimibile soltanto nella misura in cui il suo esercizio non sopprima a sua volta altri diritti legittimamente posti al suo stesso rango giuridico ovvero altri valori di particolare rilevanza sociale e/o morale, inserendosi così in quello che può definirsi un “sistema dei diritti dell'uomo”²¹.

¹⁹ FOUCAULT M., *Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France (1982-1983)*, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 152-153.

²⁰ FOUCAULT M., *Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France (1982-1983)*, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 150.

²¹ GUARINO G., *I diritti dell'uomo come sistema: un'ipotesi di lavoro*, in *Rivista della cooperazione giuridica internazionale*, 2008, pp. 7 ss.

4. Libertà e regolamentazione: il problema dei limiti

L'inserimento della libertà di espressione in un sistema sostanzialmente aperto di diritti costituzionali, pone due grandi sfide per l'ordinamento politico e giuridico della società contemporanea: da una parte, il dare effettività ad un diritto riconosciuto ormai in tutte le democrazie occidentali come fondamentale; dall'altra parte il regolamentare - e pertanto limitare giuridicamente - l'esercizio di tale diritto. E' evidente infatti che, anche negli ordinamenti più permissivi, la libertà di espressione non è mai senza limiti: da ciò ne deriva che non tutte le manifestazioni del pensiero sembrerebbero uguali davanti alla legge. Peraltro, proprio la determinazione di un equilibrio tra diritti equivalenti potrebbe consentire un'organizzazione sistemica degli stessi.

Se il senso dell'individuazione dei limiti alla libertà di espressione è quello di tutelare altri principi costituzionali considerati dall'ordinamento giuridico d'importanza perlomeno eguale a quello della predetta libertà, molto difficile è invece in concreto individuare il confine oltre il quale la manifestazione del pensiero configuri al contrario un illecito. Si tratta di difficoltà delle quali può farsi carico tanto il legislatore quanto soprattutto il giudice attraverso un'attività interpretativa²² complessa quanto dinamica. La possibilità di garantire la libertà di espressione e, al

²² L'interpretazione, in particolare, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi al codice civile, è quell'attività finalizzata a dare senso ad una disposizione normativa. Il concetto di interpretazione però, in realtà, è molto complesso e per giunta anche piuttosto ambiguo. Con esso, infatti è possibile riferirsi: a) all'attività del giudice, oppure al prodotto di tale attività; b) all'attribuzione di senso ad un testo normativo, oppure alla qualificazione giuridica di una fattispecie concreta; c) ad un atto di conoscenza, oppure ad un atto di decisione; all'interpretazione *strictu sensu*, oppure alla c.d. "costruzione creativa". (Su questi aspetti *Cft.* GUASTINI R., *Interpretare, costruire, argomentare* in *Osservatoriosullefonti.it*, online, fasc.2/2015.

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

tempo stesso, di imporle delle limitazioni, costituisce allora un'operazione che - al di là della teorizzazione normativa - trova significato prevalentemente in concreto, ossia nella quotidianità e quindi nelle situazioni di conflitto che l'interprete è chiamato di volta in volta a risolvere.

La regolamentazione della libertà di espressione attraverso l'imposizione di limiti rappresentati da altri valori è questione assai seria, e ciò anche per il fatto che frequenti sono in concreto i conflitti che si generano tra principi.

La tecnica comunemente utilizzata dalla giurisprudenza per risolvere le dette criticità è quella del c.d. bilanciamento²³, che permette nel singolo caso di specie di valutare l'ambito di applicazione e di effettività di un diritto.

Ma così facendo si corre il rischio di rendere quanto mai contingente tanto il senso della libertà di espressione quanto il senso della sua limitazione, tant'è che fattispecie simili potrebbero portare a soluzioni giurisprudenziali tra loro diverse (privilegiando cioè ora la supremazia di un diritto su un altro, ora invece la supremazia di quest'ultimo sul primo). Del resto è questa la critica più seria apportata alla c.d. *age of balancing* ossia *“l'attribuzione ai giudici (giudici costituzionali, e in certa misura anche giudici comuni) della competenza ad adottare decisioni che, per loro natura, per l'elevato grado di discrezionalità, per la presenza di scelte politico-valutative all'interno di questa forma di ragionamento giuridico,*

²³ "Il bilanciamento tra diritti o principi confliggenti è una tecnica di argomentazione (o di decisione) molto usata in sede giurisprudenziale, e che di recente è venuta prepotentemente alla ribalta del dibattito dogmatico e teorico-giuridico" (Cft. PINO G., *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in *Danno e responsabilità*, n.6/2003, p. 577.

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

*sembrerebbero spettare esclusivamente al legislatore democraticamente responsabile, e che finiscono per indebolire la prescrittività dei diritti fondamentali*²⁴.

Ad ogni modo, oggi, è questa la strada perseguibile, non essendoci alternative che permettano una migliore effettività dei diritti in gioco; ciò anche per la forma redazionale delle Carte costituzionali che impone l'utilizzo di tecniche argomentative di tipo ponderativo²⁵.

Come avviene (o, meglio, come dovrebbe avvenire) allora il bilanciamento quando è in gioco la libertà di espressione? Certamente a partire da valori e principi che l'ordinamento giuridico mette su uno stesso piano. Pare possibile, così, restringere e limitare la libertà di espressione, a condizione però che tale compressione serva a tutelare ben individuati valori che la società avverte come particolarmente qualificati e che, di conseguenza, l'ordinamento giuridico eleva a principi costituzionali. Questi ultimi, a ben vedere, sono soprattutto valori costitutivi della personalità dell'individuo (*id est* l'onore, la riservatezza, l'identità, *etc.*) ossia valori che la giurisprudenza²⁶ considera come parte di un unico centro d'imputazione: la persona umana.

La Suprema Corte di Cassazione ha progressivamente fortificato la tutela della persona umana innalzando via via attorno ad essa muri invalicabili, i quali trovano le loro fondamenta - non solo

²⁴ PINO G., *Diritti fondamentali e principio di proporzionalità* in *Ragion pratica*, 12/2014, pp. 541-556.

²⁵ I sostenitori dell'approccio non-ponderativo, infatti, auspicano in una riformulazione del testo costituzionale che sia il più possibile chiaro e preciso, tale da contestualizzare e delimitare il più possibile l'ambito di applicazione dei diritti (*cft.* FERRAJOLI L., *Sui fondamenti dei diritti fondamentali. Un approccio multidisciplinare*, in *Studi sulla questione criminale*, V, n. 2, 2010, pp. 11-25).

²⁶ *Ex multis*, Cass. Civ., I, 7 febbraio 1996, n. 978.

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

nelle decisioni giurisprudenziali, ma anche - nella Costituzione stessa e, in particolare, nell' art. 2 (per il quale “*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*”) e nell'art. 3 (che così statuisce: “*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*”

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie, pertanto, l'insieme di tutti questi principi fa sì che la persona umana complessivamente intesa acquisti un valore sociale. Ed è proprio questo valore sociale (più che i singoli valori autonomamente considerati) a porsi come limite generale al diritto costituzionale alla libertà di espressione. Più facile a dirsi che a farsi! Nel senso che, in concreto, non è certo operazione agevole per l'interprete quella di individuare se un pensiero proferito costituisca libertà di espressione o viceversa sia un illecito per il fatto di aver leso la “persona umana”. Come meglio si vedrà nel capitolo terzo di questo lavoro di tesi, una tale lesione viene certamente ravvisata dalla giurisprudenza laddove la manifestazione del pensiero venga a ledere l'onore di una persona. L'onore, pertanto, può essere considerato a pieno, un primo limite alla libertà di espressione (o anche, per dirla alla Luhmann, può essere considerato “la forma della differenza” tra libertà e abuso di

espressione). Molto più complicato invece sarà inquadrare la verità quale limite alla libera manifestazione del pensiero, non essendo essa direttamente riconducibile al concetto di “persona umana”. Eppure, la giurisprudenza la considera un limite: vedremo a quali condizioni e in quali circostanze nel capitolo che segue.

5. Quesito di ricerca, determinazione del campo di ricerca e indicazioni metodologiche

Dopo aver compiuto un *excursus* storico, aver ragionato sul significato di ciò che viene indicato con la locuzione “libertà di espressione” ed aver esposto almeno sommariamente il problema dei limiti propri dell'oggetto di questa indagine, si è pronti a dare inizio ad un'indagine volta ad apprezzare le dinamiche della libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale. E' bene evidenziare fin da subito come ciò che stiamo definendo in queste pagine come “ambiente digitale” sia a tutti gli effetti un mondo “reale”, sebbene si tratti di una realtà che assume forme diverse da quella materiale: materiale e digitale, oggi, vanno a costituire in sostanza una realtà fortemente performata dai processi informatici e pertanto identificata anche come “società dell'informazione”.

L'indagine che segue, in sostanza, tenderà a verificare come la libertà di espressione prenda forma nel sistema giuridico e sociale contemporaneo, trovando effettività al di là del mero riconoscimento normativo; ciò con riferimento ad un momento storico particolare – quale appunto il nostro presente – in cui le nuove tecnologie della comunicazione hanno messo in crisi i paradigmi giuridici classici (validi certamente per l'ambiente materiale nel quale gli stessi sono nati e si sono consolidati, ma)

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

non più perfettamente adeguati per affrontare le medesime problematiche nella nuova forma che le stesse assumono nell'ambiente digitale.

E' sufficiente infatti accedere alla *Home* di un comune *social network* come *Facebook* o *Twitter* per rendersi conto della diversa dimensione che assume la libertà di espressione soprattutto in relazione, per esempio, ai concetti - appena citati nelle pagine che precedono - di verità e di (tutela dell') onore. Le questioni legate alla diffusione *online* di notizie non-vere (le c.d. *fake news*) e all'utilizzo spropositato di un linguaggio molto offensivo e violento, sono decisamente attuali, ed identificano fenomeni che, sebbene riscontrabili anche certamente nel mondo materiale, si svelano oggi sotto una luce nuova che il diritto stenta a decodificare ed a regolamentare. *Internet* apre a nuove possibilità di costruzione di verità così come a nuove modalità di lesione dei diritti. Verità e onore sono peraltro concetti semanticamente complessi e privi di una definizione legislativa chiara che possa venire in soccorso dell'interprete.

Indagare su questi aspetti, studiando cioè la libertà di espressione nel suo rapporto con i concetti di verità e di onore al fine di vagliare la capacità dell'ordinamento di tutelare questo diritto dinanzi alle nuove sfide imposte dalla tecnologia (questo, appunto, il quesito di ricerca), significa allora concentrarsi sulle "increspature" del sapere – per dirla alla Foucault – osservando il diritto alla libertà di espressione proprio nella sua sospensione, tra materiale e digitale.

Come condurre, sotto l'aspetto metodologico, una simile indagine? Come già accennato nel capitolo introduttivo, la potenziale estrema vastità del campo d'indagine impone una fisiologica

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

contestualizzazione, individuata nell'alveo dell'esperienza giuridica italiana. Ciò - come detto - non escluderà comunque continui riferimenti ad esperienze giuridiche differenti, al fine di conferire al lavoro un più ampio respiro anche di natura comparatistica.

Nel merito, poi, consapevoli che l'effettività di un diritto passi, oltre che per il formale riconoscimento giuridico dello stesso, anche per le decisioni delle Corti (si parla non a caso al riguardo di "diritto vivente"), ci si concentrerà su due aspetti complementari e connessi, e cioè: da un lato, le imprescindibili norme giuridiche poste dal legislatore (*rectius*: gli enunciati normativi contenuti nei testi di legge) che consacrano il diritto alla libera manifestazione del pensiero; e dall'altro lato, la giurisprudenza, vale a dire i discorsi degli interpreti del diritto la cui attività consiste nel determinare il significato di enunciati normativi, e quindi nell'individuare il contenuto prescrittivo del diritto²⁷. Proprio l'analisi giurisprudenziale rappresenterà un elemento chiave della ricerca, poiché, statuendo nel singolo caso concreto, il giudice diviene l'artefice dell'effettività del diritto, contribuendo con la sua statuizione a "creare diritto", ossia a dare senso ad un testo legislativo, interpretandolo, atteso che "*la legge offre al giudice solo principi generali, la cui esatta applicazione al caso singolo è affidata al suo giudizio*"²⁸. Sarà allora compito del giudicante quello di interpretare le disposizioni normative dando loro significato, fermo restando che l'opera del giudice resta rigorosamente iscritta nell'ambito della legge, escludendosi cioè

²⁷ Cft. TARELLO G., *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980, p.1 ss, p. 101 ss.

²⁸ JERING R. V., *Lo scopo del diritto* (1877), trad. it. LOSANO G., Giappichelli, Torino, 1972, Vol. I, p. 281.

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

“recisamente che essa abbia un carattere propriamente «creativo», poiché, in uno stato di diritto, come il legislatore non deve sostituirsi al giudice, così a quest'ultimo non è permesso surrogare l'opera del legislatore”²⁹.

Preme evidenziare peraltro, che l'effettività attiene ad una fase dinamica del diritto che è gioco-forza orientata anche da fattori di natura meta-giuridica: fattori culturali, morali e politici, propri di un certo tipo di società e di un preciso momento storico incidono infatti non poco nella determinazione del significato concreto di un diritto. Anche questo aspetto sarà tenuto in opportuna considerazione in un'indagine che punta all'analisi di “norme”, nel senso più ampio del termine. Quando si parla di norma, infatti, sia nel linguaggio comune sia anche nel linguaggio giuridico, spesso lo si fa impropriamente, ossia senza distinguere tra enunciato legislativo e contenuto di quell'enunciato. Ma poiché “enunciato” e “senso dell'enunciato” sono oggetti tra loro profondamente diversi, sarebbe opportuno utilizzare un linguaggio più puntuale per distinguere correttamente tra “disposizione” e appunto “norma”: col termine “disposizione” ci si riferirà all'enunciato di una fonte del diritto; con il termine “norma”, invece, s'indicherà il contenuto di senso di quell'enunciato³⁰. Per “contenuto di senso”, ovviamente, s'intende il “significato” di una data disposizione: sicché una “norma” non è altro che una “disposizione interpretata”.

E' chiaro allora che - accanto al legislatore - anche il giudice, con la sua attività, produca norme ed ecco perché appare

²⁹ VIOLA F., *Interpretazione e applicazione del diritto tra scienza e politica*, C.E.L.U.P., Palermo, 1974, p. 45.

³⁰ *Cft.* GUASTINI R., *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Giuffrè, Milano, 1993.

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

imprescindibile l'analisi della giurisprudenza al fine di comprendere il significato concreto del diritto alla libertà di espressione.

Insomma, l'orientamento giurisprudenziale rappresenta un elemento di analisi imprescindibile nello studio di ordinamenti giuridici come quelli moderni, i quali si presentano come *“coacervi di documenti normativi delle più varie specie a partire dalla Costituzione, dalle leggi ordinarie, dai regolamenti, fino alle circolari, ai provvedimenti, etc. e ciascuno di questi documenti è soggetto ad interpretazione, e anzi deve essere interpretato per poter adempiere una qualche funzione sociale”*³¹.

Del resto, *“il diritto sembra fatto per essere interpretato, poiché ogni atto della pratica giuridica o presuppone risultati di precedenti interpretazioni o è un atto interpretativo esso stesso. L'interpretazione sembra appartenere in qualche modo alla natura del diritto”*³².

Dunque, ricapitolando, si è detto che nel presente elaborato di tesi:

- s'intende indagare la libertà di espressione nella “società dell'informazione”, al fine di valutare la capacità dell'ordinamento di adattarsi all'evoluzione sociale imposta dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- l'attenzione si soffermerà sull'ordinamento italiano, sebbene con rimandi ad esperienze sovranazionali e di altri Stati;
- l'indagine terrà conto non solo di disposizioni normative, ma anche e soprattutto di orientamenti giurisprudenziali;

³¹ FOSCHINI F., *Interpretazione della legge e legistica: spunti di riflessione sull'interconnessione di questi due momenti dell'esperienza giuridica* in *Tigor: rivista di scienze della comunicazione*, 2010, 2, p. 110.

³² VIOLA F., ZACCARIA G., *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 435.

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

- l'indagine si svilupperà attraverso due filtri, ossia i concetti di verità e di onore, che appaiono idonei a fotografare il diverso atteggiarsi della libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale.

Il capitolo seguente, pertanto, sarà dedicato al precipuo rapporto tra libertà di espressione e verità, al fine di riscontrare a quali condizioni la verità costituisce un limite per la libertà di espressione. In particolare, si cercherà di capire se la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero può legittimamente configurarsi anche come “libertà di dire il falso” oppure come “libertà di non-dire il vero” (pur senza dire il falso). Ancora, interessante sarà indagare il rapporto tra libertà di espressione e verità nel caso della diffusione di notizie false su *internet* (le cc.dd. “*fake news*”). Per farlo, ci si affiderà all'analisi della giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale italiana, tendendo parallelamente uno sguardo ai principali riferimenti normativi e costituzionali europei.

Nel capitolo terzo, invece, ci si soffermerà sul rapporto tra libertà di espressione e onore, per verificare se e come la libera manifestazione del pensiero – che, fin dai tempi della Grecia antica, viene considerata la più bella di tutte le libertà³³ – possa trovare nell'onore (o, meglio, nella lesione dell'onore) un proprio limite. Come già accennato, il rapporto tra libertà di espressione e onore sconta una grave pregiudizialità: l'onore cioè è - come vedremo - effettivamente spesso richiamato dai giudici quale limite alla libertà di espressione, senonché la sua definizione legislativa non è chiara (anzi, manca del tutto!) ed è controverso il

³³ "Interrogato quale fosse la cosa più bella tra gli uomini, disse: La libertà di parola" (Diogene Laerzio VI, 69 in GIGANTE M. (a cura di), *Vite dei filosofi*, Mondadori, Milano, 2009, p. 228).

Capitolo I: Aspetti generali e indicazioni metodologiche

sé “il sentirsi leso nell’onore” possa essere una condizione oggettivamente valutabile da un soggetto terzo (*id est*: il giudice) da quello che appunto si ritiene leso. Peraltro, anche il rapporto tra libertà di espressione e onore risente notevolmente della nascita dell'ambiente digitale: ed invero, quelle stesse nuove tecnologie della comunicazione che aumentano le potenzialità della libertà di espressione, aumentano anche esponenzialmente le possibilità di lesione dell’onore proprio perché - come già ricordato - *internet* e soprattutto i *social* rendono evidente l'utilizzo di un linguaggio molto violento, perennemente attualizzato dalla condivisione degli utenti.

Un’ultima parte del lavoro, infine, sarà dedicata ad un *focus* sul fenomeno delle *fake news*, ossia di un fenomeno molto attuale che caratterizza l’era definita della “post-verità” e che viene attentamente monitorato dagli ordinamenti politici nazionali e sovranazionali poiché difficilmente disciplinabile attraverso gli ordinari strumenti giuridici. Le *fake news*, peraltro, spesso risultano essere una sintesi tra falsità e lesione dell'onore, poiché il discredito altrui spesso passa dalla divulgazione di notizie non vere. Quest'ultima parte del lavoro consisterà propriamente in un'indagine empirica sulle tendenze della società italiana in merito alla diffusione di *fake news* ed alla reazione dell'opinione pubblica a queste ultime. In particolare, sarà condotta un’analisi testuale di circa quattrocento *fake news* divenute virali nel 2017 con l'ausilio di un software *ad hoc*, al fine di capire – sotto un aspetto prevalentemente sociologico/giuridico – quali implicazioni possano avere le notizie “bufala” sull’opinione pubblica e come l'ordinamento giuridico si approccia al problema, nonché come tale approccio potrebbe essere migliorato.

LIBERTA' DI ESPRESSIONE, VERITA' E ONORE:
PROFILI INTERPRETATIVI TRA AMBIENTE MATERIALE E
AMBIENTE DIGITALE

CAPITOLO II

LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E LA VERITÀ

1. Il concetto di verità

La libertà di espressione è un diritto irrinunciabile di ogni Stato che si rappresenta come democratico. Proprio per questo motivo è molto difficile stabilire un confine oltre il quale la manifestazione del proprio pensiero non sia più semplicemente tale ma configuri invece un illecito, andando a ledere altre situazioni giuridiche tutelate dall'ordinamento: ciò perché, naturalmente, la determinazione di un confine implica la limitazione del diritto che, come detto, è diritto cardine di ogni ordinamento democratico. La necessità di apporre un limite all'indeterminatezza potenziale della libertà di espressione è comunque un'esigenza imprescindibile, atteso che se non ci fossero limiti non ci sarebbe equilibrio tra i valori costituzionali, e dunque l'intero sistema dei diritti non avrebbe senso.

Un limite alla libera manifestazione potrebbe essere rappresentato dalla "verità": si tratta di capire, cioè, se la libertà di espressione possa spingersi (e dunque trovare tutela da parte dell'ordinamento) fin'anche nella configurazione di "libertà di proferire il falso", o comunque di non proferire il vero. In altre parole: può la libertà di espressione essere sacrificata sull'altare della verità? E se sì, di quale verità: di una verità forse oggettiva e incontrovertibile (... ammesso che esista)? O forse di una verità costruita ed accertata giudizialmente che, per quanto anche

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

parziale, ha ormai comunque assunto le vesti dell'immutabilità? O forse ancora di una verità "storica" che è cristallizzata nei polverosi libri di testo e che costituisce un sapere politico che non ha bisogno nemmeno dell'accertamento giudiziale? Una simile indagine – tutt'altro che semplice – necessita preliminarmente uno sforzo interpretativo che consenta di chiarire cosa s'intende con "verità": termine, quest'ultimo, di non facile determinazione semantica che, comunque, ha spesso a che fare con il diritto (ne sia esempio di ciò la diffusione nel gergo giuridico del noto brocardo latino "*veritas, non auctoritas, facit iudicium*").

Orbene, sul punto va anzitutto detto che "verità" è un termine che ha accentrato l'attenzione di filosofi ed intellettuali già a partire dai tempi della Grecia Antica. Aristotele, per esempio, nel tentativo di spiegare il significato del termine, affermava che: «*dire di ciò che è che non è, o di ciò che non è che è, è falso, mentre dire di ciò che è che è o di ciò che non è che non è, è vero*». Tale argomentazione fu poi ripresa e criticata molti secoli dopo dal matematico Tarski, per il quale essa «*lascia alquanto a desiderare dal punto di vista della precisione e della correttezza formale poiché anzitutto non è sufficientemente generale, e questa è forse una delle ragioni per cui nella filosofia moderna sono state proposte varie alternative (...) come per esempio: "Una proposizione è vera se denota lo stato di cose esistente"; "La verità di una proposizione consiste nella sua corrispondenza con la realtà" (etc.)*»³⁴. Questo ragionamento indusse così Tarski ad elaborare una definizione "semantica" del concetto di "enunciato vero" per la quale «*"X è vero se e solo se p", dove "X" sta per il nome di un enunciato e "p" per l'enunciato medesimo: per*

³⁴ TARSKI A., *Truth and Proof*, trad. it. in CASARI E., *La filosofia della matematica del '900*, Sansoni, Firenze, 1973, pagg. 79-82.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

*esempio, l'enunciato "la neve è bianca" è vero se e solo se la neve è bianca»*³⁵. Detta teoria ha poi trovato fortuna nella dottrina giuridica e, in particolare, in quella processual-penalistica e filosofico-giuridica³⁶ che nel tempo hanno elaborato – a loro volta – la tesi per la quale, nel processo, il giudice è chiamato a compiere «*il controllo delle sue proposizioni protocollari attraverso il raffronto con altre proposizioni dello stesso tipo»*³⁷ le quali ovviamente - sebbene condividano con le prime il carattere assertivo - appartengono ad un contesto differente, quale quello dell'analisi di un documento ovvero quello dell'ascolto di un teste; sicché, «*per controllare un giudizio, ne occorre un altro, a cui commisurare il primo»*³⁸.

Nell'ambito processuale, allora, ci si rende conto dell'impossibilità di giungere ad una verità oggettiva e inconfutabile: viceversa è verità ciò che, attraverso le prove, si costruisce come tale.

La posizione di Tarski è stata ripresa e sostenuta anche da altra e successiva dottrina giuridica, per la quale appunto, detta teoria «*risulta essere la teoria della verità più adeguata in ambito giudiziario»* poiché idonea ad esprimere la conformità eventuale

³⁵ TARSKI A., *The Semantic Conception of Truth and the Foundation of Semantics*, in *Philosophy and Phenomenological Research*, 1944, pp. 341-375, trad. it. di MEOTTI A., *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica*, in LINSKY L. (a cura di), *Semantica e filosofia del linguaggio*, Il Saggiatore, Milano, 1969, pp. 27-68.

³⁶ In questi ambiti disciplinari, infatti, la riportata definizione di Tarski è stata per esempio utilizzata, fra i tanti, da: (UBERTIS G., *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Giuffrè, Milano 1979, pp. 91-92; *Id.*, *La ricerca della verità giudiziale*, in *La conoscenza del fatto nel processo penale*, UBERTIS G. (a cura di), Giuffrè, Milano 1992, p. 38; COMANDUCCI P., *La motivazione in fatto*, in *La conoscenza del fatto, cit.*, pp. 215-244; FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 2011, pp. 21 ss.

³⁷ DENTI V., *La verifica delle prove documentali nel processo civile*, Utet, Torino 1957, pp. 6-7.

³⁸ CORDERO F., *Il procedimento probatorio*, in *Id.*, *Tre studi sulle prove penali*, Giuffrè, Milano 1963, p. 6.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

tra asserzioni decisorie fattuali e asserzioni probatorie fattuali³⁹. E sempre con riferimento alla verità giudiziale, nello stesso paradigma può essere ricondotta anche l'idea di Ferrajoli per il quale nemmeno le scienze pure sarebbero in grado di raggiungere una verità "oggettiva" ma soltanto verità "provvisorie": sicché neppure il giudice sarebbe in grado di accertare la verità assoluta dei fatti, bensì egli può soltanto soddisfare certi criteri di prova che fondano poi le garanzie penali. Di conseguenza - sostiene Ferrajoli - nella scienza giuridica non appare possibile abbracciare un concetto di verità, ma soltanto delle regole d'uso del termine "verità" attraverso le quali sarà possibile dire di un enunciato che esso è vero rispetto ad un altro⁴⁰.

Tutte le citate teorie e argomentazioni dimostrano la complessità del concetto in esame il quale, anche al di fuori dell'ambito prettamente processuale, resta alquanto controverso nella sua determinazione semantica. Ampia parte dei relativisti contemporanei ritiene, per esempio, che non possa esistere l'idea di una verità uguale per tutti⁴¹. Ed una posizione ancora più estrema è assunta da Heinz Von Foerster, per il quale «*il concetto di verità (...) è un camaleonte della storia della filosofia con una colorazione sempre un po' differente, a seconda dell'utente*⁴²». Von Foerster, in particolare, osservando il concetto di verità da una prospettiva assolutamente radicale, tende addirittura a farlo scomparire, e ciò sul presupposto che esso sia un concetto molto

³⁹ UBERTIS G., *La ricerca della verità giudiziale*, in *Id.* (a cura di), *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 11.

⁴⁰ *Cft.* FERRAJOLI L., *La semántica de la teoría del derecho*, in *Epistemología jurídica y garantismo*, Fontamara, Mexico, 2004, p. 26 ss.

⁴¹ *Cft.*, CAVALLA F. (a cura di), *Retorica processo verità. Principi di filosofia forense*, Franco Angeli, Milano, 2007, p. 12.

⁴² FOERSTER H. V., PÖRKSEN B., *La verità è l'invenzione di un bugiardo. Colloqui per scettici*, Meltemi Editore, Roma, 2001, p. 26.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

pericoloso poiché in grado di dividere gli esseri umani generando, paradossalmente, menzogna: la verità, dunque, per H. V. Foerster, in questo senso, non è altro che l'invenzione di un mentitore! Si potrebbe anche dire, allora, che la verità, in questa accezione, ha sempre una funzione specifica: mira cioè «*a dissolvere le opposizioni che via, via, si formano nella prassi tra "uomo e uomo" così che sia consentita la comunicazione tra soggetti*⁴³»; e ciò è del resto anche quello che avviene nel processo il quale, come visto, è soltanto il «*luogo di origine di un determinato numero di verità*»⁴⁴.

L'indeterminatezza semantica e la complessità filosofica fanno della verità un concetto semanticamente trascendentale che, proprio perché tale, caratterizza – rendendolo assai delicato – il rapporto tra lo stesso e la libertà di espressione.

In particolare – come già accennato – diversi sono gli interrogativi che possono essere posti, per esempio: i) chi manifestando il proprio pensiero proferisce il falso, oppure omette di riferire il vero, può invocare la tutela del proprio diritto alla libertà di espressione?; ii) come risponde l'ordinamento qualora il falso (o l'omissione del vero) è circostanza imputabile ad un soggetto che ricopre una posizione qualificata nel mondo dell'informazione (*id est*, il giornalista)?; iii) esprimere un'opinione in contrasto con una verità storicamente accertata può costituire un illecito?; etc.

Nel prosieguo di questo lavoro, si tenterà di rispondere a questi interrogativi, con l'obbiettivo di comprendere se ed a quali condizioni la verità può assurgere a limite della libertà di

⁴³ GAROFOLI V., Verità storica e verità processuale: l'improbabile endiadi in un processo virtualmente accusatorio in GAROFOLI V., INCAMPO A. (a cura di) Verità e processo penale, Giuffrè, Milano, 2012, p.48.

⁴⁴ FOUCAULT M., *La verità e le forme giuridiche*, Arte tipografica, Napoli, 1991, p. 25.

espressione, tanto nell'ambiente materiale, quanto in quello digitale.

2. Il rapporto “libertà di espressione – verità” tra norme e giurisprudenza

2.1: La libertà di negare un fatto storico

Il rapporto tra libertà di espressione e verità assume sfumature peculiari soprattutto laddove si è di fronte ad una verità ormai “assodata”, ossia sacralizzata nella sua oggettività dai processi politici di storicizzazione.

Dunque, assunto che un fatto storico è un fatto accertato (anche giuridicamente, perché “notorio”), l'enunciato che nega l'accadimento di quel fatto (ossia l'enunciato non-vero) dovrà o meno essere considerato comunque tutelato dal diritto fondamentale ad esprimere la propria opinione? E parimenti: può trovare tutela nella libertà di espressione (non la negazione, bensì) “l'invenzione” di un fatto, enunciato come accaduto ma che invece non trova riscontro nella storiografia?

Ci si rende subito conto sia della complessità del problema sia del fatto che, con ogni probabilità, non è neppure propriamente corretto porre la questione in questi termini. Di un evento, infatti, è possibile effettuare molteplici ricostruzioni attraverso la formulazione di enunciati differenti. Posso cioè dire «*Nel 1940 c'era la guerra*» oppure «*Nel 1940 non c'era la guerra*»; così come posso dire «*Nel 1940 c'erano i telefoni cellulari*», oppure ancora «*Nel 1940 non c'erano i telefoni cellulari*». Saranno quindi detti enunciati (e non l'evento in sé) ad essere assoggettati, di volta in volta, ad un giudizio di verità o di falsità. L'evento in sé, invece, non avrà nulla a che vedere con il concetto di verità, ma semmai con quello di realtà, sebbene neppure il concetto di realtà designi

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

«cose né questioni univoche e neppure oggetti universali, comuni a tutti gli esseri umani in ogni tempo e luogo»⁴⁵.

Entrando nel merito della questione, v'è da dire che la negazione di un fatto storico costituisce un fenomeno ben noto alle cronache giudiziarie e non, tanto da essere indicata con un termine *ad hoc*, quale quello di “negazionismo”.

Può pertanto indicarsi con l'espressione “negazionismo” un superamento di quel limite entro il quale la libertà di espressione è appunto considerata tale, trovando tutela giuridica? E' interessante provare a rispondere a partire dai casi concreti, ossia dall'analisi della giurisprudenza⁴⁶. In particolare, ci si soffermerà su alcune pronunce che, tra le tante individuate, sono apparse allo scrivente come particolarmente interessanti per il contributo argomentativo offerto alla tematica che qui è d'interesse; alcune di tali pronunce, peraltro, si sono imposte alla cronaca giornalistica divenendo molto note all'opinione pubblica ed assumendo i tratti di veri e propri *leading cases* sull'argomento: s'intenderà in tal modo fornire un quadro ampio e significativo, sebbene certamente non esaustivo, dell'orientamento giurisprudenziale (non soltanto italiano) in tema di “negazionismo”.

⁴⁵ Che cosa verità e realtà «*propriamente designino va riportato, ogni volta, alle concrete pratiche di vita, di parola, cioè di pensiero e di scrittura che le pongono in opera. Questo riportare è a sua volta iscritto in determinate pratiche e vi è trasferito, con un processo di estensione e di universalizzazione che suscita nuovi riferimenti e così via. La cosa può apparire fastidiosa, ma, purtroppo o per fortuna che sia, questo è ciò che, a quanto pare, accade a ogni attore e alle sue innumerevoli quanto imprevedibili azioni, cioè alle pratiche che gli danno luogo, determinando i suoi oggetti, le sue convinzioni, i suoi desideri e i suoi proponimenti*», SINI C., *Realtà e verità in Bollettino filosofico*, 29, 2014, pp. 165-166.

⁴⁶ Tale analisi è stata condotta sia mediante l'ausilio di banche dati professionali (e tra queste: *De jure*; *Leggi d'Italia*; *Cassazione.net*; *etc.*), procedendo per parole chiave, sia pure mediante generiche ricerche *online* finalizzate ad isolare quelle pronunce che nel tempo hanno avuto maggiore eco mediatica, procedendo sempre per parole chiave e limitando la ricerca alle prime 5 pagine di risultati di Google.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

Al riguardo, una prima pronuncia degna di nota sembra essere quella emessa dal Tribunale di Roma - Ufficio dei Giudici delle Indagini Preliminari - sul c.d. caso *Stormfront*.

Stormfront è un sito internet che raggruppa una comunità *online* di attivisti bianchi e presenta un contenuto fortemente razzista, ipotizzando la superiorità della “razza bianca” ed esprimendosi verbalmente in forma radicale e di piena avversione nei confronti di altre “razze” e di determinate categorie di soggetti, nonché perpetrando la negazione dell'olocausto. Tra le disposizioni di legge che sono state ritenute applicabili al caso di specie vi è l'art. 3 della L. 654/1975⁴⁷. Al riguardo, l'adito giudice afferma che dall'esame del citato testo normativo si evince che «*si è in presenza di reati di pura condotta⁴⁸ e di opinione, in quanto già la sola propaganda di idee fondate sulla superiorità di una razza costituisce reato*». Orbene, con sentenza n. 884/2013, detto giudice giunge sì alla condanna degli imputati, ma lo stesso non entra mai in merito alla questione del negazionismo, soffermandosi invece sulla portata razzista delle espressioni utilizzate dagli stessi sul sito internet *de qua*. Il reato ascritto agli imputati, infatti - per quanto qui di interesse - è quello di propaganda di idee fondate sulla discriminazione e l'odio razziale etnico e religioso. Da ciò, due conseguenze:

1) la negazione dell'olocausto (ossia la negazione di un fatto ritenuto storico, quindi realmente accaduto), non ha affatto costituito elemento di valutazione giurisprudenziale e dunque di condanna;

⁴⁷ Articolo poi sostituito dall'art. 1 del D. L. 122/1993 convertito in L. 205/1993 (c.d. "Legge Mancino") e successivamente modificato con L. 85/2006.

⁴⁸ In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 37581 del 2008, Massima n. 241071.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

2) la propaganda di idee inneggianti alla discriminazione e all'odio razziale non può essere tutelata come libertà di espressione, perché lesiva di altri principi fondamentali dell'Ordinamento, quali per esempio quello di eguaglianza.

Non è dunque l'espressione in sé di un'idea ad essere punita, bensì la finalità dell'idea stessa che non può essere contraria a principi e valori condivisi da una data comunità sociale in un dato tempo storico.

In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione rilevando in particolare un'importante modifica terminologica operata dalla L. 85/2006 all'art. 2 del D. Lgs. 2015/2003, per la quale il termine “diffonde” è stato appunto sostituito con quello di “propaganda”. *«Ora - rileva la Corte (ndr) - l'uso del verbo “propaganda” invece di “diffonde” restringe la fattispecie originaria perché implica che la diffusione debba essere idonea a raccogliere consensi attorno all'idea divulgata⁴⁹»*. Sicché la modifica legislativa sembra andare proprio nella predetta direzione: la diffusione di un'opinione non può essere causa di condanna; essa semmai lo sarà allorquando potrà dirsi “propaganda” ovvero quando la sua divulgazione sarà tale *«da condizionare o influenzare il comportamento e la psicologia di un vasto pubblico, in modo da raccogliere adesioni attorno ad essa»⁵⁰*.

Un caso ancor più interessante, poi, è quello deciso dal Tribunale di Torino al quale - per la prima volta in Italia - viene chiesto di correggere un testo di storia che non accenna minimamente al genocidio del popolo armeno perpetrato dall'impero ottomano tra il 1915 e il 1923. Precipuamente, la domanda avanzata dagli attori (tra i quali l'*Unione degli Armeni in Italia* e la *Fondazione*

⁴⁹ Cass. Pen., 28 marzo 2008, n. 13234.

⁵⁰ Cass. Pen., 11 dicembre 2012, n. 47894.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

Stefano Sarapian) mirava ad «*accertare che la ricostruzione della vicenda del popolo Armeno nel periodo 1915-1923, quale esposta nei brani inseriti nei Voll. XII e XIII de “La Storia”, è lesiva del diritto all’identità personale degli attori con conseguente condanna al risarcimento dei danni*»⁵¹. Orbene, nonostante gli attori entrassero nel merito dei tragici eventi che avevano segnato la storia del popolo armeno, lamentando tra l'altro l'inosservanza del dovere di dire la verità da parte dell'autore e dell'editore del predetto testo di storia, l'adito tribunale piemontese ha escluso che l'omissione potesse essere ritenuta esplicita negazione, «*a meno di non voler attribuire al silenzio un significato che non ha*». Il tribunale ha peraltro ribadito come esso sia privo del «*potere di accertare la storia e quindi le esatte ragioni politiche e sociali che muovono l'umanità e a cui conseguono eventi, mutamenti e purtroppo talvolta guerre e persecuzioni*». Sicché dalla citata pronuncia è possibile trarre le seguenti indicazioni:

- a) la verità accertata processualmente non sarà mai riferita al “fatto” - nel senso che, come visto, l'accertamento storico esorbita dai poteri che l'ordinamento conferisce al giudice - bensì sarà meramente l'esito di un procedimento di analisi logica condotto dal giudice nella comparazione di enunciati;
- b) anche laddove si volesse giungere alla condanna di colui il quale abbia espresso un'opinione in contrasto con un fatto storicamente accertato, è necessario che tale negazione sia stata segnatamente esplicitata, non essendo possibile sussumerla dal silenzio. Una cosa è dunque la negazione di un fatto, altra cosa è invece il semplice “non dire” che il fatto si sia verificato.

⁵¹ S.v. Tribunale di Torino, 27 novembre 2008, n. 7881.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

La giurisprudenza italiana, dunque, raramente si esprime in senso repressivo verso la libera espressione delle proprie opinioni, permettendo così di dilatare i confini del diritto consacrato nell'art. 21 Cost.

Così invece non è per altre realtà giurisprudenziali europee: e ciò per il fatto che le Corti di ogni Paese risentono inevitabilmente delle peculiarità sociali e culturali di quel Paese; peculiarità legate ai cambiamenti del tempo. Sarà logico pertanto che l'orientamento di un Tribunale italiano del 2000 sia, per esempio, diverso da quello di un Tribunale tedesco del 1938.

Non appare strano dunque che, nel 1951, la *Cour de Cassation* di Parigi, nel caso *Branly*⁵², abbia riconosciuto a carico dell'imputato la responsabilità da "informazioni inesatte", affermando che l'informazione carente, anche se non determinata da malizia o intenzione di nuocere, comporta la responsabilità dello scrittore cui si possa muovere un rimprovero per non essersi comportato secondo prudenza, essendo lo stesso consapevole dei doveri che professionalmente gli incombevano⁵³. Di conseguenza «*La Cour de cassation a estimé que ne pas citer Branly dans l'histoire de la TSF constituait une faute au sens de l'article 1382 du code civil*». Ma anche in tempi più recenti, vi sono state pronunce favorevoli all'incriminazione dell'atteggiamento c.d. negazionista, specie laddove questo - diversamente dai casi italiani e francesi appena accennati - si manifesta positivamente e non invece in termini di mera omissione di ciò che invece avrebbe dovuto essere detto. E' il

⁵² S.v. *Cour de Cassation de Paris*, 27 febbraio 1951, in R. Dalloz, 1986, n. 25.

⁵³ Cft. FRANÇILLON J., *Aspects juridiques des crimes contre l'humanité*, in *L'actualité du génocide des arméniens (Actes du colloque tenu à la Sorbonne, les 16, 17 et 18 avril 1998)*, Edipol, Créteil, 1999, p. 403. In particolare, l'autore così affermava: «*chi opta per il silenzio, per le omissioni ha una ragione in più per essere considerato negazionista*».

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

caso, per esempio, della Svizzera, il cui Tribunale Federale prima e la cui Corte Costituzionale poi, nel 2007 ha condannato il politico turco ultranazionalista Doğu Perinçek il quale, in una serie di conferenze aveva pubblicamente negato che l'impero ottomano avesse perpetrato il crimine di genocidio contro gli Armeni nel 1915, affermando che la storia del genocidio è una “menzogna internazionale”, ed accusando gli Armeni di cospirare contro lo Stato turco. Simili affermazioni portarono all'instaurazione di un procedimento penale a carico di Perinçek, conclusosi poi con una condanna definitiva ai sensi dell'art. 261-bis co. 4 del codice penale svizzero, il quale punisce “*celui qui (...) publiquement (...) nier, minimiser grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité*”, per ragioni di discriminazione razziale, etnica o religiosa. Le autorità elvetiche giustificarono la loro decisione proprio sulla base del fatto che il genocidio armeno è un evento storico riconosciuto come realmente accaduto, tanto dalla legislazione svizzera quanto dall'opinione pubblica internazionale. Il caso Perinçek, però, non si è esaurito nei confini nazionali, approdando alla Corte di Strasburgo, dove è divenuto un vero e proprio *leading case*. Il politico turco condannato dai giudici elvetici, infatti, si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo lamentando la violazione della propria libertà di espressione, così come garantita dall'art. 10 della CEDU che così statuisce:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. (...). 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica,

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario".

Dunque, dalla riportata disposizione si ricava che il diritto alla libertà di espressione può essere limitato solo qualora siano contemporaneamente soddisfatti i seguenti tre requisiti: a) la limitazione deve essere espressamente prevista dalla legge; b) la limitazione deve essere "necessaria in una società democratica"; c) la limitazione deve essere finalizzata a perseguire uno o più degli scopi indicati dall'art. 10 Cedu medesimo. Ora, partendo da questi presupposti normativi⁵⁴ e censurando il ragionamento della Corte Svizzera - il quale, come detto, faceva leva sull'accertamento storico del genocidio armeno e universale condivisione dello stesso da parte dell'opinione pubblica - la Corte Europea ha ribaltato la sentenza dei giudici elvetici (*la Cour n'est pas convaincue que le «consensus général» auquel se sont référés les tribunaux suisses pour justifier la condamnation du requérant puisse porter sur ces points de droit très spécifiques*⁵⁵), condannando quindi la Svizzera per violazione del diritto alla libertà di espressione.

La citata decisione resa il 17 dicembre 2013 dalla Corte di Strasburgo è di dirompente portata. Essa infatti si discosta dal precedente indirizzo della corte medesima sviluppato nella decisione *Garaudy c. Francia* del 2003⁵⁶, nella quale i giudici di

⁵⁴ Leggendo l'art. 10 CEDU balza immediatamente agli occhi l'estrema ampiezza e vaghezza della sua formulazione, tale da rendere l'articolo medesimo estremamente inclusivo.

⁵⁵ *Cft.* Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, II, 17 dicembre 2013, *Perinçek c. Svizzera*, ric. n. 27510/08.

⁵⁶ *Cft.* Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, IV, 24 giugno 2003, *Garaudy c. Francia*, ric. n. 65831/01.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

Strasburgo avevano all'epoca affermato la legittimità dell'incriminazione della negazione dell'olocausto del popolo ebraico. In quella vicenda, infatti, poiché lo scrittore Roger Garaudy si era reso responsabile di aver scritto un testo nel quale considerava un'esagerazione l'utilizzo del termine “genocidio”, metteva in discussione il numero delle vittime dell'olocausto nonché il senso dell'espressione “soluzione finale” e l'esistenza stessa delle camere a gas⁵⁷, la Corte concluse che «*Non vi è dubbio che negare la realtà dei fatti storici chiaramente accertati, come l'Olocausto, come fa il ricorrente nel suo libro, non costituisce in alcun modo un lavoro di ricerca storica che possa avvicinarsi ad una ricerca della verità*⁵⁸». E' evidente, allora, il mutato orientamento: se con la sentenza Garaudy, nel 2003, la Corte riconduceva espressamente la condanna ad un comportamento contrario alla “verità” storicamente accertata, con la successiva pronuncia Perinçek, dieci anni più tardi, il medesimo consesso giudicante smentisce se stesso, ritenendo che non possa essere passibile di condanna colui il quale abbia espresso opinioni atte a disconoscere l'accadimento di eventi storici, se detta condanna si fonda su interpretazioni terminologiche (nel caso di specie, il concetto di “genocidio”) la cui semantica viene ricondotta meramente alla comune percezione (“*consensus général*”), a pena - ovviamente - di violare il diritto alla libertà di espressione di costui. Tale ultimo orientamento è stato poi ulteriormente confermato dalla *Grand Chambre*, chiamata dal governo Svizzero

⁵⁷ Cft. GARAUDY R., *Le Mythes fondateurs de la politique israélienne*, Broché, Paris, 1996.

⁵⁸ Passo originale: "*il ne fait aucun doute que contester la réalité de faits historiques clairement établis, tels que l'Holocauste, comme le fait le requérant dans son ouvrage, ne relève en aucune manière d'un travail de recherche historique s'apparentant à une quête de la vérité*".

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

a pronunciarsi in riesame sul medesimo caso Perinçek, nella recentissima pronuncia del 15 ottobre 2015. In quest'ultima occasione, segnatamente, la Corte di Strasburgo ha affermato che «*Il contesto non era tale da portare automaticamente a presumere che le affermazioni di Mr P. relative agli eventi del 1915 promuovessero un programma razzista ed antidemocratico, e non c'era abbastanza evidenza del fatto che fosse questo il caso*⁵⁹». Da ciò può inferirsi che - a giudizio della CEDU - la libertà di espressione può sì essere delimitata, ma soltanto al ricorrere di specifiche circostanze, vale a dire esclusivamente nei casi di cui l'esercizio di detta libertà contrasti con altri principi fondamentali propri di un ordinamento democratico, tra i quali rientra ovviamente anche l'avversione all'odio ed al razzismo. La citata decisione della CEDU è importante anche per il fatto che la formulazione dell'art. 10 della Convenzione avrebbe consentito al supremo consesso anche di deliberare in maniera diametralmente opposta a quanto invece fatto. La Corte, pertanto, ha optato per un'interpretazione ben precisa della norma: un'interpretazione anche politica - se si preferisce - che qualifica la portata normativa dell'art. 10 citato ed evidenzia l'importanza del c.d. "diritto vivente".

Orbene, il Tribunale di Torino⁶⁰, il Tribunale di Roma⁶¹, la Corte di Cassazione⁶² nonché i più recenti orientamenti della Corte di

⁵⁹ Passo originale: "*the context did not require automatically to presume that Mr Perinçek's statements relating to the 1915 events promoted a racist and antidemocratic agenda, and there was not enough evidence that this had been the case*".

⁶⁰ Tribunale di Torino, 27 novembre 2008, n. 7881 (cit.).

⁶¹ Tribunale di Roma, Ufficio Indagini Preliminari, n. 884/2013 (cit.).

⁶² Cass. Pen., 28 marzo 2008, n. 13234 (cit.).

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

Strasburgo⁶³ sembrano andare verso un'unica direzione, vale a dire:

i) i tribunali non sono luoghi in cui è possibile accertare verità storiche;

ii) non è possibile emettere sentenze di condanna avverso soggetti responsabili di negare, implicitamente o esplicitamente, la verifica di eventi storici;

iii) è possibile condannare qualcuno, senza ledere il suo diritto alla libertà di espressione, soltanto qualora le opinioni di costui orientate a negare un fatto storico possano costituire “propaganda” (e dunque cercare consensi che lascino presagire conseguenze concrete, come per esempio l'associazionismo) ovvero possano essere qualificate come razziste ovvero ancora come inneggianti all'odio (ed in generale come comunque lesive di una posizione giuridica altrui).

Questo orientamento trova ancora conferma anche in una interessantissima pronuncia del *Tribunal Constitucional* spagnolo il quale, nel 2007, dichiarò incostituzionale l'art. 607 comma 2 del *Código Penal* attraverso cui l'Ordinamento giuridico iberico puniva sia la negazione sia la giustificazione del genocidio. In particolare, i supremi giudici spagnoli hanno operato un'importante distinzione tra il comportamento di “giustificazione” del genocidio - il quale «equivale a “*incitación indirecta*” a la comisión de delitos de genocidio» e pertanto è da considerarsi contrario ai valori della Costituzione e dunque penalmente rilevante - ed il mero comportamento di “negazione” del fatto che il genocidio sia storicamente avvenuto. Quest'ultima

⁶³ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, II, 17 dicembre 2013, *Perinçek c. Svizzera*, ric. n. 27510/08 (cit.), così come confermata dalla *Grand Chambre* il 15 ottobre 2015 (cit.).

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

circostanza, per il citato *Tribunal Constitucional*, a patto che sia asettica (priva cioè di giudizi di valore), non può affatto essere considerata contraria alla Costituzione e di conseguenza non può mai portare all'applicazione di sanzioni penali senza che ciò costituisca «*injerencia en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión*»⁶⁴.

Concludendo, dall'analisi appena condotta, pare potersi affermare che, per la giurisprudenza dominante, la negazione di un fatto storico non possa mai “in sé” costituire motivo di illecito, e dunque tale circostanza andrebbe considerata generalmente come un legittimo esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Senonché detta negazione diviene illecita laddove la stessa finisce per essere lesiva di altrui posizioni soggettive meritevoli di tutela. Tali lesioni identificheranno quindi precipue fattispecie di illecito tassativamente individuate dal diritto, e saranno quindi queste ultime ad operare come limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, giustificando l'ingerenza del potere giudiziario nella sfera privata di questa libertà.

⁶⁴ In particolare, nella citata sentenza del *Tribunal Constitucional*, la Corte ha affermato: «*Va notato che la mera diffusione delle conclusioni circa l'esistenza di alcuni fatti, senza dare giudizi di valore su di loro o la loro anti-giuridicità, influenza il campo della libertà scientifica riconosciuta nella lettera b) dell'art. 20.1 CE. Come dichiarato nel STC 43/2004, del 23 marzo, la libertà scientifica, nella nostra Costituzione, gode di una protezione maggiore rispetto alla libertà di espressione e di informazione, e ciò si rinviene nel fatto che "solo in questo modo si rende possibile la ricerca storica, che è sempre, per definizione, controversa e discutibile, per erigersi attorno ad affermazioni e giudizi di valore sulla cui verità oggettiva è impossibile raggiungere una piena certezza, è così che questa incertezza circostanziale al dibattito storico rappresenta ciò che è più importante, rispettabile e degno di tutela per il ruolo chiave che svolge nella formazione di una coscienza storica adeguata alla dignità dei cittadini di una società libera e democratica*».

2.2: Il rapporto tra la libertà di cronaca e la verità. Aspetti generali

Un altro delicatissimo problema attinente al rapporto tra libertà di espressione e verità è quello che si manifesta in un peculiare esercizio di detta libertà, vale a dire quello di cronaca giornalistica. A ben vedere, la libertà di espressione nasce proprio come libertà di stampa. Ed infatti già nell'esperienza pre-costituzionale, l'art. 28 dello Statuto Albertino aveva espressamente sancito che «*La Stampa sarà libera*» anche se, continuando, la medesima disposizione si affrettava a sottolineare che «*una legge ne reprime gli abusi*» (...) e che «*le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo*». La “Legge che ne reprime gli abusi”, invocata dal prefato art. 28, fu poi appositamente emanata il 26 marzo del 1848 e rubricata “Editto Albertino sulla stampa”. Tale legge prevedeva obblighi generali a cui tutta la stampa doveva attenersi ed obblighi speciali appositamente individuati per talune determinate categorie di stampa⁶⁵. Successivamente, in epoca costituzionale, il principale

⁶⁵ L'editto era preceduto da un preambolo che così recitava: «*La libertà di stampa che è necessaria guarentigia delle istituzioni di un ben ordinato Governo rappresentativo, non meno che precipuo istromento d'ogni estesa comunicazione di utili pensieri, vuol essere mantenuta e protetta in quel modo che meglio valga ad assicurarne i salutari effetti. E siccome l'uso della libertà cessa dell'essere propizio allorchè degenera in licenza, quando invece di servire ad un generoso svolgimento di idee, si assoggetta all'impero di malaugurate passioni, così la correzione degli eccessi debbe essere diretta e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria.*

Mossi Noi da queste considerazioni, dopo di avere nello Statuto fondamentale dichiarato che la stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive, Ci siamo disposti a stabilire le regole colle quali si abbia a tenere nei Nostri Stati l'esercizio di quella libertà. E mentre si è per Noi inteso che la presente legge ritraesse in ogni sua parte dei sovraespsti principii, abbiamo voluto che il sistema di repressione in essa contenuto si conformasse quanto più fosse possibile alle disposizioni del vigente Nostro Codice Penale, evitando così la non

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

riferimento normativo in tema di libertà di espressione diventa invece l'art. 21 Cost. per il quale «*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*» Nel prosieguo, anche questo articolo accenna precipuamente alla stampa, sancendo che questa «*non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure*» salvo prevedere anch'essa che «*la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni*».

Di analogo tenore sono infine anche due recenti disposizioni normative sovranazionali, precisamente l'art. 10 CEDU⁶⁶ e l'art. 11 della “Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.”⁶⁷.

Orbene è di chiara evidenza come, da oltre un secolo e mezzo, gli ordinamenti giuridici “occidentali” muovano verso il riconoscimento del diritto alla libertà di espressione, a partire proprio dal riconoscimento della libertà di stampa. Sennonché i

necessaria deviazione dalla legge comune, e che nel modo di amministrare la giustizia sui reati della stampa entrasse l'elemento dell'opinione pubblica saggiamente rappresentata.

Epperò per il presente Editto, sulla relazione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, avuto il parere del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue».

⁶⁶ ART. 10 CEDU: «1. *Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».*

⁶⁷ « 1. *Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati».*

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

medesimi ordinamenti sono altresì orientati alla repressione di abusi e violazioni dei predetti diritti. Ma quando l'esercizio della libertà di espressione - in particolare, nella forma della libertà di stampa - costituisce un abuso sanzionabile dal diritto e quando invece costituisce legittima espressione dello stesso? Ai fini dell'analisi del rapporto intercorrente tra libertà di espressione e verità, è opportuno restringere il campo d'indagine e riformulare la questione nei termini seguenti: è possibile qualificare come abuso la cronaca di fatti non corrispondente alla verità storica? L'interrogativo assume significato anche alla luce del fatto che - come già detto - la verità storica è sempre contingente e non può mai costituire oggetto di accertamento giudiziale. La contingenza della verità storica è del resto resa evidentissima in una splendida opera di Jorge Luis Borges, ossia il racconto "*Pierre Menard, autore del Don Chisciotte*"⁶⁸. Pierre Menard è - nell'opera di Borges - un fantomatico scrittore francese a cui venne l'assurda idea di scrivere il "*Don Chisciotte*", opera evidentemente già composta da Cervantes nel XVII secolo e peraltro a lui nota. Menard, fortemente intenzionato nella sua assurdità, giunge così a riprodurre letteralmente e fedelmente il "*Don Chisciotte*", realizzando un doppio, perfettamente uguale all'originale, che però - proprio per questo - dissolve l'originale stesso. L'obbiettivo di Borges è allora quello di dimostrare che le parole sono destinate ad assumere significati diversi col passare del tempo e il susseguirsi degli eventi. Una frase, in particolare, è rivelatrice di ciò, e segnatamente: «... *la verità, la cui madre è la storia, emula del tempo, deposito delle azioni, testimone del passato, esempio e notizia del presente, avviso dell'avvenire*». Questa frase, presente

⁶⁸ Cft. BORGES J. L., *Pierre Menard, autore del Don Chisciotte*, in *Finzioni*, Adelphi, 2003.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

con le stesse parole sia nello scritto di Cervantes⁶⁹, sia in quello immaginario di tale Menard - dice Borges - finisce per assumere significati diversi, e cioè: mentre «*nel secolo XVII, scritta dall'ingegno lego Cervantes, quest'enumerazione è un mero elogio retorico della storia (...)*»; in Menard, invece, essa afferma con forza un concetto nuovo, ossia che «*la storia (è, ndr) madre della verità; l'idea è meravigliosa. Menard, contemporaneo di William James, non vede nella storia l'indagine della realtà, ma la sua origine. La verità storica, per lui, non è ciò che avvenne, ma ciò che noi giudichiamo che avvenne⁷⁰*». La bellissima narrazione di Borges apre ad una riflessione: e se anche oggi la verità storica non fosse altro che “ciò che giudichiamo che avvenne”? E chi sarebbe legittimato ad esprimere questo così importante giudizio? Forse l'opinione pubblica (il «*consensus général*» a cui fece appello la Corte Svizzera per condannare Perinçek, salvo poi essere smentita dalla Corte Europea)? Non di certo i giudici, tant'è che - come già ricordato - l'ordinamento non assegna al tribunale il «*potere di accertare la storia e quindi le esatte ragioni politiche e sociali che muovono l'umanità*». La condanna di un cronista per aver violato la verità storica, dunque, non appare ragionevole, poiché presupporrebbe un raffronto tra il “giudizio su ciò che avvenne” reso nella cronaca con il “giudizio su ciò che avvenne” reso da una verità storica contingente, mutevole e dunque inafferrabile. Ad ogni modo, numerosissimi sono i casi in cui questo problema si ripresenta nella realtà e sul quale le Corti sono chiamate comunque a pronunciarsi.

⁶⁹ Cf. CERVANTES M. D., *Don Chisciotte della Mancia*, parte I, cap. IX.

⁷⁰ BORGES J. L., *Pierre Menard, autore del Don Chisciotte*, in *Finzioni*, Adelphi, 2003, pp. 44-45.

Da ciò la necessità, anche questa volta, di indagare su come la giurisprudenza si muova su un campo filosofico-giuridico estremamente precario. Analizzando la dottrina e la giurisprudenza, si cercherà così di capire se - come per i casi di “negazionismo” - il concetto di “verità” possa in qualche modo limitare il “diritto di cronaca”, che rappresenta senz'altro uno degli aspetti più peculiari dell'esercizio della libertà di espressione.

2.2.1: Il rapporto tra la libertà di cronaca e la verità. Casi giurisprudenziali

Nel 1984, la Corte di Cassazione tentò di prendere di petto la questione relativa al rapporto tra libertà di cronaca e verità, con una sentenza che divenne appunto successivamente nota come “sentenza decalogo”, statuendo in particolare che:

«il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell'art. 21 Cost. (...) è legittimo quando concorrano le seguenti tre condizioni:

- 1) utilità sociale dell'informazione;*
- 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti;*
- 3) forma “civile” della esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti»⁷¹.*

Tre, dunque, sarebbero le regole cui il giornalista è chiamato ad attenersi nella redazione (e poi nella pubblicazione) della notizia: utilità sociale dell'informazione; verità dei fatti; civiltà della

⁷¹ Corte Cass., I civ., 18 ottobre 1984, n. 5259.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

forma. Ma - ammesso che sia chiaro il concetto di “utilità sociale” e di “civiltà della forma” - cosa bisogna invece intendere per “verità dei fatti”? E' la stessa Corte, nella medesima pronuncia, a fornire una prima risposta:

«La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è “mezza verità” (o comunque, verità incompleta): quest’ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa».

Al modestissimo parere di chi scrive, la soluzione giurisprudenziale appena proposta non può essere condivisa. Essa infatti innanzitutto non appare esaustiva, limitandosi ad ammonire il dolo o la colpa di chi, pur riportando nella notizia fatti “veri”, ne tralascia degli altri, forzando così artatamente il senso degli accadimenti nel loro complesso. Peraltro, la Corte tratta il concetto di verità quasi fosse un dato oggettivo, scorrendo di notizia “vera” e di notizia “falsa” con eccessiva leggerezza semantica. E tant'è, se da un lato è certamente condivisibile l'assunto per il quale il comportamento doloso di nascondere fatti conosciuti possa essere sanzionato, dall'altro lato invece non si comprende quando per la Corte medesima un fatto possa dirsi “vero” e quando viceversa possa dirsi “falso”. Ancora, appare altrettanto evidente come la condanna di colui il quale abbia assunto il comportamento doloso di celare fatti conosciuti al solo fine di ingannare ovvero di rappresentare una realtà distorta,

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

debba fondarsi su fattispecie penali ben definite e predeterminate (quali, per esempio, la discriminazione razziale, l'incitamento all'odio, la propaganda, etc.) e non già su un mero ed aleatorio giudizio di “non-veridicità”.

Da ciò le perplessità attorno ad una pronuncia che, ad ogni modo, si dimostra importante perché decisa ad intervenire per la prima volta con decisione su un argomento che alimenta continuamente dubbi interpretativi, qual è appunto il rapporto tra libertà di cronaca e verità.

Ventotto anni dopo, nel 2012, la Corte di Cassazione torna ad affrontare la questione, in una pronuncia altrettanto importante che porta addirittura alla condanna di un giornalista⁷².

La vicenda riguarda il caso di un aborto avvenuto, nel 2007, in un ospedale torinese, procurato su una ragazza-madre di appena tredici anni con alle spalle una vita familiare e personale già piuttosto travagliata. Ed infatti la giovane, di origini peruviane, orfana, era stata adottata in Italia dopo aver vissuto in diversi orfanotrofi nei quali aveva subito anche diversi episodi di violenza; adottata all'età di 8 anni, aveva poi visto separarsi i genitori adottivi dopo pochi anni ed il nuovo stress psicologico l'aveva spinta a cedere all'alcool ed alla droga. Rimasta incinta, si giunse all'intervento abortivo con l'assenso - nel rispetto delle norme di legge - della madre e del giudice tutelare, ma ciò si ripercosse ancora una volta negativamente sulla sua fragile stabilità psicologica, tanto da dover essere da lì a poco ricoverata per esaurimento nervoso.

La notizia diviene di pubblico dominio, sollevando aspri dibattiti su temi sociali delicatissimi, quali appunto l'aborto e

⁷² Cass. Civ., V, n. 41249/2012.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

l'autodeterminazione degli adolescenti. Un quotidiano, in particolare, si schierò apertamente in maniera contraria all'aborto, soprattutto per le modalità con cui esso venne perpetrato, modalità che non tennero conto - secondo quanto affermato dalla testata giornalistica in questione - della volontà della ragazza, fondandosi invece esclusivamente sulla volontà di terzi, quali appunto la madre ed il giudice tutelare. Così, segnatamente, riportava l'articolo in questione:

«Una adolescente di Torino è stata costretta dai genitori a sottomettersi al potere di un ginecologo che, non sappiamo se con una pillola o con qualche attrezzo, le ha estirpato il figlio e l'ha buttato via. Lei proprio non voleva. Si divincolava (...). I genitori (...) hanno deciso che il bene della figlia fosse: aborto. (...) Un magistrato allora ha ascoltato le parti in causa e ha applicato il diritto – il diritto! – decretando: aborto coattivo. (...) padre, madre, medico e giudice per una volta alleati e concordi. Stato e famiglia uniti nella lotta. (...) se ci fosse la pena di morte, e se mai fosse applicabile in una circostanza, questo sarebbe il caso. Per i genitori, il ginecologo e il giudice. Quattro adulti contro due bambini. Uno assassinato, l'altro (l'altra, in realtà) costretto alla follia. (...) Qui ci si erge a far fuori un piccolino e a straziare una ragazzina in nome della legge e del bene. (...) Abbiamo udito qualcosa di simile a proposito di lager nazisti e di gulag comunisti. Ma che questo sia avvenuto in Italia e che abbia menti pronte a giustificarlo è orribile⁷³».

A queste affermazioni non rimase indifferente Giuseppe Cocilovo, allora giudice tutelare del Tribunale di Torino, che querelò il direttore Sallusti e con lui il redattore del quotidiano *Libero*, Andrea Monticone. Iniziano così le vicende giudiziarie che giunsero fino in Cassazione, ove la Suprema Corte rigettando il ricorso proposto dagli imputati, ha confermato di fatto la sentenza della Corte d'Appello di Milano con la quale, tra l'altro, Sallusti veniva condannato per diffamazione ad un anno e due mesi di reclusione, senza neppure la sospensione condizionale della pena,

⁷³ L'articolo è stato pubblicato il 18.02.2007 sul quotidiano *Libero*, p.1, foglio 1 e 2, ed è stato intitolato *Il dramma di una tredicenne. Il giudice ordina l'aborto. La legge più forte della vita.*

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

benché la condanna fosse inferiore ai due anni di reclusione e l'imputato fosse incensurato.

Le motivazioni della sentenza sono numerose. Tra esse, spicca un paragrafo certamente interessante per il tema trattato in questo lavoro, così intitolato dall'estensore: *“La libertà di opinione e la verità dei fatti”*. In esso, la Corte di Cassazione ha affermato che, sebbene sia assolutamente legittimo assumere una determinata posizione critica facendo leva su un complesso di principi e valori che sono *«sedimenti nella coscienza e nella memoria dell'uomo»*, e sebbene ancora *«rientra nella libera manifestazione del pensiero censurare, secondo il medesimo complesso di principi e di valori, il provvedimento del giudice»*, l'articolo in questione va censurato perché *«ha come premessa e base storica fatti mai avvenuti e mai commessi»*. Proprio questo substrato di falsificazioni della realtà, emerso come verità processuale, renderebbe quindi illegittima la posizione critica del giornalista, la quale pertanto si pone *«in contrasto con il diritto positivo che (...) giustifica e tutela la critica su fatti veri e non su fatti creati e utilizzati come espediente per aggredire onore e reputazione di chi professi e pratici idee non condivise»*. Di conseguenza, proprio perché nel processo è stato accertato che l'articolo in questione è il risultato di una falsificazione dei fatti, il giornalista pare non poter invocare tutela ai sensi del diritto costituzionale alla libertà di espressione; piuttosto, poiché le espressioni dallo stesso utilizzate nella sua arbitraria ricostruzione fattuale offendono pubblicamente la reputazione altrui, lo stesso sarà invece penalmente perseguito per il reato di diffamazione. Così infatti, sul punto, conclude la Corte: *«Questa condotta diffamatoria, di forte e reiterato spessore lesivo, non può trovare alcuna giustificazione all'interno del*

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

diritto positivo, costruito da norme costituzionali e da norme di legge, scandite secondo una razionale comparazione e una equilibrata gerarchia di valori (...)».

Si noti come la Corte giunga alla condanna del ricorrente seguendo un *iter* logico paradigmatico ineccepibile, che coincide con una precisa ricostruzione dei fatti di causa: proprio questo meccanismo ha permesso infatti alla Corte di sancire come “provata” la condotta diffamatoria del ricorrente e, di conseguenza, giungere alla condanna. Autorevolissima dottrina afferma che con il termine “prova” si indica proprio «*l'insieme degli elementi, delle procedure e dei ragionamenti per mezzo dei quali quella ricostruzione viene elaborata, verificata e confermata come vera*»⁷⁴. E ciò è quanto è stato fatto dalla Cassazione nella prefata sentenza, per giungere alla condanna del ricorrente. Meno rigoroso sotto l'aspetto giuridico appare invece il richiamo della Corte all' “*equilibrata gerarchia di valori*” che ordinerebbe l'ordinamento. Detta affermazione, in effetti, presenta quantomeno inequivocabili segni d'anacronismo giuridico laddove una struttura gerarchica di norme e di valori, appunto, non può più essere al giorno d'oggi considerata cristallizzata ed univocamente accettata, specie con riferimento all'influenza esercitata dal diritto comunitario ed internazionale sul diritto interno. Si va, in sostanza, verso un'organizzazione giuridica (e, più in generale, sociale) di tipo “eterarchico” per la quale «*non è più il sacro che governa dall'alto in basso (e) non ha più senso parlare di valori assoluti*»⁷⁵. Sicché il richiamo effettuato dalla

⁷⁴ TARUFFO M., *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 63.

⁷⁵ FOERSTER H. V., PÖRKSEN B., *La verità è l'invenzione di un bugiardo. Colloqui per scettici*, Meltemi, Roma, 2001, p. 83.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

Corte sembrerebbe più che altro teso a trovare una sorta di *captatio benevolentia* dell'opinione pubblica che non a dare effettivo peso giuridico ad una condanna già di per sé giuridicamente sacrosanta, in quanto appunto processualmente provata.

Quanto poi più precisamente al rapporto che intercorre tra libertà di espressione e verità, va ancora rilevato come, nella citata sentenza, si ravvisa un abuso nell'esercizio di detta libertà. Per “abuso del diritto” può intendersi “*una ipotesi in cui l'attribuzione di un certo diritto, effettuata in via generale ed astratta dall'ordinamento, finisce per disattendere nel caso concreto le finalità che la giustificano, o comunque finisce con il determinare una situazione che l'ordinamento non dovrebbe tollerare (in considerazione di qualche criterio di valutazione)*”⁷⁶: in sostanza, esso rappresenta un “*fallimento della programmazione normativa*”⁷⁷ ravvisabile anche nel caso di specie, laddove l'attribuzione del diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero può “degenerare” fino a configurare fattispecie di illiceità a cui l'ordinamento ricollega determinate sanzioni. Insomma, ancora una volta - come visto anche nei caso di negazione di un fatto storico - l'illiceità e la sanzione non vengono ricollegati alla mera constatazione che vi sia stato un abuso nell'esercizio di un diritto, bensì al fatto che quell'abuso configuri una determinata fattispecie penalmente rilevante. Anzi, proprio la configurazione dell'illecito determina l'abuso del diritto: ciò a conferma del fatto

⁷⁶ PINO G., *L'abuso del diritto tra teoria e dogmatica (precauzioni per l'uso)* in MANIACI G. (a cura di), *Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 116.

⁷⁷ GAMBARO A., *Abuso del diritto* (s.v.), in *Enc. Giur. Treccani*, vol. I, Roma, 1998, 1.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

che sono le singole fattispecie penali ad imporsi come limiti alla libertà di espressione.

Ciò trova conferma anche in una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione per la quale «*in tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato*⁷⁸». La sentenza appena citata - n. 50099/2015 - ha ad oggetto il caso di un uomo condannato in secondo grado per diffamazione per avere quest'ultimo, in particolare, in una lettera indirizzata a più destinatari, offeso la reputazione di un funzionario pubblico, con attribuzione a costui della prospettazione di fatti ingannevoli, con finalità di raggirio, al fine di far desistere il primo dalla richiesta di rettifica di una domanda amministrativa e dalla presentazione di un ricorso al Tar. La lettera conteneva “*termini aspri*” nei confronti del funzionario pubblico, e sebbene detti termini sono stati interpretati dalla Corte d'Appello di Torino come sintomatici di una condotta diffamatoria, la Cassazione non è invece di questo parere, ribaltando la sentenza d'Appello e ritenendo segnatamente che - al di là del linguaggio da costui utilizzato - l'uomo non trasmodava «*in un gratuito attacco alla persona del destinatario, in quanto tale, (bensì essi, ndr) rappresentano null'altro che una elaborazione critica della vicenda, certo non limpida, in ragione della specifica condizione dell'imputato, ma non avulsa, quantomeno sul piano soggettivo, dal contesto procedimentale in cui si inserisce*». Dunque, i “*toni aspri*” utilizzati dall'imputato sono stati considerati leciti dalla Corte di Cassazione perché

⁷⁸ Cass. Pen., V, n. 50099/2015.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

rappresentanti un *elaborazione critica della vicenda*: in quanto tali essi rientrano dunque nei limiti dell'esercizio della libertà di espressione e non configurano invece una condotta diffamatoria.

Detta pronuncia, peraltro, non rappresenta un *novum* nell'indirizzo giurisprudenziale: essa infatti trova fondamento anche in altre e precedenti sentenze, come *e.g.* la n. 23579 del 17 febbraio 2014, nella quale la Corte aveva ritenuto non punibile l'imputato che nel caso di specie aveva utilizzato espressioni aspre e polemiche: segnatamente, la Cassazione ha statuito sussistente l'esimente di cui all'art. 51 c.p.⁷⁹ poiché dette espressioni erano preordinate *al ripristino di comportamenti corretti* e non rappresentavano pertanto *aggressioni gratuite*.

Da quanto detto, è possibile concludere che, nel rapporto tra libertà di cronaca e verità, quest'ultima non rappresenta di per sé un limite alla prima, nel senso che non è sufficiente riportare una notizia falsa per incorrere in una sanzione dell'ordinamento giuridico. La sanzione infatti scatterà se e solo se la notizia accertata giudizialmente come falsa sarà altresì idonea a ledere una posizione giuridica altrui, riconosciuta e tutelata dall'ordinamento. Parimenti, il lessico utilizzato nella notizia da parte dell'autore della stessa, potrà anche avere connotati di particolare asprezza, a condizione però che lo stesso non si traduca in una mera aggressione verbale, bensì costituisca una critica, ovvero – secondo il concetto di “critica” accolto dalla Corte

⁷⁹ Art. 51 c.p.: *L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde altresì del reato chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue un ordine legittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.*

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

di Cassazione italiana – sia volto a spronare il ripristino di comportamenti considerati socialmente corretti. E ciò anche per il fatto che «*la stampa svolge un ruolo importante in una società democratica: se non deve oltrepassare certi limiti, inerenti in particolare alla tutela della reputazione e ai diritti altrui, essa ha nondimeno il compito di comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità, informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale, ivi comprese quelle relative alla giustizia*»⁸⁰.

Tutto quanto detto finora vale certamente con riferimento al rapporto tra libertà di espressione e verità nel contesto sociale materiale o, se vogliamo, tradizionale. Nell'ambito dell'ambiente digitale, invece, tale rapporto è caratterizzato dal fenomeno delle *fake news*, ossia le notizie non vere che trovano ampia diffusione *online*, e sarà oggetto del paragrafo seguente.

3. Le “fake news”. Il rapporto tra libertà di espressione e verità alla luce delle nuove tecnologie della comunicazione. Cenni

Con l'avvento delle nuove tecnologie della comunicazione, il rapporto tra libertà di espressione e verità si è arricchito di nuove configurazioni, delle quali la più significativa è probabilmente quella che fa riferimento al fenomeno delle cc. dd. *fake news*, ossia la volontaria diffusione di notizie false su *internet* e, in particolare, sui *social network*.

Ci si chiede allora, al riguardo, se questo fenomeno possa essere inteso come espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero oppure no. Ancora più in particolare ci si chiede se la diffusione di *fake news*, al di là della lesione di una qualche

⁸⁰ Così si è espressa la Corte di Giustizia Europea nel caso *De Haes e Gijssels c. Belgio*, 24 febbraio 1997.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

situazione giuridica imputabile al soggetto direttamente coinvolto dalla notizia falsa, possa ledere diritti o interessi della collettività che apprende passivamente la notizia falsa. Ed invero, se il fenomeno delle *fake news* nell'ambiente digitale tutto sommato non si discosta molto negli effetti dall'ordinaria diffusione di una notizia falsa nell'ambiente materiale, sicuramente diverso è invece l'impatto che detta notizia ha sull'opinione pubblica complessivamente intesa. Né si può con troppa facilità assimilare gli *internauti* "bugiardi" ai cronisti che riportano il falso perché, per quanto ampia è la platea di entrambi i potenziali lettori, soltanto i giornalisti sono "professionisti della notizia", mentre la notizia diffusa dagli *internauti* è più vicina ad una sorta di "*vox populi*" che si propaga in una piazza, con la particolarità che *internet* rende perpetua la possibilità di apprendere la notizia medesima. Ma andiamo con ordine.

Come per la diffusione di notizie false nell'ambiente materiale, anche nell'ambiente digitale il "bugiardo" rischia di porsi fuori dalla tutela apportata dal diritto alla libertà di espressione esponendosi alla possibile commissione di illeciti o, peggio, di reati, che – come dicevamo – ineriscono direttamente alla lesione di una situazione giuridica altrui precipuamente individuata e tutelata dall'ordinamento: la diffusione di una notizia falsa, cioè, ben potrebbe ledere l'altrui onore e dunque configurare il reato di diffamazione (anche aggravata), per esempio. Questo aspetto però sarà affrontato nel capitolo successivo allorché sarà trattato del rapporto tra libertà di espressione e appunto il diritto all'onore. In queste pagine invece s'intende soffermarsi sugli effetti giuridici determinati dalla diffusione in sé della *fake news*, al fine di verificare se (oltre anche alle ipotesi dei reati di

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

procurato allarme o di abuso di credulità popolare, i quali trovano regolamentazione nel codice penale e dunque in una normativa che, sebbene pensata per le fattispecie tradizionali, ben può essere applicata anche alle fattispecie tipiche dell'ambiente digitale) la collettività possa essere tutelata nel nome di una sorta di vero e proprio “diritto alla verità”.

Quella dell'esistenza di un “diritto alla verità” è questione antica e controversa, sulla quale famosa è la presa di posizione tra Kant e Constant. Il celebre filosofo tedesco propone di considerare la verità come un “dovere morale”, secondo l'imperativo categorico *“agisci soltanto secondo quella massima per mezzo della quale puoi insieme volere che essa divenga una legge universale”*⁸¹. E' questa una posizione assai intransigente che – se rispettata in modo rigoroso, come richiesto dalla categoricità dell'imperativo kantiano – porta a situazioni umanamente paradossali: per esempio, se un nostro amico si nascondesse in casa nostra per sfuggire a degli assassini che lo cercano e questi ultimi, recandosi presso la nostra abitazione, ci chiedessero se all'interno vi si nascondesse la vittima che vorrebbero uccidere, e noi, al fine di salvarle la vita dicessimo che ella non si trova in casa, staremmo violando il dovere di dire la verità! L'intransigenza della posizione kantiana è stata criticata e poi smussata dal filosofo francese Constant secondo cui i principi morali per essere applicati al caso concreto necessitano di “principi intermedi”, di regole cioè che ne consentano l'applicazione. Kant, dunque, secondo Constant, avrebbe errato nell'aver formulato un principio morale senza il sostegno di regole che ne consentissero l'applicazione pratica nell'ordinamento. In particolare, così si esprime Constant:

⁸¹ KANT I. *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, 1785, p. 75, tr. it. *Fondazione della metafisica dei costumi*, Laterza, Roma-Bari 2013.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

“il principio morale per cui dire la verità è un dovere, se assunto in modo assoluto e isolato, renderebbe impossibile ogni forma di società. Ne abbiamo la prova nelle immediate conseguenze che un filosofo tedesco ha tratto da questo principio, arrivando a pretendere che persino di fronte a degli assassini che vi chiedessero se il vostro amico, che loro stanno inseguendo, non si sia rifugiato in casa vostra, la menzogna sarebbe un crimine”⁸².

Secondo Constant, allora, vi è un dovere alla verità solo dinanzi ad un qualcuno che possa vantare un diritto alla verità: così che, applicando il principio intermedio per il quale *“nessuno ha diritto ad una verità che nuoce ad altri”*, Constant giunge a redimere colui che mente per salvare la vita altrui.

Quanto al rapporto tra libertà di espressione e verità però, resta il dubbio sul se la collettività indifferenziata degli internauti possa davvero vantare un “diritto alla verità”. Se consideriamo che una *fake news* ha finalità spesso fraudolente (fomentare l’odio, aizzare la folla, etc.) e che la verità, se invece rivelata, non avrebbe portato nocimento a nessuno (ma semmai avrebbe giovato alla collettività), forse si potrebbe affermare che un diritto alla verità potrebbe effettivamente esistere. Peraltro, la verità è stata in alcuni casi in maniera espressa considerata un diritto, seppure con precipuo riferimento alla conoscenza pubblica dei grandi crimini della storia. Ciò è quanto si evince anche da alcuni documenti ufficiali delle Nazioni Unite, e in particolare dal seguente passo:

“Tutti hanno l’inalienabile diritto di conoscere la verità sui fatti passati e sulle circostanze e le ragioni che, attraverso casi rilevanti di gravi

⁸² CONSTANT DE REBEQUE B. H., *De réactions politiques* (1797), in Kant I., Constant. B., *Il diritto di mentire* (Mori Carmignani S., a cura di), Passagli Editore, Firenze, 2008.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

*violazioni di diritti umani, hanno portato a commettere crimini aberranti. L'esercizio pieno ed effettivo del diritto alla verità è essenziale per evitare che tali fatti possano ripetersi in futuro*⁸³.

La questione comunque, ad avviso di chi scrive, resta piuttosto aperta e controversa, quanto meno per la sua portata, talmente ampia da racchiudere situazioni molto differenti tra loro: non si tratta infatti soltanto di negazionismo “*online*”, ma soprattutto di disinformazione su argomenti di vario genere, aventi importanti implicazioni politiche, morali, etiche, sociali, storiche, etc.

Il fenomeno delle *fake news*, intese come notizie false artatamente immesse nel circuito del *web* al fine di orientare un certo tipo di comunicazione, è oggi molto diffuso, tanto da sollevare in alcuni la necessità di richiedere un intervento legislativo *ad hoc*. Ad oggi, infatti, in Italia (così come nella maggior parte degli ordinamenti democratici), non esiste una normativa specifica in materia, anche probabilmente per il timore di rendere meno democratico un sistema (quello del *web*) che pretende di essere il *non plus ultra* della democrazia, avendo riportato “*le funzioni scettico-critiche (...) nelle mani degli individui*”⁸⁴ ed avendo così reso possibile “*un nuovo rapporto con la parola verità*”⁸⁵.

Ad ogni modo, il dilagare del fenomeno ha destato l'interesse degli ordinamenti e così, per esempio, proprio nel Parlamento italiano è ad oggi al vaglio il Disegno di Legge “Gambaro”, rubricato: “*Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare*

⁸³ JOINET L., *Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political)*, Final Report, Annexe I, Principle 1, United Nations Documents, E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev. 1, 2 ottobre 1997.

⁸⁴ D'AGOSTINI F., *Introduzione alla verità*, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, pp.339-340.

⁸⁵ RODOTA' S., *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2015, p.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

l'alfabetizzazione mediatica”, il quale, mediante l'introduzione di due nuovi articoli nel codice penale, intenderebbe punire “*chiunque pubblici o diffonda notizie false, esagerate o tendenziose [...] attraverso social-media o altri siti che non siano espressione di giornalismo online*”. Come prevedibile, ciò ha suscitato lo sdegno di una larga parte dell'opinione pubblica che considera il testo incostituzionale ed incline a derive autoritarie.

Al fenomeno delle “*fake news*” però non resta indifferente neppure il Parlamento Europeo che, con la recente risoluzione del 15 giugno 2017 sulle piattaforme *online* e il mercato unico digitale, ha avuto modo di esortare il legislatore europeo ad approfondire lo studio sulla conformità dell'attuale quadro giuridico con il fenomeno delle *fake news*, e vagliare eventualmente la possibilità di un intervento legislativo opportunamente finalizzato a limitare la divulgazione e la diffusione sul *web* di contenuti falsi e tendenziosi.

Il Parlamento Europeo ipotizza anche il coinvolgimento degli intermediari digitali nella disciplina del fenomeno: i gestori delle piattaforme *online* cioè potrebbero essere tenuti per legge a fornire agli *internauti* strumenti idonei ad identificare e denunciare le *fake news*, contribuendo in tal modo alla contro-diffusione di un'informazione veritiera che contrasti quella falsa. E v'è da dire che alcuni intermediari digitali ci stanno già pensando da sé, senza esservi obbligati per legge: è il caso del colosso *Facebook*, che vorrebbe appunto introdurre un sistema di controllo per la rimozione delle notizie false⁸⁶. L'impresa che vorrebbe realizzare *Facebook* resta comunque assai difficile e la stessa non è esente da pericoli democratici che potrebbero

⁸⁶ <http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2017-01-16/facebook-contro-fake-news-ma-e-impresa-difficile-211533.shtml?uuid=AE84bLB>

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

configurarsi in censure operate arbitrariamente da soggetti privati, assolutamente incompatibili con i principi della democrazia.

Insomma, le nuove forme di comunicazione offerte dal *web* aprono inevitabilmente a nuovi possibili illeciti sanzionabili dall'ordinamento, e la diffusione di *fake news* potrebbe presto essere uno di questi. Come detto, però, la questione è aperta: non è chiaro ancora se effettivamente esista un “diritto alla verità” e se questo possa assurgere a valido elemento per operare un bilanciamento tra lo stesso e il principio costituzionale alla libertà di espressione. Ad ogni modo, un *focus* più approfondito sull'impatto delle *fake news* sulla società contemporanea sarà sviluppato nell'ultimo capitolo di questo lavoro di tesi, nel quale ci si soffermerà sulle dinamiche della libertà di espressione tra materiale e digitale, ponendo attenzione anche alle reazioni politiche dei principali ordinamenti europei ad un fenomeno (quello delle cc. dd. “bufale”, appunto) che – come si vedrà – è divenuto decisamente influente nei processi performativi dell'opinione pubblica.

4. Considerazioni conclusive

E' ora opportuno tirare le fila dell'intero discorso fin qui proposto e tentare così di dare una risposta definitiva all'interrogativo di fondo che ci si è posti all'inizio, e cioè: può (ed eventualmente in che senso) la “verità” essere considerata dall'ordinamento giuridico un limite al diritto alla libertà di espressione?

Con riferimento all'ordinamento giuridico italiano (nonché pure con riferimento alla maggior parte degli ordinamenti giuridici “occidentali”) probabilmente è possibile rispondere positivamente alla questione, sebbene al ricorrere di due condizioni:

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

1) la prima è che, con il termine “verità”, ci si riferisca alla verità dei soli enunciati formulati, i quali saranno appunto definiti “veri” o “non-veri” con riferimento a quella che la giurisprudenza chiama “verità dei fatti” così come precipuamente accertata nel processo (la quale sarà sempre “una” verità e non “la” verità, e sarà quindi caratterizzata sempre da una certa relatività ed approssimazione);

2) la seconda condizione è che l'enunciato “non-vero” configuri una fattispecie che il diritto consideri illecita (per esempio, i reati di ingiuria e di diffamazione)⁸⁷ e che pertanto è lesiva di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento.

Ciò, in particolare, è quanto emerge dalle pronunce giurisprudenziali analizzate poc'anzi e, su tutte, la sentenza del Tribunale di Torino n. 7881 del 27 novembre 2008, nonché la sentenza della Corte CEDU sul caso Perincek c. Svizzera ove, come ricordato, la prima afferma che un tribunale non ha il potere di accertare la storia (nel senso che non può statuire verità che non siano verità processuali), e l'altra che la libertà di espressione può trovare censura esclusivamente nelle circostanze di cui all'art. 10 della CEDU⁸⁸.

⁸⁷ Ed invero, come già ricordato, la “verità” non può *ex se* costituire una limitazione del diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero: ricostruzioni fattuali non veritiere, cioè, non possono - sol per questo - essere giuridicamente sanzionate. Tale deduzione, con specifico riferimento all'ordinamento giuridico italiano, trova giustificazione nel sistema di garanzie strutturato attorno al principio di legalità ed ai suoi corollari. Il principio di legalità trova fondamento nell'art. 1 c.p. (per il quale “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite”) e nell'art. 25 Cost. (secondo cui: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”) e si articola in quattro corollari fondamentali, ossia i principi della riserva di legge, della tassatività delle fattispecie, dell'irretroattività della legge penale e del divieto di analogia.

⁸⁸ Ossia, lo ribadiamo: a) la limitazione deve essere espressamente prevista dalla legge; b) la limitazione deve essere “necessaria in una società

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

La verità degli enunciati, allora, diviene un limite alla libertà di espressione esclusivamente se le sopracitate due condizioni ricorrono contestualmente.

A questo punto, è possibile chiedersi anche se colui che ha proferito un certo enunciato, per il quale lo stesso è stato poi convenuto in giudizio, possa sempre provare che quell'enunciato sia “vero” ed invocare quella “verità” come scriminante dell'illecito ascritto alla sua condotta. La questione appare di particolare interesse se contestualizzata al diritto di cronaca ed ai suoi risvolti penalistici. Prima dell'entrata in vigore della Costituzione, infatti, nell'ordinamento giuridico italiano tale diritto poteva essere esercitato nel rispetto di limiti fortemente rigorosi ricavabili dalla lettura dell'art. 596 del codice penale. Tale articolo introduceva l'istituto giuridico della cd. “*exceptio veritatis*” con il quale veniva garantita nel sistema penale la c.d. prova liberatoria, con efficacia esimente circa la realtà dei fatti riportati dal cronista. Invero, tale eccezione non era garantita in ogni caso, bensì soltanto in particolari circostanze e, peraltro, era sottesa al previo consenso dell'offeso tanto nel caso di deferimento del giudizio ad un giurì d'onore ai sensi del comma 2 dell'art.596 c.p., quanto nella differente ipotesi della querela con ampia facoltà di prova ai sensi del successivo comma 3, n. 3 del medesimo articolo. Con l'entrata in vigore della Costituzione, invece, molto è cambiato, e ciò innanzitutto per il fatto che il diritto di cronaca, in virtù dell'art. 21 Cost., è divenuto un principio costituzionale, in quanto tale sovraordinato alla legge ordinaria. Sul punto, dalle pronunce giurisprudenziali esaminate in precedenza risulta che la “rilevanza sociale delle notizie” diffuse a mezzo stampa rende

democratica”; c) la limitazione deve essere finalizzata a perseguire uno o più degli scopi indicati dall'art. 10 Cedu medesimo.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

possibile, anche a prescindere dal consenso dell'offeso, la prova della realtà dei fatti riportati dal cronista ed oggetto di giudizio penale. Non solo. Dalla medesima citata giurisprudenza, infatti, si evince che deve considerarsi scriminata - ai sensi dell'art. 51 c.p. - l'offesa derivata dalla cronaca di un determinato fatto qualora la notizia riportata sia:

- i) "pertinente" ad un interesse pubblico;
- ii) esposta in modo corretto (si parla in tal caso di "continenza della notizia");
- iii) "vera" (nel senso che vi sia corrispondenza, appunto, tra verità dell'enunciato e realtà dei fatti accertata in giudizio)⁸⁹.

Da ciò pare potersi desumere che, nell'ordinamento giuridico italiano, nonché nei principali ordinamenti giuridici occidentali:

- a) il "vero" possa essere sempre liberamente proferito, tanto nella cronaca quanto in ogni altra forma di comunicazione, anche con "asprezza"⁹⁰ (senza cioè che il modo attraverso cui il fatto viene riportato possa configurare una fattispecie illecita);
- b) il "non-vero" potrà anch'esso essere sempre proferito trovando conforto nelle norme costituzionali che tutelano la libertà di espressione, a condizione però che esso non configuri una fattispecie che il diritto consideri illecita. In tal caso, l'enunciato "non-vero" sarà sanzionabile dall'ordinamento e, in virtù di ciò, esso si porrà al di là dei limiti alla libertà di espressione, rappresentando un esercizio abusivo di tale diritto. Come ormai più volte detto, però, per il principio di legalità (e, in particolare,

⁸⁹ *Cf.* in particolare il c.d. "Caso Sallusti".

⁹⁰ *Supra* pagg. 21 ss., la citata sentenza n. 50099/15 della Cassazione Penale che, ribaltando la Corte d'Appello di Torino, non riteneva diffamatori i "*toni aspri*" utilizzati dallo scrivente avverso un funzionario pubblico poiché preordinati "*al ripristino di comportamenti corretti*": le accuse mosse da costui, pertanto, sono state considerate evidentemente veritiere.

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

per il corollario della tassatività), non sarà tale abuso ad essere sanzionato, bensì la sua conseguenza che, a seconda dei casi, potrà configurare reati o illeciti e portare anche a sanzioni di tipo risarcitorie proprie del diritto civile.

La “verità” (nel senso in cui è stata fin'ora intesa) si pone dunque come un limite alla libertà di espressione. Un limite però non "normativo-esplicito" – si badi – nel senso che non esiste alcuna norma che vieti di dire ciò che non è vero, bensì una sorta di limite "normativo-implicito" di matrice giurisprudenziale, al quale la giurisprudenza fa spesso riferimento quasi fosse un vero e proprio strumento di verifica attraverso cui accertare l'avvenuta configurazione di determinati reati (o comunque illeciti) e compiere il necessario bilanciamento tra la libertà di espressione e le altre eventuali situazioni giuridiche soggettive che, al pari della libertà di espressione, appaiono meritevoli di tutela.

Si è visto, infine, che con l'avvento delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il rapporto tra libertà di espressione e verità si arricchisce tanto di nuove possibilità comunicative, quanto di nuove possibilità di illeciti. L'analisi del fenomeno delle *fake news*, più precisamente, ha evidenziato la necessità di regolamentazione della comunicazione nel *web*, al fine di salvaguardare l'interesse della collettività all'accesso ad informazioni non travisate. Se questo interesse possa poi assurgere a vero e proprio “diritto alla verità” è questione controversa, già - come visto – affrontata in maniera differente da Kant e Constant (naturalmente in altre epoche e sulla base di altre fattispecie). Resta il fatto che la verità appare come elemento indispensabile attraverso cui vagliare se, in concreto, l'opinione proferita possa effettivamente dirsi tale (e dunque trovare tutela

CAPITOLO II: La libertà di espressione e la verità

nel principio costituzionale alla libertà di espressione) oppure configuri la lesione di una diversa posizione giuridica soggettiva, sfociando in un illecito. In quanto tale, la verità è strumento dell'interprete: l'unico che può dare concretezza e senso alla libertà di espressione e ai suoi limiti, sia con riferimento alle fattispecie proprie de mondo reale, sia con riferimento alle fattispecie tipiche dell'ambiente digitale.

LIBERTA' DI ESPRESSIONE, VERITA' E ONORE:
PROFILI INTERPRETATIVI TRA AMBIENTE MATERIALE E
AMBIENTE DIGITALE

CAPITOLO III

IL DIRITTO ALL'ONORE COME LIMITE ALLA LIBERTÀ
DI ESPRESSIONE

**1. Il concetto di onore: possibili definizioni e
inquadramento giuridico**

Il concetto di onore sconta alcune difficoltà definitorie determinate dalla relatività semantica generalmente legata al «*contesto storico dei rapporti sociali, politici, economici e giuridici che formano il tessuto connettivo di una data civiltà*»⁹¹. In via preliminare si può affermare che l'onore sia un valore intrinseco dell'uomo, intimamente connesso alla sua qualità di persona e, come tale, «*oggetto di una tutela costante ed uguale per tutti, essendovi un minimo etico comune ad ogni persona in quanto tale*». Tale substrato etico proprio dell'essere umano sembra allora delineare una sorta di livello minimo, a venir meno del quale l'uomo vede screditarsi la sua identità all'interno del tessuto sociale. Proprio per questo, l'onore è stato definito come «*il complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona*»⁹². Condizioni etiche, come si è detto, che trovano quindi senso nel sistema sociale e si oggettivizzano proprio nella percezione sociale dell'individuo.

⁹¹ SCUTELLARI F., in STELLA F. – ZUCALÀ G. (a cura di) *Commentario breve al codice penale*, Padova, Cedam, 1992, p. 1352.

⁹² ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, parte speciale, Giuffrè, Milano, 1986, vol. I, p. 153.

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

Ciononostante, appare veramente arduo individuare una definizione ultima e definitiva di onore che sia in grado di qualificarlo anche dal punto di vista giuridico; e ciò soprattutto perché a questo compito non sovengono in aiuto neppure i testi normativi, nei quali piuttosto il significato di questo concetto è sempre dato per scontato, per presupposto. Ne sia esempio di ciò l'art. 54 della Costituzione, unico articolo della Carta a fare un breve cenno a tale concetto: in esso si statuisce che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche debbono adempierle con “*disciplina e onore*”, ma di onore non vi è appunto data alcuna definizione. E dunque è la dottrina che cerca di farsi carico di questo gravoso compito, talvolta cercando di ipotizzare definizioni più o meno fortunate del concetto, altre volte affannandosi a ricercare un fondamento costituzionale (mai esplicito eppure) oggi piuttosto pacificamente individuato nell'art. 2 e/o nell'art. 3 Cost.⁹³, richiamandosi alla locuzione di “*pari dignità sociale*” e definendo pertanto il limite dell'onore come “*dovere di astensione dal proferire giudizi sull'altrui indegnità*”⁹⁴.

In tale prospettiva, alcuni autori hanno affermato che non comporterebbe “*limitazione all'esercizio della libertà di*

⁹³S.v., fra gli altri: BEVERE A., *Il diritto di informazione e i diritti della persona: il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*, Milano, Giuffrè, 2006; GRISOLIA G., *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale dell'onore e della riservatezza*, Padova, Cedam, 1994; LIOTTA M., voce “*Onore*” (*Diritto all*), in Enc. dir., vol. XXX, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 202 ss.; PALADIN L., *Problemi e vicende della libertà di informazione nell'ordinamento giuridico italiano*, in ID., *La libertà d'informazione*, Torino, Utet, 1979, p. 15; BARILE P., *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, Giuffrè, 1975, p. 109; FOISS., *Principi costituzionali e libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, Giuffrè, 1957, p. 116.

⁹⁴ ESPOSITO C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, p. 44.

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

espressione l'addebito di fatti lesivi altrui che, però, non determinino un contestuale giudizio disonorevole sulla persona"⁹⁵.

Ancora, il bene giuridico dell'onore è stato definito come *"il complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona"*⁹⁶, ed il rapporto tra esso e la libertà di manifestazione del pensiero è così stretto che parte della dottrina ha addirittura rinvenuto il fondamento costituzionale della tutela dell'onore anche nel dettato dell'art. 21 Cost.⁹⁷, ove, al primo comma è dato leggere: *"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"*. Il collegamento tra l'art. 21 Cost. e l'onore è stato in particolare ravvisato nel fatto che tale disposizione, estendendo la tutela in essa prevista anche alla libertà negativa di manifestazione del pensiero (c.d. "diritto al silenzio"), non può allora non estendere anche la medesima protezione all'esigenza di non divulgare notizie (e/o diffondere giudizi) disonorevoli.

Da ciò, pare così possibile affermare che l'onore rilevi al tempo stesso sotto un duplice profilo: soggettivo ed oggettivo. Circa il profilo soggettivo, esso configura la percezione che ogni persona ha di se stessa. È questo un aspetto piuttosto controverso, in quanto tutelare l'onore della persona significa in sostanza dare rilevanza giuridica a tutte quelle circostanze che di fatto vanno ad alterare la rappresentazione che ogni consociato ha di sé. In relazione alla libertà di espressione, allora, la tutela dell'onore passa necessariamente dal divieto di diffondere informazioni e

⁹⁵ CHIOLA C., *Manifestazione del pensiero (libertà di)*, in *Enc. giur. XIX*, Roma, 1990, p.11.

⁹⁶ ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale: parte speciale*, vol. 1, Milano, Giuffrè, 1986, p. 153.

⁹⁷S.v. CERRI A., *Tutela dell'onore, riservatezza e diritto di cronaca in alcune sentenze della Corte*, in *Giur. cost.*, 1974, n. 3, p. 1352.

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

notizie tali da compromettere detta rappresentazione. Balza subito agli occhi, però, un'evidente criticità: chi decide infatti quando la percezione di se stessi è stata compromessa? Difficile credere che tale delicatissima decisione possa essere rimessa alla parte che si ritiene essere stata lesa, poiché in tal modo perderebbe senso l'intero sistema-giustizia. Una soluzione più ragionevole, allora, è quella che porta a valorizzare il ruolo dell'interprete in maniera tale che sia appunto il giudice a determinare, caso per caso, secondo un apprezzamento che tenga necessariamente conto di valutazioni metagiuridiche (quali: il contesto sociale, il periodo storico, etc.), se vi sia o meno lesione dell'onore.

Per quanto al profilo oggettivo, invece, l'onore configura l'opinione che la collettività ha di una data persona. In questo senso, per "onore" deve intendersi la considerazione, la stima, che un soggetto gode in un determinato contesto sociale, pure con riferimento al ruolo sociale dallo stesso ricoperto. Anche questo aspetto solleva evidenti criticità, laddove - ancora una volta - una simile determinazione non pare affatto rimettibile al parere del soggetto che si ritiene leso, né tanto meno al parere di una non meglio definita collettività. Dovrà essere anche in questo caso l'interprete, allora, a tradurre e ad esplicitare questa percezione sociale, evitando il rischio - peraltro molto alto - di essere ingiustamente discriminatori, ovvero di decretare l'esistenza di onorabilità di "serie A" e di "serie B".

La descritta natura ambivalente dell'onore trovava conferma nella tutela a questo apprestata dal codice penale che prevedeva, quali delitti appunto contro l'onore, le fattispecie criminose sia

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

dell'ingiuria (riferita al profilo soggettivo) sia della diffamazione (relativa al profilo oggettivo)⁹⁸.

Per quanto al bene giuridico da tutelare attraverso la previsione di norme a garanzia dell'onore poi, secondo un orientamento dottrinale classico⁹⁹, l'ordinamento non fornirebbe protezione giuridica all'onore inteso quale entità oggettiva, bensì esclusivamente al riflesso psicologico che esso ha, a seconda dei casi: 1) nella percezione individuale del titolare (e pertanto al concetto di onore "in senso soggettivo"); 2) nella percezione dell'opinione pubblica (e dunque all'onore come "reputazione"). Tali aspetti, al giorno d'oggi, emergono sotto una nuova luce, trovando una configurazione (fino a ieri inesistente) nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione: si pensi ai *forum*, ai *social network*, alle *email* e quindi, in generale, al c.d. *web*, il quale rappresenta "*uno strumento potentissimo, che non conosce limiti spazio-temporali (...), alla portata di chiunque (dove, ndr) in assoluto, risulta più facile ledere la reputazione o l'onore altrui*"¹⁰⁰.

⁹⁸ Art. 594 c.p. ("Ingiuria"): "*Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone*". Va detto però che, con la legge 7/2016 l'ingiuria è stata depenalizzata: essa resta ad ogni modo un comportamento contro l'onore rilevante per l'ordinamento giuridico italiano, a cui oggi conseguono sanzioni pecuniarie di natura civilistica.

Art. 595 c.p. ("Diffamazione"): "*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065*".

⁹⁹ DE CUPIS A., *I diritti della personalità*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 229 ss.

¹⁰⁰ PREVITI S. (a cura di), *Internet e i diritti della personalità in Le prove civili*, Cedam, Padova, 2014, p. 693.

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

Sennonché, il concetto di onore inteso nella sua configurazione psicologica è stato fortemente criticato da altra parte della dottrina¹⁰¹ poiché rende eccessivamente soggettiva la percezione della lesione e priva di tutela chi non è in grado di esprimere appieno il proprio giudizio soggettivo su un'eventuale lesione dello stesso, come per esempio bambini o individui con patologie psichiche: dunque verrebbe a rendersi impossibile una valutazione giuridica oggettiva ed una tutela piena del soggetto leso. Proprio per tale motivo, un'altra e maggioritaria parte della dottrina¹⁰² nega che la tutela dell'onore si risolva meramente in una salvaguardia del sentimento che ciascuno ha del proprio decoro, ed individua di contro il bene giuridico sotteso al concetto di onore nel concetto di “dignità umana” che si esplica nell'interesse alla “integrità morale” e dunque trova tutela costituzionale negli artt. 2 e 3 Cost. quale modo di manifestazione della personalità.

Orbene, da quanto detto finora pare potersi affermare che il diritto all'onore ed alla reputazione è un diritto che, da una parte, trova certamente tutela giuridica, ma dall'altra parte di esso ne resta piuttosto indeterminato l'oggetto della tutela, non esistendo ad oggi una definizione di “onore” che possa qualificare in maniera esplicita le situazioni giuridiche soggettive che gli ordinamenti intendono difendere con il ricorso a tale termine. Ciò fa sì che questo “vuoto” venga inevitabilmente colmato dall'interprete e, dunque, dal giudice. La conseguenza principale di questo fattore sta – come può intuirsi – nel fatto che l'eccessiva discrezionalità deferita all'organo giudicante generi problemi di certezza del

¹⁰¹ Tra tanti, MUSCO E., *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Giuffrè, Milano, 1974.

¹⁰² *Ex multis*, PERLINGIERI P., *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, in, *Rassegna di Diritto Civile*, ESI, 1986, p. 238.

diritto. Tale problema è evidente anche laddove il diritto all'onore ed alla reputazione venga, anche esplicitamente, utilizzato dal legislatore per bilanciare e limitare altri diritti, magari di rango costituzionale. È questo proprio il caso di specie, ove l'onore e la reputazione costituiscono – come meglio vedremo in seguito – un limite all'ampiezza della libertà di espressione.

2. Il rapporto tra onore e libertà di espressione nell'ordinamento giuridico italiano

Nell'ordinamento giuridico italiano, il rapporto tra onore e libertà di espressione è talmente stretto che – come già ricordato – parte della dottrina¹⁰³ ha rinvenuto il fondamento del primo nell'art. 21 della Costituzione, che garantisce appunto la libera manifestazione del pensiero. Senonché, siamo di fronte a due diritti di grande rilevanza giuridica accomunati da una vaghezza normativa a tratti imbarazzante: da una parte, infatti, il legislatore non fornisce una definizione di “onore”; e dall'altra lo stesso non chiarisce se la libertà di espressione debba ritenersi “smisurata” ovvero se essa incontri dei limiti e se, tra questi, vi sia il diritto all'onore.

Considerata la mancanza di una disciplina legislativa *ad hoc*, la configurazione in concreto del rapporto tra l'onore e la libera manifestazione del pensiero è desumibile allora dalla giurisprudenza e, in particolare, da alcune pronunce della Corte Costituzionale che ne hanno tracciato la *ratio* del bilanciamento nel corso degli anni.

Nel 1974, la Corte Costituzionale ebbe modo di statuire per la prima volta sul tema, esprimendosi in maniera netta ed

¹⁰³S.v. CERRI A., *Tutela dell'onore, riservatezza e diritto di cronaca in alcune sentenze della Corte*, in *Giur. cost.*, 1974, n. 3, p. 1352

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

affermando che *“la previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata e illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché, anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione. [...] E tra codesti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l'onore (comprensivo del decoro e della reputazione)”*¹⁰⁴.

Dalla citata pronuncia emerge innanzitutto che i limiti alla libertà di espressione sono individuati dall'ordinamento non in maniera ferma ed incontrovertibile: la loro determinazione, piuttosto, è rimessa al giudice il quale si orienterà contemperando l'estensione di tale diritto con riferimento a principi e valori che abbiano rilevanza costituzionale. Ciò fa sì che la libertà di espressione possa in concreto incontrare un elevato numero di limiti, senza però che gli stessi siano espressamente consacrati in una disposizione della Carta. Tra questi vi è anche l'onore che – come ricordato – trova tutela costituzionale indiretta, essendo cioè incluso nel novero dei valori genericamente tutelati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione. La Corte infatti erige espressamente l'onore a limite della libertà di espressione (come peraltro lo stesso consesso farà in altre e successive pronunce¹⁰⁵) dopo averlo annoverato tra i *“diritti inviolabili dell'uomo”* e dunque tra i *“valori fondamentali dell'ordinamento giuridico”*.

L'onore, ad ogni modo, non costituisce un limite invalicabile della libertà di espressione. Ed infatti vi è almeno un caso evidente in

¹⁰⁴ Corte Cost. n. 86/1974.

¹⁰⁵ *Ex multis*, Corte Cost. n. 1150/1988.

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

cui la violazione dell'onore viene ad essere “tollerata”, a favore della libertà di espressione. Ciò si verifica laddove “il responsabile” della lesione dell'onore sia in grado di provare che la sua condotta costituisca esercizio di un diritto: cosa evidente, per esempio, nella fattispecie del “*giornalista che, nell'esplicazione del compito di informazione ad esso garantito dall'art. 21 Cost., divulghi col mezzo della stampa notizie, fatti o circostanze che siano ritenute lesive dell'onore o della reputazione altrui, sempreché la divulgazione rimanga contenuta nel rispetto dei limiti che circoscrivono l'esplicazione dell'attività informativa derivabili dalla tutela di altri interessi costituzionali protetti*” (Corte Cost. n. 175/1971). Più precisamente - ha poi avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione - la divulgazione di fatti e giudizi disonorevoli può avvenire senza configurare il reato di diffamazione a mezzo stampa ogni qualvolta gli stessi hanno una certa “*utilità sociale*”¹⁰⁶. A bene vedere, però, una simile affermazione più che addurre chiarezza, complica ulteriormente il rapporto tra i diritti in questione. Il concetto di “utilità sociale”, infatti, essendo fortemente ambiguo nel suo significato, attribuisce al giudice ampissima discrezionalità, con la conseguenza che il confine tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'onore viene inevitabilmente rimesso soltanto al tratto dell'interprete, con evidenti ricadute negative in termini di certezza del diritto. Il significato di “utilità sociale” è infatti estremamente vago e, come per il concetto di “onore”, il suo significato è ancora una volta soltanto presupposto nei testi normativi: ne sia esempio l'art. 41 Cost., in cui è dato leggere: “*L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in*

¹⁰⁶ Cft. ex multis Cass. Pen. n. 482/2009 e n. 4603/2008.

contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Cosa debba intendersi per "utilità sociale", quindi, non è dato sapere. In un'ottica utilitaristica riconducibile a Bentham e Stuart Mill, si potrebbe ritenere che con tale concetto si voglia indicare il tendere alla realizzazione della maggiore felicità possibile per il maggior numero di persone possibili; una simile definizione però, oltre che assai astratta, poco o nulla adduce all'analisi del rapporto tra libertà di espressione e onore. È opportuno allora far riferimento ancora una volta alla giurisprudenza, per cercare di soddisfare aspettative che, purtroppo – possiamo anticipare – rimarranno deluse. Ed invero dall'analisi di alcune pronunce della Cassazione si apprende che per utilità sociale debba intendersi il "*pubblico interesse*"¹⁰⁷. La soluzione giurisprudenziale dunque non risolve - anzi aggrava - l'*empasse*, poiché, al fine di chiarire il significato di un concetto (l'utilità sociale, appunto) ne introduce un altro (*id est*: il pubblico interesse) che necessiterebbe, a sua volta, di essere esplicitato: insomma, un circolo vizioso! E laddove non vi è chiarezza semantica, la discrezionalità del giudice aumenta e, proporzionalmente, diminuisce la certezza del diritto.

Il fatto che sia necessariamente il giudice a decidere, in maniera molto discrezionale, se il diritto alla libertà di espressione sia trasbordato nel caso di specie in lesione dell'altrui onore, è dunque questione evidente e grave. Ne sia esempio di ciò la vicenda - giunta poi in Cassazione - nella quale una scrittrice, autrice di un libro in cui narrava le proprie vicende amorose con un tale professore di sua conoscenza, fu condotta in tribunale dalla nipote di quest'ultimo - ormai deceduto - poiché, a suo dire, il libro era

¹⁰⁷*ex multis*, Cass. Civ.n. 5658 del 9 giugno 1998.

lesivo dell'onore dello zio. Sulla questione, la Corte di Cassazione rilevò che *“il giudice di merito, con motivazione congrua ed ampiamente argomentata, ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto che i fatti descritti nel libro della C. e riferiti, in particolare, al rapporto sentimentale instauratosi tra la P. e il Ce., non costituissero offesa all'onore e alla reputazione di quest'ultimo, né alterassero il diritto all'identità personale del medesimo”*¹⁰⁸. Ciò a dimostrazione del fatto che al giudice di merito è chiesto solo di motivare e argomentare la propria statuizione: assolto quest'onere, la sua decisione è pressoché insindacabile.

Orbene, da quanto detto pare potersi concludere che il rapporto tra il diritto all'onore e la libertà di espressione nell'ordinamento italiano è strutturato in modo tale che l'onore rappresenti un limite per detta libertà: un limite, però, non assoluto e del quale non se ne conosce bene neppure l'essenza. Non solo. L'utilizzo di tale limite non è disciplinato dalla legge, bensì è rimesso alla decisione del giudice nel caso concreto. Ad avviso di chi scrive, una simile situazione, in uno Stato di diritto, meriterebbe certamente di essere affrontata con maggiore vigore in sede legislativa.

3. Il rapporto tra onore e libertà di espressione nell'esperienza giuridica del diritto internazionale e comunitario

A differenza di quanto avviene nell'esperienza normativa italiana, nel diritto internazionale sono rinvenibili numerose norme direttamente orientate alla tutela dell'onore, il quale dunque non ha bisogno di trovare garanzie necessariamente in uno sforzo interpretativo che sappia ricondurlo nell'alveo di diritti e interessi

¹⁰⁸ Cass. Civ. n. 12813/2016.

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

costituzionalmente tutelati. Tra queste norme vale la pena di ricordare:

- l'art. 12 della “Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo” del 10 dicembre 1948, secondo il quale «*nessun individuo potrà essere sottoposto (...) a lesioni del suo onore e della sua reputazione*»;

l'art. 17 del “Patto internazionale per i diritti civili e politici” del 16 dicembre 1966 che, analogamente, così statuisce: «*nessuno può essere sottoposto (...) a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione*»;

- l'art. 16 della “Convenzione sui diritti del fanciullo” del 20 novembre 1989 (ratificata dalla l. 27 maggio 1991 n. 176), ove è stabilito che «*nessun fanciullo sarà oggetto (...) di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione*». Non solo.

Anche nel diritto internazionale, peraltro, è rinvenibile una disposizione direttamente orientata alla tutela dell'onore (o, più precisamente, in questo caso, della reputazione). È questa consacrata nell'art. 10 comma 2, della CEDU, secondo il quale la “*protezione della reputazione*” permette di subordinare l'esercizio della libertà di espressione a determinate “*formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni*” che “*costituiscono misure necessarie in una società democratica*”.

Ad ogni modo, anche nei suddetti ordinamenti sono evidenti le medesime criticità riscontrate nel sistema giuridico italiano: manca, cioè, ancora una volta, una definizione di onore che concretizzi il bene giuridico da tutelare. Eppure, partendo dalla considerazione per la quale onore e reputazione assumono un peso assiologico notevolissimo nel bilanciamento con altri diritti

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

fondamentali¹⁰⁹, tali concetti, anche nel contesto internazionale e comunitario, sono spesso utilizzati come limiti dell'indeterminatezza della libertà di espressione. Ciò, ancora una volta, è evidente dall'analisi della giurisprudenza. La Corte di Strasburgo, infatti, pronunciandosi su questioni in cui erano in gioco libertà di espressione e onore, più volte si è espressa a favore di quest'ultimo: ne siano esempio i casi *Pfeifer c. Austria* del 15 novembre 2007 e *Petrina c. Romania* del 14 ottobre 2008, nei quali il giudizio della Corte ha ribaltato le statuizioni avvenute nei relativi confini nazionali. In entrambe le citate pronunce, in particolare, la Corte EDU ha rilevato una violazione dell'art. 8 della Convenzione perché gli imputati, con la diffusione a mezzo stampa di determinate notizie, avevano leso la reputazione di taluni soggetti, ledendo di conseguenza il principio del rispetto della vita privata di cui all'art. 8 CEDU. L'alto consesso giudicante ribalta così le statuizioni dei giudici nazionali di Austria e Romania i quali, al contrario, nell'ambito della propria giurisdizione avevano dato alla libertà di espressione una valutazione di prevalenza sull'onore, assolvendo gli imputati.

Nelle succitate sentenza, peraltro, va notato un punto d'innovazione: il fatto cioè che la lesione della reputazione viene direttamente ricollegata alla violazione dell'art. 8 CEDU rubricato "*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*". Anche un'altra pronuncia della corte ripercorre questa dinamica interpretativa, creando così un "filo rosso" tra gli artt. 10 (libertà di espressione) e 8 CEDU: ci si riferisce alla statuizione 30 marzo 2004,

¹⁰⁹ Ciò è quanto ha infatti stabilito la decisione CEDU Grande Chambre, 7 febbraio 2012, *Axel Springer AG c. Germania*, con riferimento alla necessità di ricercare un "*juste équilibre*" tra i valori in gioco che appunto, nel caso di specie, erano l'onore e la libertà di espressione.

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

intervenuta sul caso *Radio France c. Francia*, ove è stato affermato che “*la reputazione figura tra i diritti garantiti dall'art. 8 della Convenzione, in quanto elemento del diritto al rispetto della vita privata*”. Nello specifico, la Corte ha utilizzato la reputazione come limite della libertà di espressione considerandola – non soltanto come un vero e proprio diritto in sé ma anche – come uno strumento che consente al diritto di effettuare un sindacato sul rispetto di un insieme di principi e valori (purtroppo, anch'essi non meglio identificati!) che costituirebbero e darebbero senso al concetto di “vita privata” dell'individuo. Il confine all'indeterminatezza della libertà di espressione sarebbe costituito cioè dal rispetto della vita privata altrui, la cui lesione è ricollegata direttamente alla lesione del bene “reputazione”. Ora, se da un canto va lodata l'originalità e lo sforzo ermeneutico dell'individuare il confine della libertà di espressione nel rispetto della vita privata dell'individuo, dall'altro canto non ci si può esimere però dall'addurre una critica all'operato della Corte per il fatto che essa non chiarisce cosa debba intendersi per “rispetto della vita privata”: tale locuzione, infatti, resta indeterminata e poco o nulla aggiunge il ricollegarla al rispetto della reputazione, non avendo quest'ultima – a sua volta – una definizione legislativa che consenta al giudice di decidere senza troppa discrezionalità di giudizio; né maggiore contributo è fornito dalle ulteriori pronunce della CEDU le quali, proprio sforzandosi in tal senso, hanno inteso l'onore e la reputazione come concetti qualificanti non soltanto la vita privata degli individui, ma anche l'identità personale e psichica¹¹⁰ degli stessi.

¹¹⁰ Ciò trova conferma in numerosissime sentenze della Corte di Strasburgo,

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

Da quanto detto sembra dunque potersi dedurre che, anche nell'ambito giuridico di matrice internazionale/comunitaria, la libertà di espressione non possa avere estensione indefinita e che onore/reputazione costituiscano, in qualche modo, un limite alla sua estensione, nonostante questi ultimi scontino una criticabile vaghezza semantica. Ed allora, proprio perché non appare possibile tracciare con il tratto certo dell'onore il confine della libertà in questione, la giurisprudenza sovranazionale precisa di non propendere mai nettamente per l'una o per l'altra posizione, ritenendo piuttosto che le stesse vadano opportunamente contemperate. È questo un concetto esplicitamente espresso della decisione della Corte EDU nota come "*Chauvy e altri c. Francia*", del 29 giugno 2004, nella quale la Corte considera la reputazione un valore protetto dalla Convenzione con il quale deve ricercarsi un "*juste équilibre*" con la libertà di manifestazione del pensiero. Con la locuzione "giusto equilibrio", dunque, l'alto consesso giudicante sembra unire libertà di espressione e reputazione in un rapporto di forte reciprocità: non solo cioè la reputazione costituisce il limite della libertà di espressione (che dunque non può spingersi fino a ledere l'altrui onore), ma è anche quest'ultima a costituire a sua volta un limite della reputazione, nel senso che non sempre può invocarsi la tutela del proprio onore per arginare libere manifestazioni del pensiero altrui; l'indeterminatezza semantica dell'idea di reputazione non può cioè costituire una

tra cui, per esempio: CEDU 9 novembre 2006, *Leempoel & S.A. ED. CinéRevue c. Belgio*; CEDU 19 settembre 2006, *White c. Svezia*; CEDU 15 novembre 2007, *Pfeifer c. Austria*; CEDU 14 ottobre 2008, *Petrina c. Romania*; CEDU 21 settembre 2010, *Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna*. Dello stesso tenore, ma con riferimento precipuo al concetto di onore, distinto da quello di reputazione, sono poi le decisioni CEDU 4 ottobre 2007, *Sanchez Cardenas c. Norvegia* e CEDU 9 aprile 2009, *A. c. Norvegia*.

sconfinata tutela della stessa. In altre parole, non è il minimo attrito provocato dalla libertà di espressione all'onore a far scattare la violazione dell'art. 8 CEDU: è invece necessario che sia provocato “*un certo livello di gravità ed essere condotta in modo tale da causare un pregiudizio al godimento personale del diritto al rispetto della vita privata*”¹¹¹. Di conseguenza, reputazione e libertà di espressione vanno temperate, alla ricerca di un equilibrio la cui “giustizia” è rimessa (purtroppo, anch'essa!) inevitabilmente alla discrezionalità del giudice, con ripercussioni in termini di certezza del diritto già palesate nell'analisi dell'esperienza giuridica italiana.

Ad ogni modo, anche negli ordinamenti sovranazionali, resta forte la convinzione che la libertà di espressione non sia sconfinata e che l'onore sia per essa appunto un limite. A ben vedere, anzi, la giurisprudenza della CEDU si è mostrata a tratti anche più restrittiva di quella italiana e di altre giurisprudenze nazionali nel porre limitazioni alla libertà di espressione attraverso l'onore, ritenendo cioè di dover dare prevalenza, nel caso concreto, alla reputazione dell'individuo oggetto delle notizie e delle frasi proferite sulle quali nasceva il contenzioso, anziché alla libertà di espressione di chi quelle notizie e frasi aveva diffuso e proferito¹¹².

4. Il rapporto tra onore e libertà di espressione con riferimento alle ICT

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (in inglese: *Information and Communication Technology*, da cui l'acronimo ICT) hanno stravolto la forma tradizionale del comunicare,

¹¹¹ CEDU 21 settembre 2010, Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna; CEDU 9 aprile 2009, A. c. Norvegia.

¹¹² Come si è visto nei citati casi CEDU 15 novembre 2007, *Pfeifer c. Austria*; CEDU 14 ottobre 2008, *Petrina c. Romania*.

annullando di fatto i confini spazio-temporali. Il *web* ha creato una comunicazione globale, inventando un ambiente digitale che si è aggiunto al tradizionale ambiente materiale, fisico. Tale “nuovo mondo”, complessivamente definibile come “società dell'informazione”, in quanto comunque “vero” (ossia “reale”), diviene uno spazio in cui la vita dell'individuo prende forma e, pertanto, è necessario che anche “in rete” vengano tutelati e garantiti i diritti dell'individuo. Proprio come nell'ambiente materiale, anche in quello digitale vengono così a contrapporsi esigenze e diritti, i quali necessitano di una regolamentazione peculiare: che tenga conto, cioè, delle diversità che comunque esistono tra i due citati ambienti. Sennonché, tale regolamentazione ancora ad oggi è parziale o addirittura assente¹¹³ e le attuali Carte dei Diritti si dimostrano spesso impotenti verso le nuove esigenze di un individuo che viene ora in rilievo quale “*cittadino di internet*”¹¹⁴.

Libertà di espressione e onore, dunque, si ritrovano a fronteggiarsi anche sul *web*, in un rapporto che resta regolato dalle già scarse disposizioni normative proprie della realtà “tangibile” e con il ruolo dell'interprete che è sempre più rilevante nel bilanciamento degli interessi in gioco. In particolare, *internet* diviene uno spazio nuovo nel quale il rapporto tra libertà di espressione e onore assume una dimensione nuova nella quale le possibilità di violazioni dell'uno o dell'altro diritto si moltiplicano

¹¹³Non a caso, il commissario Agcom Antonio Martusciello, in un'intervista del 30 giugno 2016, denunciava espressamente la necessità di intervenire con una regolamentazione specifica al fine di disciplinare il fenomeno del *Cyberbullismo* (cft. *online*, http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/42293_cyberbullismo-martusciello-la-soluzione-e-istituazionale-serve-legge-ad-hoc.htm).

¹¹⁴ PIZZETTI F., *Prefazione* in OROFINO M., *La libertà di espressione tra Costituzione e Carte Europee dei Diritti*, Torino, Giappichelli, 2014, XV.

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

e si differenziano dalle forme ordinarie. Si pensi, per esempio, alle frasi riportate sui *social network* nelle quali il diritto di opinione è sempre al limite con il reato di diffamazione, il quale assume peraltro connotati ancora più forti, poiché la scrittura, a differenza della parola, riattualizza il passato, e dunque ciò che è stato scritto a mesi di distanza è sempre vivo ed evidente nel presente, con la possibilità di raggiungere un numero di destinatari altissimo. Questo aspetto non ha lasciato indifferente la giurisprudenza la quale ha avuto modo di pronunciarsi con severità, a protezione dell'onore e della reputazione, e dunque in maniera restrittiva avverso la libertà di espressione, sottolineando che l'opinione espressa sui *social network* ben può configurare non il semplice reato di diffamazione bensì una forma aggravata dello stesso. E' questo quanto rilevato – tra le tante – dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 8328/2016 secondo la quale, in particolare, *“anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca “facebook” integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un*

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

*gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione*¹¹⁵.

Un orientamento giurisprudenziale particolarmente severo verso la diffamazione “digitale” si riscontra poi in Svizzera, dove nel maggio 2017 il Tribunale di Zurigo ha condannato al pagamento di una multa di circa 3.600 euro un utente per il solo fatto di aver messo un “like” ad un “post” su *Facebook* dal contenuto diffamatorio¹¹⁶.

Un tentativo di stemperare questo atteggiamento di estrema severità, è stato invece effettuato proprio dalla Corte di Cassazione italiana la quale, pur conformandosi al generale orientamento per il quale la diffamazione a mezzo *Facebook* va considerata “aggravata”, ha statuito che la stessa è meno grave della diffamazione “a mezzo stampa”¹¹⁷. Pare così aversi una sorta di gradualità nella scala di ciò che è considerato “grave” o “aggravato” che non convince appieno, già soltanto per il fatto che tale scala non è stata mai ipotizzata dal legislatore ma sostanzialmente creata dall'interprete.

L'ambiente digitale, peraltro, pone un altro problema affatto verificabile nel tradizionale ambiente materiale: quello cioè di esporre a responsabilità i gestori delle piattaforme attraverso le quali è possibile comunicare a distanza. In altre parole, a differenza di quanto avviene nell'ambiente materiale, in quello digitale il gioco “a due” tra chi invoca il diritto alla libertà di espressione e chi invoca il diritto all'onore, diviene spesso un gioco “a tre”, nel quale assume rilevanza il ruolo di chi offre il piano su

¹¹⁵ Conforme, Cass. Pen. N. 24431/2015.

¹¹⁶ La notizia è stata riportata dal quotidiano “Repubblica” nella sua versione *online* del 2 giugno 2017 (www.repubblica.it).

¹¹⁷ Cass. Pen. n. 4873/2017.

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

cui la partita dei diritti di fatto si gioca. In altre parole, è come se venisse considerato titolare del diritto alla libertà di espressione – ovvero, responsabile della lesione dell'altrui onore attraverso espressioni comunque proferite da terzi – colui che si limita a mettere a disposizione della collettività delle piattaforme informatiche prodromiche alla comunicazione telematica. E' questo un aspetto singolare nella misura in cui il gestore è chiamato a rispondere in prima persona per opinioni non sue e semplicemente "ospitate" nel proprio spazio *web*. Tale posizione pare avere effettivamente rilevanza giuridica, tant'è che, a livello internazionale, sul punto si è pronunciata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la decisione relativa al *leading case* noto come "*Delfi vs. Estonia*", condannando il gestore del giornale *online* reo, appunto, di aver messo a disposizione della collettività uno spazio poi sfruttato da alcuni utenti per riportare opinioni diffamatorie. Per giungere alla citata decisione, la Corte ha naturalmente preso come riferimento normativo la disposizione di cui all'art. 10 della Convenzione (libertà di espressione) bilanciandolo con alcuni fattori tra cui, primo fra tutti, il contenuto dei commenti in questione, ed operando così una valutazione assolutamente discrezionale. La massima così severa è stata peraltro bilanciata dal principio espresso dalla medesima Corte per il quale la responsabilità del gestore viene meno quando si adopera per rimuovere quanto prima il commento diffamatorio dalla propria piattaforma. È interessante notare, ancora, come la Corte abbia ribaltato la decisione del Tribunale estone che invece, nel rapporto tra libertà di espressione e onore, aveva dato preferenza per quest'ultimo: ancora una volta, dunque, le decisioni sovranazionali si presentano come più restrittive della

libertà di espressione rispetto alle decisioni dei singoli Stati nazionali.

Il rapporto tra libertà di espressione e onore nell'ambiente digitale va valutato considerando poi anche un aspetto ulteriore: quello cioè legato all'utilizzo delle informazioni personali presenti sul *web*, e dunque all'interiezione tra la libera manifestazione del pensiero e la tutela della *privacy* in rete. Le nuove tecnologie dell'informazione infatti determinano una sovraesposizione mediatica degli internauti i quali utilizzano la vetrina del digitale per crearsi una vera e propria nuova immagine di sé: si crea così la c.d. “persona digitale”, per la quale la reputazione diviene “*strumento di autopromozione (...) uno strumento su cui investire tempo e denaro*” al fine di generare “*un complesso di informazioni veicolabili dall'interessato*”¹¹⁸. Sennonché tale complesso di informazioni può essere utilizzato anche da soggetti diversi dall'interessato e talvolta anche senza il suo consenso. E sui rischi legati all'utilizzo di queste informazioni (che si sostanziano non solo in meri dati, ma anche in immagini, video e audio) ci mette in guardia il giurista americano D. J. Solove evidenziando come *internet* da un lato costituisce una risorsa potentissima per garantire il pieno diritto alla libertà di espressione, ma dall'altro lato il *web* rischia paradossalmente di rendere il soggetto meno libero, esponendo eccessivamente lo stesso e la sua reputazione ad una visibilità dalla quale probabilmente non è più possibile tornare indietro¹¹⁹. Dinanzi a questi problemi, peraltro, il diritto appare ancora piuttosto disorientato ed incapace di dare piena

¹¹⁸ RICCI A., *Il diritto alla reputazione nel quadro dei diritti della personalità*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 151

¹¹⁹ Cft. SOLOVE D. J., *The future of Reputation: Gossip, Rumor and Privacy on the Internet*, Yale, 2007 (nella traduzione italiana: SOLOVE D.J., *No privacy. Gossip, ciarpame, indiscrezioni su Internet*, Sperling & Kupfer, Milano, 2009

tutela alle relative situazioni soggettive che pure la richiederebbero con decisione.

Da quanto detto, appare chiaro che la comunicazione digitale abbia amplificato i problemi già palesati da una normativa poco incisiva ed a tratti sfuggente, incapace di governare il rapporto tra onore e libertà di espressione in maniera chiara ed efficace, con la conseguenza che il ruolo dell'interprete è sempre più determinante nella risoluzione dei conflitti.

5. Libertà di espressione e diritto all'onore: dal conflitto ad un'ipotesi di risoluzione

L'analisi del rapporto tra onore e libertà di espressione ha evidenziato come gli ordinamenti sia statali sia sovranazionali avvertano l'onore come un limite all'indeterminatezza dei confini della libertà di espressione; senonché gli stessi non sono in grado di gestirne il rapporto: non è un caso, infatti, che manchi una normativa *ad hoc* e, ogni qual volta una disposizione faccia riferimento all'onore, essa non lasci trapelare quale sia il contenuto semantico di tale lemma rilevante per il diritto. Come più volte detto, allora, il legislatore glissa sul problema, facendo sì che di esso se ne occupi soltanto l'interprete, con gravi ripercussioni in termini di certezza del diritto.

Orbene, proveremo qui di seguito a dare un contributo all'argomento pur senza alcuna presunzione di poter trovare una soluzione ad un problema assai complesso.

Chi scrive ritiene innanzitutto di dover partire da una distinzione classica del diritto, quella cioè tra regole e principi, la quale è ormai diventata "*un topos della letteratura giuridica degli ultimi*

*trent'anni*¹²⁰. Sul punto, Dworkin¹²¹ riteneva che tra regole e principi vige una differenza di tipo logico secondo la quale “*le regole sono applicabili nella forma del tutto-o-niente. Se si danno i fatti stabiliti da una regola, allora: o la regola è valida, e in tal caso si deve accettare la risposta che essa fornisce; oppure la regola è invalida, e in tal caso non influisce sulla decisione*”¹²²; di contro, i principi “*anche quelli che più somigliano alle regole non indicano conseguenze giuridiche, che seguano automaticamente allorché si diano le condizioni previste*”¹²³. In altre parole – come ritenuto in tempi più recenti anche da Perlingeri¹²⁴ – mentre le regole o sono rispettate o sono violate, i principi hanno invece diversi gradi di soddisfazione, e tali gradi sono rappresentati proprio dalle regole. A tale distinzione bisogna poi accostare un altro concetto giuridicamente rilevante, quello cioè di “valore”. Secondo Dworkin, infatti, l'interpretazione e l'applicazione del diritto dipendono da “valori”, i quali ispirano la prassi giuridica. Questa premessa sui concetti di valore, regole e principi torna utile ai fini della nostra analisi poiché quest'ultima ha ad oggetto la libertà di espressione e l'onore i quali possono essere appunto considerati rispettivamente un principio e un valore. Seguendo l'interpretazione di Dworkin e di Perlingeri, sarà allora possibile dire che, in quanto principio, la libertà di espressione trova gradazioni diverse di soddisfazione, e cioè, per esempio come libertà di cronaca, di informare e di essere informati, come libertà religiosa, libertà sessuale, libertà di opinione, etc. Ciò – si è visto –

¹²⁰ PINO G., *Principi e argomentazione giuridica* in *Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica*, 2009, p. 132.

¹²¹ DWORKIN R., *I diritti presi sul serio*, Il Mulino, Bologna, 1982.

¹²² DWORKIN R., *I diritti presi sul serio*, Il Mulino, Bologna, 1982, p. 93.

¹²³ DWORKIN R., *I diritti presi sul serio*, Il Mulino, Bologna, 1982, p. 94.

¹²⁴ *Cf.* PERLINGERI P., *Manuale di diritto civile*, ESI, Napoli, 2000.

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

rende la libertà di espressione potenzialmente illimitata; e poiché è ovvio che l'ordinamento giuridico non possa accettare una situazione di questo genere, ecco che lo stesso interviene per limitarla utilizzando, tra gli altri, lo "strumento" dell'onore. Sennonché l'onore può essere considerato un valore oppure esso stesso un principio. Se considerato un valore, questo dovrebbe al più essere utilizzato per orientare la prassi giuridica e dunque, in questo caso, la concreta configurazione della libertà di espressione: sicché difficilmente si presta all'uso che dello stesso ne viene invece fatto. L'onore, cioè, ad avviso di chi scrive, non può di per sé essere utilizzato per frenare l'infinita potenziale della libertà di espressione, poiché semanticamente non è un concetto adatto a ricoprire una simile funzione. E tant'è che laddove utilizzato come limite alla libertà di espressione, esso finisce per evidenziare invece l'imbarazzo di un sistema giuridico che non sa né dare una definizione di onore, né legiferare in maniera netta e decisa regolamentando serenamente sui limiti della libertà in oggetto. L'errato utilizzo del concetto di onore da parte dell'ordinamento giuridico finisce, in altre parole, per generare una criticità grave definibile come "incertezza del diritto", poiché – come dimostrato – soltanto l'interprete può concretamente determinare, attraverso decisioni sempre contingenti, l'effettiva estensione del diritto alla libertà di espressione.

E' possibile ritenere, allora, che, sebbene l'onore debba concorrere alla limitazione della libertà di espressione, lo stesso non possa assolvere a questo compito nei modi in cui ciò attualmente avviene sia negli ordinamenti statali (di matrice occidentale, naturalmente) sia in quelli a carattere sovranazionale. In virtù della descritta differenza tra valori, regole e principi, si ritiene

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

cioè che la limitazione dell'indeterminatezza della libertà di espressione vada effettuata attraverso l'utilizzo di regole e non di valori. Questi ultimi invece dovranno soltanto orientare la regola, ma sarà compito di quest'ultima porre a freno l'illimitatezza del principio.

Vero è pure che, oltre che un valore, l'onore può essere considerato un vero e proprio diritto e, precisamente, un diritto della personalità. Questi ultimi sono diritti che concorrono nel loro insieme a dare significato al concetto di "persona umana": la giurisprudenza di Cassazione¹²⁵ ha espressamente chiarito che i "diritti della personalità" hanno carattere unitario e trovano tutela negli artt. 2 e 3 comma 2 della Costituzione. A ben vedere, però, anche l'accezione dell'onore come diritto costituzionale – e dunque come principio – dimostra l'impossibilità di impiegare direttamente lo stesso quale limite della libertà di espressione: sebbene cioè un principio possa essere limite di un altro principio, tale limitazione presuppone talune specificazioni dettate da regole ben individuate, altrimenti si rivelerebbe meramente teorica. Più precisamente, a parere di chi scrive, la ponderazione tra libertà di espressione e onore dovrebbe avvenire secondo uno schema del tipo "A vs. 1B, 2B, 3B, etc." dove "A" è la libertà di espressione, "B" è il diritto all'onore ed "1, 2, 3, etc." sono le regole (ossia le disposizioni normative) che indicano le circostanze al ricorrere delle quali il diritto all'onore va ritenuto leso. Non ogni regola – si badi – può concorrere a limitare il principio costituzionale: è necessario cioè – seguendo il pensiero di R. Alexy – che si tratti di regole costituzionalmente ammissibili, ossia fondate a loro volta su un principio costituzionale: diversamente si incorrerebbe in un

¹²⁵ Cass. Pen. n. 978/1996.

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

abuso del diritto (“*AuBentheorie*”)¹²⁶. Nel caso di specie, dunque, la determinazione dei confini della libertà di espressione attraverso le regole costituzionalmente orientate alla tutela dell'onore, sembra più che legittima. Bisognerebbe però indicare con maggiore precisione, a livello legislativo, quali siano queste regole, in modo da ridurre – per quanto possibile – l'alea di discrezionalità di cui gode il giudice. In particolare, bisognerebbe disciplinare quegli spazi in cui la legislazione risulta più carente, intervenire con una presa di posizione più netta nei settori in cui libertà di espressione e onore sono più in conflitto come, per esempio, una regolamentazione degli spazi virtuali. Si potrebbe, per esempio, ritornare sulle norme già esistenti, integrandole con specifiche disposizioni che tengano conto di violazioni compiute sui *social network*. Un esempio di ciò potrebbe essere rappresentato dalla modifica dell'art. 595 c.p. che, nel regolamentare il reato di diffamazione, prevede espressamente una serie di aggravanti (*id est*: se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato; se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico; se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio) nessuna delle quali ad ogni modo rivolta specificatamente alla diffamazione sui social network. Non solo. Una spinta decisiva verso un bilanciamento più sereno potrebbe aversi con una presa di posizione esplicita, da parte della Cassazione a Sezioni Unite, a favore dell'uno o dell'altro principio: è questa più una provocazione che un'ipotesi concretamente percorribile, ma un intervento della Suprema

¹²⁶ Cft. ALEXY R., *Teoria dei diritti fondamentali*, Il Mulino, Bologna, 1985.

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

Corte che possa chiarire meglio i confini tra libertà di espressione e onore, potrebbe forse essere d'aiuto per il bilanciamento degli interessi in gioco. Chi scrive ha una preferenza per il diritto all'onore, in quanto la divulgazione di notizie, anche se di interesse pubblico, comporta spesso una lesione dell'onore che si concretizza in una pena senza processo per il soggetto interessato. Ciò che rileva o dovrebbe rilevare, cioè, è sempre la notizia in sé, non il nome dell'autore, soprattutto in una fase di indagine o addirittura precedente. È inspiegabile, per esempio, che in nome della libertà di espressione vengano pubblicate intercettazioni telefoniche che espongono alla gogna mediatica persone poi magari neppure indagate. La libertà di espressione, dunque, potrebbe trovare un proprio limite nell'onore e quest'ultimo trovare senso e significato in regole legislativamente poste, come appunto il divieto di pubblicare intercettazioni che riguardino persone non coinvolte nelle indagini; divieto di pubblicare nomi e dati personali degli indagati fino a condanna definitiva; qualificazione legislativa del tipo di reato configurato da un'offesa apportata tramite *social network*; etc.

Naturalmente il legislatore non potrà tradurre in una norma positiva ogni fattispecie di lesione dell'onore per il tramite della libertà di espressione. Ad ogni modo, un maggiore impegno in questo senso sarebbe auspicabile, al fine di non gravare i giudici di eccessive responsabilità aumentando in maniera spropositata l'alea di discrezionalità che spetta agli stessi e che comunque non potrà mai essere del tutto eliminata, stante la dimostrata impossibilità di giungere ad una definizione ultima di "onore" e soprattutto all'individuazione di un *discrimen* alternativo al

CAPITOLO III: Il diritto all'onore come limite alla libertà di espressione

giudizio dell'interprete per stabilire se vi sia stata, nel caso specifico, lesione dell'onore.

LIBERTA' DI ESPRESSIONE, VERITA' E ONORE:
PROFILI INTERPRETATIVI TRA AMBIENTE MATERIALE E
AMBIENTE DIGITALE

CAPITOLO IV
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE TRA AMBIENTE
MATERIALE E AMBIENTE DIGITALE

**Par. 1. Fake news: la falsità dell'informazione nell'epoca
c.d. della post-verità**

La manipolazione dell'informazione per il raggiungimento degli scopi più disparati non costituisce di certo un fenomeno sociale di recente configurazione. Anche in passato infatti – come ricorda lo studioso Robert Darnton in un suo intervento pubblicato online dall'emblematico titolo “*The true history of fake news*”¹²⁷ – era facile imbattersi nella divulgazione di notizie per nulla vere. Al riguardo è possibile ricordare, ad esempio, le cc. dd. *pasquinate*: manifesti satirici che venivano apposti, solitamente durante la notte, al collo di alcune statue situate in luoghi ben in vista della città di Roma, in modo che poi al mattino seguente potessero essere visti e letti da chiunque, prima di essere rimossi dal potere costituito. E della stessa specie erano anche i cc. dd. *canard*, diffusi a Parigi a partire dal XV secolo, nonché molti scritti della stampa anglosassone del '700 periodo nel quale – sempre secondo Darnton – il fenomeno della manipolazione dell'informazione raggiunse picchi elevatissimi.

Difficile dimenticare, peraltro, la manipolazione dell'informazione avvenuta nei secoli successivi e, in particolar modo, con l'avvento

¹²⁷ Darnton R., *The True History of Fake News*, NYR Daily (blog), New York Review of Books, February 13, 2017, <http://www.nybooks.com/daily/2017/02/13/the-true-history-of-fake-news/>.

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

dei totalitarismi che, non a caso, riponevano grande attenzione nella propaganda.

Eppure negli ultimi tempi tale fenomeno pare rivendicare un ruolo sempre più importante nel dibattito socio-politico mondiale, tanto da essere etichettato universalmente con un nome ben preciso, vale a dire con la locuzione *fake news*.

La necessità di coniare un termine *ad hoc* nasce probabilmente dall'esigenza di indicare con esso – non la generalità della manipolazione dell'informazione, quanto piuttosto – la precipua divulgazione di notizie false mediante la rete¹²⁸.

Il fenomeno delle *fake news* allora si contraddistinguerebbe dalla comune divulgazione di falsità (che come detto costituisce una costante storica) per le modalità di diffusione della menzogna (*id est*, le nuove tecnologie dell'informazione telematica) ed assume particolare rilevanza nell'epoca che stiamo vivendo, qualificata pacificamente come l'epoca della “post-verità”. La locuzione *post-truth* – che nel 2016 è stata indicata dall' Oxford Dictionary come “parola dell'anno” – indica un'epoca nella quale l'opinione pubblica è più influenzata dalle emozioni che non dalla verità dei fatti o, in altre parole, “*indica la circostanza in cui i fatti obiettivi sono meno influenti sull'opinione pubblica rispetto agli appelli emotivi e alle convinzioni personali*” (Oxford Dictionary; 2016)¹²⁹. Tale epoca ha avuto modo di divenire realtà proprio grazie alla rete che ha stravolto i modi di comunicare, eliminando i monopoli della verità dell'informazione, accrescendo l'emozionalità delle notizie e

¹²⁸ Cft. Treccani.it, s.v. *fake news*: “*Notizie false, con particolare riferimento a quelle diffuse mediante la Rete*”.

¹²⁹ Cft. Oxforddictionaries.com, s.v. *post-truth*: “*Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief*”.

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

polarizzando l'informazione (nel senso che ognuno su internet è portato a ricercare, a leggere e a condividere esclusivamente contenuti vicini ai propri ideali e interessi)¹³⁰.

Le *fake news* di “nuova generazione”, dunque, sono un fenomeno nuovo sotto il profilo modale e nel contesto temporale in cui le stesse hanno luogo.

Esse, peraltro, si prestano a avere caratteristiche comuni ricorrenti. Ed invero, le *fake news* presenti in rete (e, prevalentemente, quelle presenti sui *social network*), sono caratterizzate da titoli clamorosi, toni allarmistici, grafiche e *font* appariscenti, richieste esplicite di condivisione. Esse, inoltre, costituiscono un particolare tipo di contenuto web la cui funzione è esclusivamente quella di collezionare *click*, in genere per motivi di natura economica e commerciale: è questo il fenomeno del c.d. *clickbaiting*, il quale funziona facendo leva proprio sul carattere emozionale della notizia a discapito della verità fattuale (dunque, sul presupposto – precedentemente analizzato – che caratterizza l'epoca della post-verità).

I descritti caratteri che tipizzano le *fake news*, d'altra parte, consentirebbero, almeno in astratto, di rendere quest'ultime facilmente riconoscibili e dunque di evitarle. Senonché la maggioranza degli internauti sembra invece non essere in grado di distinguere una notizia vera da una c.d. bufala, e a cadere

¹³⁰ Sul punto, Cass Sunstein sosteneva che le nuove forme di comunicazione digitale, determinando delle “cascate informative” avrebbero contribuito a radicalizzare il dibattito pubblico sicché gli utenti, anziché cogliere l'opportunità di sottoporre ad un più vigoroso vaglio critico le proprie idee, agirebbero invece secondo un pregiudizio che tende ad accrescere la distanza rispetto alle posizioni avverse, rafforzando le proprie convinzioni (*cft.* Sunstein C., *The Law of Group Polarization*, 10 (2) *Journal of Political Philosophy* (2002), pp. 175 ss).

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

vittima di questo fenomeno sembrano essere prevalentemente gli adulti. Questo infatti è quello che emerge da una ricerca condotta dal portale *skuola.net*¹³¹ per conto della Polizia di Stato, su un campione di circa 3.500 utenti, in occasione dell'iniziativa “*Una Vita da Social*”, campagna educativa itinerante sui temi dei social network e del cyber bullismo, giunta nel 2018 alla sua quinta edizione. L'indagine ha permesso di isolare gli utenti in due grandi gruppi principali: *under25* e *over25*: di questi, il 93% dei ragazzi tra gli 11 e 25 anni, ha dichiarato di saper distinguere tra una *fake news* ed una notizia vera¹³², mentre tra gli *over25* il 34% ha ammesso di non saper effettuare la detta distinzione. E la quota sale addirittura al 55% se il campione di riferimento diviene quello degli *over 30*. Orbene, premettendo che il dichiarare di saper riconoscere una *fake news* non implica *ex se* che in concreto poi lo si sappia effettivamente fare, questi dati sono piuttosto imbarazzanti, poiché dimostrano comunque una (già candidamente dichiarata) scarsa capacità critica degli internauti ed una estrema superficialità degli stessi che – come ricorda la citata ricerca di *skuola.net* – non si preoccupano di approfondire e verificare la notizia, limitandosi meramente a condividerla.

Ecco che, allora, i divulgatori di *fake news* trovano terreno fertile, agendo nella consapevolezza che la loro informazione manipolata

¹³¹ Cft. *'Fake News'? Non è una trappola per giovani: 9 su 10 sicuri di saper riconoscere una bufala online*, <https://www.skuola.net/news/inchiesta/fake-news-social-network-vita-da-social-polizia.html>.

¹³² Tra questi vi sono però dei distinguo: in particolare, *1 su 3 si dichiara confidente di riuscire sempre a riconoscere la bufala, 2 su 3 spesso ma non sempre* - Cft. *'Fake News'? Non è una trappola per giovani: 9 su 10 sicuri di saper riconoscere una bufala online*, <https://www.skuola.net/news/inchiesta/fake-news-social-network-vita-da-social-polizia.html>

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

si diffondi rapidamente, divenendo – come si suol dire nel gergo della rete – virale.

Sebbene, come visto, le *fake news* abbiano caratteristiche strutturali simili, ad un'analisi più attenta si può meglio notare però che, sotto il medesimo nome (*fake news*, appunto) si celano categorie diverse di notizie false. Una prima distinzione, allora, potrebbe attenersi a separare le notizie (false) di mero *gossip*, dalle notizie (false) tese invece a provocare un determinato allarme sociale o a ledere l'onore e la reputazione di taluno. Alcuni studiosi, peraltro, hanno specificato ancora meglio la differenza tra *fake news*, procedendo ad effettuare una vera e propria tassonomia. Segnatamente, è stata individuata una prima categoria nella quale andrebbero ricomprese le *fake news* di tipo politico, vale a dire “*falsità costruite ad arte da gruppi di potere, talvolta dagli stessi governi stranieri (specialmente di Stati la cui tenuta democratica pare vacillare)*”¹³³; una seconda categoria verrebbe invece a ricomprendere “*le notizie false o di dubbia autenticità che circolano in rete suffragate dalla condivisione tra utenti*”¹³⁴ (per esempio, la condivisione su *Facebook* di *post* sulla pericolosità dei vaccini, i quali sarebbero immessi sul mercato per il solo vantaggio economico della case farmaceutiche); una terza categoria, infine, includerebbe tutte “*le notizie false che ledono interessi individuali o collettivi*” (si pensi, per esempio, a quelle orientate all' *hate speech*)¹³⁵.

¹³³ Bassini M., Vigevani G. E., *Primi appunti su fake news e dintorni. Fake News: an Introduction to the Italian Debate in Media Laws* (1/2017) p. 16.

¹³⁴ *Ibidem*.

¹³⁵ *Ibidem*.

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

Questa operazione tassonomica, anche se non esaustiva, appare certamente interessante nella misura in cui esplicita, da una parte la pluralità di scopi che possono porsi i divulgatori di *fake news* e, dall'altra parte la necessità di adottare strategie differenti per arginare un fenomeno tanto pericoloso quanto complesso nella sua effettiva configurazione.

Nella viralità delle *fake news*, infatti, si celano scopi:

- di natura economica (come per esempio quello di dirottare su un determinato sito internet o blog un gran flusso di utenti che, cliccando sui banner pubblicitari, garantiranno un ritorno economico al proprietario del sito/blog);
- di natura politica (quello cioè di condizionare la campagna elettorale, ovvero quello di controllare l'opinione pubblica e di "distrarla" da determinati temi, ovvero quello di impedire che l'opinione pubblica venga influenzata da orientamenti politici diversi da quello dominante, etc.);
- di natura scientifica (alcuni studiosi, per esempio, utilizzano le *fake news* proprio per studiare il fenomeno, provocando cioè determinate reazioni negli utenti valutandone poi gli effetti);
- di natura ideologica (instillare cioè nell'opinione pubblica determinate ideologie e comportamenti, generalmente sulla spinta emozionale dettata dall'odio razziale, dall'omofobia, dall'eterofobia, etc.).

Ora, per quanto le *fake news* rappresentino un fenomeno globale, la loro complessità e la loro pluralità di scopi fa sì che ad esse ci si appresti con sensibilità differente. Ciò si può notare anche dalle strategie di lotta intraprese nei vari Paesi, alcuni dei quali più interessati a contrastare il fenomeno della manipolazione

dell'informazione in politica (è il caso della Francia), altri ad arginare in primo luogo il triste fenomeno dell'*hate speech* (è il caso della Germania), altri ancora a predisporre misure in grado di sensibilizzare utenti e gestori di piattaforme a comportamenti più responsabili (è, infine, il caso dell'Italia).

L'analisi delle misure adottate nei Paesi appena citati sarà oggetto del paragrafo che segue e consentirà di avere un quadro più completo sul fenomeno *fake news* e sul rapporto tra libertà di espressione (e dunque diritto), verità, onore e odio nell'era della *post verità*.

Par. 2. Le principali reazioni in Europa: gli interventi di Francia, Germania e Italia

Par. 2.1 In Francia

Il 3 gennaio 2018, il presidente francese Macron ha pubblicamente annunciato l'intenzione del governo transalpino di dotarsi, a breve, di una legge contro le *fake news*.

La notizia è stata data con particolare enfasi, quasi a sottolineare una forte determinazione politica di risolvere, in maniera radicale, il fenomeno delle "*fausses nouvelles*", considerato dall'Eliseo una minaccia per il sistema democratico. Così infatti si esprimeva sul punto Macron: "*Nous allons faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles*"¹³⁶.

Il problema, secondo il governo francese, andrebbe affrontato a partire da una regolamentazione delle piattaforme (e, in particolare, dei media sotto l'influenza di uno Stato straniero), a

¹³⁶ *Online, www.lemonde.it*

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

cui andrebbero imposti in primo luogo degli stringenti obblighi di trasparenza e cooperazione: “*Les plates-formes se verront imposer des obligations de transparence accrue sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l’identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus*”¹³⁷.

La particolare sensibilità del presidente francese verso questo fenomeno è certamente dovuta agli effetti che quest'ultimo può ingenerare sul piano politico e, soprattutto, elettorale. E' nota alle cronache, infatti, la forte critica di Macron ad alcuni media russi, colpevoli secondo lui di aver fatto disinformazione sul suo conto attraverso i propri canali e siti internet, tentando così di interferire sulle ultime elezioni presidenziali francesi.

E così, il 6 giugno 2018, il Parlamento francese ha iniziato a lavorare su una proposta di legge depositata dal partito politico “*République en marche*”, denominata “*Legge sulla fiducia e l’affidabilità dell’informazione*”, che dovrebbe articolarsi in tre direttive d'intervento: il monitoraggio dei social network e dei media sotto l'influenza di uno stato straniero; una procedura provvisoria per bloccare rapidamente le notizie false; l'istituzione di un obbligo di cooperazione per le piattaforme Web. La proposta prevedrebbe anche la possibilità per i cittadini francesi di denunciare immediatamente la *fake news* attivando di conseguenza determinati meccanismi sanzionatori.

L'applicazione della nuova stringente normativa sarebbe poi limitata soltanto al periodo delle campagne elettorali presidenziali e legislative.

¹³⁷ *ibidem*

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

In attesa di leggere e commentare il testo definitivo che sarà promulgato dal Parlamento francese, è possibile fin d'ora fare delle osservazioni già solo sull'idea di Macron e sulle intenzioni del citato disegno di legge.

In primo luogo, non va sottaciuta la reazione dell'opinione pubblica francese e, su tutti, di giornalisti, filosofi e sociologi, che leggono nell'emananda legge un'aggressione della politica ai danni della libertà di espressione. Così infatti si è espressa la filosofa francese Chantal Delsol, intervistata sulla questione: *“Evidemment, on rêverait d'une loi qui empêcherait le mensonge! Je pense que c'est impossible, parce que cela induirait un Etat policier. Je préfère la liberté avec ses inconvénients”*¹³⁸.

Si ripropone quindi il problema giuridico e filosofico sull'equilibrio tra libertà di espressione e verità, nel senso che appare quanto mai difficile limitare la prima in funzione della seconda, soprattutto perché, nell'epoca della post-verità, come ricorda François-Bernard Huyghe¹³⁹, *“on pourrait aussi se demander ce qu'on appelle la vérité, évidemment”*¹⁴⁰. A ciò si aggiunga che la norma, allo stato, non prevede una definizione chiara di notizia falsa, limitandosi a dire che tale è *“Qualsiasi contestazione o imputazione di un fatto, privo di elementi verificabili tali da renderlo plausibile”*.

¹³⁸ Intervista pubblicata sul sito www.atlantico.fr nell'articolo del 8.6.2018 nell'articolo intitolato *"L'ère de la post-vérité, vraiment ? Pourquoi l'obsession des gouvernements et autres groupes Bidetberg pour les Fake news est surtout le symptôme de la panique politique qui les envahit"*

¹³⁹ François-Bernard Huyghe è directeur de recherche all'IRIS, specializzato in comunicazione, cyberstrategia e intelligenza economica, responsabile dell'Observatoire Géostratégique de l'Information.

¹⁴⁰ *Cft. "L'ère de la post-vérité, vraiment ? Pourquoi l'obsession des gouvernements et autres groupes Bidetberg pour les Fake news est surtout le symptôme de la panique politique qui les envahit"*, cit.

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

Molti ancora, in realtà, sono gli interrogativi che gli intellettuali francesi - da Chantal Delsol a Jocelyn Benoist, da Pierre-Henri Tavoillot a Frédéric Lordon - si pongono in queste ore:

“qui peut imposer la vérité, à quel titre et comment ? Et quelle vérité ? Tous les moyens sont-ils bons pour imposer la vérité ? La morale et la loi ont-ils un poids et une légitimité pour lutter contre les fake news ? Faut-il criminaliser tout ce qui est faux, tous les mensonges ? Et jusqu’où prendre des mesures pour lutter contre elles, peut-il en venir, paradoxalement, à leur donner une attractivité?”¹⁴¹.

Sono tutte questioni di non facile soluzione e che, evidentemente, non possono essere risolte unicamente mediante un approccio giuridico, bensì multidisciplinare, un approccio cioè che consideri il fenomeno nella sua complessità, anche quindi filosofica e sociale.

In secondo luogo, fa specie che la Francia senta la necessità di munirsi di una legge *ad hoc* per le *fake news* quando una normativa che disciplini il diritto di cronaca vi è già: si tratta della *Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse*, che prevede sanzioni anche penali per i trasgressori. In particolare, l'art. 27 della legge citata disciplina espressamente il fenomeno delle *nouvelles fausses*, prevedendo che:

“La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 euros. Les mêmes faits seront punis de 135 000 euros d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la

¹⁴¹ Cft. MOSNA-SAVOYE G., *Comment lutter contre les fake news?*, online, www.franceculture.fr, 15.2.2018.

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation"¹⁴².

Dal 2004, inoltre, esiste in Francia una legge sulla “*Confiance dans l'économie numérique*” che istituisce procedimenti sommari attraverso cui il giudice può ordinare ai siti web di eliminare i danni dagli stessi causati dalla pubblicazione di un determinato contenuto informativo, se contenente appunto informazioni non veritiere.

A fronte di ciò, è veramente necessario un ulteriore intervento legislativo? La risposta non sta a noi, bensì al Parlamento francese. Ad ogni modo, forti perplessità lascia l'atteggiamento del governo francese di voler entrare in maniera così dura sulla problematica, rafforzando ulteriormente un apparato giuridico già - come visto - dotato di una normativa organica e ben strutturata. Il rischio che la proposta di legge francese sia una risposta forse spropositata e non adeguata al problema è alto, con la conseguenza che la libertà di espressione sia eccessivamente sacrificata per mano del potere politico sull'altare di una verità dell'informazione dai confini decisamente labili.

Par. 2.2 In Germania

A differenza della Francia, la Germania si è già munita di una legge orientata a disciplinare il fenomeno delle *fake news*. Il 1° ottobre 2017 è entrata infatti in vigore la

¹⁴² Il testo integrale della *Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse* è reperibile online, sul sito www.legifrance.gouv.fr

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

*Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG*¹⁴³, norma finalizzata al “miglioramento dell'applicazione della legge sulle reti sociali”¹⁴⁴.

Si tratta di una legge strutturata in tre articoli che in sostanza prevedono tre principali obblighi a carico del fornitore di servizi nelle reti sociali, con la previsione di determinate sanzioni per i trasgressori. Detti obblighi sono relativi a:

- 1) l'elaborazione di una relazione semestrale sul trattamento dei reclami concernenti i contenuti informativi illegali;
- 2) la rimozione o il blocco di tali contenuti entro un tempo predefinito;
- 3) l'individuazione del soggetto ricevente servizi in Germania.

Le motivazioni che hanno animato il Parlamento tedesco sono diverse da quelle che muovono l'organo deliberativo francese. Ed invero, se la proposta di legge avanzata dal partito di Macron è - come visto - volta a reprimere distorsioni informative nei periodi di campagna elettorale, la normativa tedesca invece intende affrontare il fenomeno delle *fake news* dal punto di vista del contenimento degli episodi di *hate speech*.

Tutti i portali con oltre due milioni di utenti - dunque con una notevole cassa di risonanza mediatica - sono obbligati ad effettuare un attento controllo sui contenuti in essi pubblicati e ad intervenire tempestivamente censurando gli stessi in un arco di tempo molto limitato.

La normativa, sul punto, fa una differenza tra contenuti illegali - i quali devono essere rimossi entro ventiquattro ore - e contenuti che, sebbene non siano contrari alla legge, siano comunque volti a

¹⁴³ Il testo integrale della legge tedesca è reperibile *online*, sul sito www.bgbl.de

¹⁴⁴ L'art. 1 della legge è infatti così rubricato: "*Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken*".

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

fomentare discorsi d'odio - i quali dovranno essere rimossi entro una settimana.

Al fine di assicurare il rispetto di queste regole da parte delle piattaforme, la legge ha previsto l'applicazione di sanzioni economiche elevatissime, a partire da cinque milioni di euro per arrivare, nei casi più gravi, fino addirittura a cinquanta milioni di euro.

L'approccio tedesco, sicuramente il più severo al mondo in termini di sanzioni, appare ad ogni modo più ragionevole di quello francese. Apprezzabile, infatti, appare lo sforzo compiuto in termini di trasparenza con la previsione concernente l'obbligo per le piattaforme interessate di nominare un responsabile per le segnalazioni relative alle violazioni in questione, nonché l'obbligo di predisporre - in determinati casi - una relazione illustrativa delle modalità di intervento rispetto alle stesse, da inviare al Ministero della Giustizia.

Senonché alcuni rilievi critici possono essere avanzati anche verso questa normativa.

L'opposizione politica tedesca si è infatti fortemente opposta all'approvazione del testo ritenendo, da una parte, in tal modo si possa ingenerare una sorta di "polizia delle opinioni" e, dall'altra parte, che un controllo sui contenuti informativi andrebbe fatto non dalle compagnie private quanto invece dalla magistratura. E' stata peraltro palesata anche la possibilità che, nel timore di sanzioni economiche così elevate, i gestori delle piattaforme impediscano in maniera eccessivamente rigorosa la pubblicazione di contenuti, operando di fatto una censura inaccettabile quanto inopportuna. Senza contare peraltro che la legge, rivolgendosi a

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

piattaforme con un numero di iscritti superiore a due milioni, affida di fatto ai soli colossi (Facebook e Twitter su tutti) il potere di decidere in via preventiva cosa sia “*evidentemente illegale*” e cosa no.

Una critica peculiare ed ampiamente condivisibile sul testo di legge in questione, giunge dalla Fondazione Amadeu-Antonio, una delle principali organizzazioni non governative indipendenti della Germania, per la quale “*Besides combatting hate speech as a symptom, efforts by the state and the network operators should be focusing more intensively on addressing the causes of hate on the net in their holistic social context. This includes both strengthening a digital civil society and investing in digital education and online street-work, plus anchoring contents for digital democratic education in schools and adult educational institutions¹⁴⁵*”.

Ed invero, la battaglia alle *fake news* - siano esse rivolte alla distorsione informativa a carattere politico, o viceversa tese a diffondere l'odio - sarebbe auspicabile condurla mediante un discorso globale che si concentri anche su aspetti prettamente sociologici prima che meramente sanzionatori, come quelli appunto che attengono al comprendere le cause che portano alla diffusione delle *fake news*. Ed un simile discorso non può essere intrapreso senza il coinvolgimento di diversi attori sociali, tra cui naturalmente le istituzioni scolastiche, per la diffusione di una cultura improntata all'etica ed all'educazione digitale.

¹⁴⁵ Cft. "Amadeu Antonio Foundation reiterates criticism of NetzDG", online, www.amadeu-antonio-stiftung.de

Par. 2.3 In Italia

L'Italia si è ufficialmente mossa verso la creazione di una disciplina *ad hoc* dell'informazione *online* all'inizio del 2017, con la presentazione in parlamento del c.d. DDL Gambaro, recante “*Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica*”.

Il DDL prende di mira soprattutto blog e forum, non invece le testate giornalistiche classiche. In sintesi, il disegno di legge prevede di sanzionare con un'ammenda fino a cinque mila euro chi pubblica o diffonde “*notizie false, esagerate o tendenziose attraverso social media o siti, che non siano espressione di giornalismo online*”, con la previsione anche della reclusione per un periodo non inferiore a dodici mesi, quale sanzione ulteriore, qualora il *fake* sia finalizzato a “*destare pubblico allarme*”, o a “*recare nocimento agli interessi pubblici*”. Chi, invece, si rende “*responsabile di campagne d'odio contro individui*” o “*volte a minare il processo democratico*” sarà punito con la reclusione non inferiore a due anni e l'ammenda fino a 10mila euro. E' inoltre previsto dal disegno che l'apertura di un blog o di un sito privato o di un forum sia preceduta dalla comunicazione via pec delle generalità del responsabile alla sezione per la stampa del Tribunale. Un regime di ancora più stringente responsabilità è poi previsto per le piattaforme web che gestiscono social network le quali - sempre secondo le previsioni del progetto di legge - hanno l'obbligo (sanzionato con un'ammenda di cinque mila euro) di monitorare in maniera costante i commenti degli utenti e di

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

intervenire mediante la rimozione di contenuti falsi, esagerati o tendenziosi.

Il DDL Gambaro annovera infine anche disposizioni con finalità educative, stabilendo la previsione di obiettivi formativi da perseguire nelle scuole, con finalità di “*alfabetizzazione mediatica*” ed “uso critico dei media *online*”¹⁴⁶.

L'esame parlamentare del testo del citato disegno di legge non è ancora iniziato. Ciò anche perché alla sua presentazione sono seguite pesanti critiche circa l'eccessiva severità della norma, ritenuta da più parti inadeguata, fuori luogo, meramente censurante, un attacco alla libertà di espressione se non proprio una legge assolutamente liberticida¹⁴⁷.

Ed effettivamente, il testo del DDL in questione lascia piuttosto perplessi poiché, a fronte di una volontà di intervenire in maniera decisa per arginare fenomeni ormai universalmente avvertiti come pericolosi, si contrappone una metodologia assolutamente repressiva che mal si concilia con la dichiarata esigenza di tutelare la libertà di espressione, apparendo semmai fortemente limitativa di quest'ultima.

Nelle more di adottare una normativa *ad hoc*, però, l'Italia non è rimasta inerte, ma si è mossa con altri interventi interessanti, come il c.d. “decalogo contro le bufale”.

Nato da un accordo tra la Camera dei Deputati e il Miur ed identificato nel linguaggio digitale con l'*hashtag* “*#bastabufale*”, il

¹⁴⁶ Il testo del DDL Gambaro può essere letto *online* sul sito www.senato.it

¹⁴⁷ In questi termini si è espresso in un Tweet il prof. Stefano Epifani, presidente del Digital Transformation Institute. Questa, in particolare, la sua opinione: “*Il ddl #Gambaro è la peggiore idiozia liberticida mai concepita da "mente" umana. Persino troppo per pensare sia fatto in buona fede*” (in *Ddl contro le fake news, è l'ora delle critiche. Saetta: "Un attacco alla libertà di espressione"*, *online*, www.repubblica.it, 16.2.2017)

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

decalogo si pone come una delle azioni di un più grande progetto educativo rivolto ad oltre quattro milioni di studenti, ed è stato ufficialmente presentato dalle allora ministre Boldrini e Fedeli, in data 31 ottobre 2017, che lo hanno descritto come una “scatola di attrezzi” per difendersi dal fenomeno delle *fake news*. In particolare il catalogo indica otto semplici regole da seguire durante la navigazione online al fine di scongiurare il rischio di incappare nella trappola delle c.d. bufale:

- 1) condividi solo notizie che hai verificato;
- 2) usa gli strumenti di internet per verificare le notizie;
- 3) chiedi le fonti e le prove;
- 4) chiedi aiuto ad una persona esperta o a un ente davvero competente;
- 5) ricorda che anche internet e i social network sono manipolabili;
- 6) riconosci i vari tipi e gli stili delle notizie false;
- 7) hai un potere enorme: usalo bene (con riferimento al fatto che i nostri click, like e condivisioni diventano denaro per i fabbricanti di notizie false);
- 8) dai il buon esempio: non lamentarti del buio, ma accendi una luce (suggerendo cioè un invito ad aprire pagine volte a smascherare le notizie false).

Il progetto educativo, nel quale il citato decalogo si inserisce, annovera tra i propri partner anche la Rai, la Federazione degli editori (Fieg), Confindustria, nonché Facebook e Google.

Proprio questo aspetto, unitamente ad una metodologia innovativa, fanno di esso un'azione particolarmente interessante nella lotta al fenomeno delle *fake news*. Ed invero, a differenza del DDL Gambaro e degli altri tentativi legislativi europei in materia,

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

il progetto del Miur non adotta la logica dell'imposizione normativa e delle sanzioni, mirando piuttosto a curare alla radice il problema: l'idea, infatti, è quella di coinvolgere tutte le parti sociali interessate dal fenomeno da combattere ed intavolare una strategia comune, all'insegna della collaborazione, utilizzando proprio la comunicazione - e dunque la libertà di espressione - per aumentare gli spazi di garanzia di tale diritto senza ricorrere alla censura.

Si tratta, in sostanza, di un programma di educazione civica digitale, rivolto soprattutto ai giovani i quali però non sono soltanto i destinatari del progetto: ad essi infatti si chiede di collaborare attivamente, informandosi ed informando il mondo della rete correttamente.

Il “decalogo contro le bufale” non rappresenta però l'unica misura adottata in Italia. Ad esso, infatti, si affianca un altro strumento, attivo in Italia dal 18 gennaio 2018 per iniziativa questa volta del Ministero dell'Interno: si tratta del c.d. *red button*, un servizio *online* offerto dalla Polizia postale sul sito commissariatodips.it attraverso il quale l'utente ha la possibilità di segnalare contenuti che sembrano *fake news*. Successivamente,

“a seconda dell'esito delle verifiche sulla segnalazione, la Polizia contatterà il gestore della piattaforma on line per l'eventuale oscuramento del contenuto, smentendo ufficialmente la notizia o il contenuto verificati come 'fake' tramite il sito web e i canali social istituzionali, e inviando gli atti all'autorità giudiziaria nel caso emergano aspetti di rilevanza penale”¹⁴⁸.

¹⁴⁸ Cft. *Progetto Red Button contro le fake news, online, www.interno.gov.it*

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

Sebbene esso si traduca poi nei fatti in una censura vera e propria del contenuto informativo risultato un *fake news*, comunque il *button red* è interessante nella misura in cui prevede una forma di collaborazione tra organismi di polizia e cittadini.

In conclusione, ci appare possibile affermare che, nonostante ad oggi manchi in Italia una normativa specifica relativa al fenomeno della diffusione di notizie false in rete, il descritto programma di interventi sperimentato sembra essere un'ottima strada per tentare di arginare tale fenomeno: una strada cioè non prettamente giuridica, bensì appunto multidisciplinare e volta alla cooperazione tra più attori sociali, all'insegna dell'etica e dell'educazione digitale.

Ed è questo, probabilmente, l'esempio da seguire ovunque per la tutela della libertà di espressione, evitando atteggiamenti repressivi che, al di là dei propositi di facciata, nella sostanza sono inconciliabili con il diritto costituzionale a manifestare liberamente il proprio pensiero in ogni forma.

Par. 3. Le fake news italiane del 2017: analisi empirica di un fenomeno dalle forti implicazioni sociali e giuridiche

Il 2017 è stato un anno nel quale in Italia si è registrato un altissimo numero di *fake news*. Un'analisi di tale fenomeno in tale lasso temporale, allora, è certamente interessante al fine di capire quali sono le cause, le conseguenze e le implicazioni giuridico-sociali che da esso ne derivano, nonché i possibili rischi per la libertà di espressione, cosicché all'esito sarà poi possibile esprimere delle opinioni sulla bontà della strategia politica italiana orientata al contrasto di questo fenomeno, nonché

proporre eventualmente delle indicazioni su come migliorare detta strategia.

Prima però di andare al cuore dell'analisi, appaiono necessarie alcune precisazioni di carattere metodologico. E dunque:

i) in primo luogo, l'analisi prende a riferimento oltre quattrocento *fake news* individuate come tali dal sito internet *bufale.net*, nato proprio allo scopo di soccorrere l'internauta caduto o che potrebbe cadere nel tranello della notizia falsa. Si tratta, più precisamente, dell'analisi non di tutte le *fake news* del 2017, bensì soltanto delle notizie che *bufale.net* ha raccolto nel proprio archivio *online*, perché ritenute le più virali e, dunque, le più bisognose di essere fortemente smentite. Già questo è un dato degno di nota: oltre quattrocento *fake news* virali in un anno, sono oltre una al giorno: un numero altissimo, soprattutto se ad esse si aggiunge il numero (indeterminato ed indeterminabile) di notizie false di minore rilevanza, comunque presenti nel circuito della comunicazione *online*;

ii) in secondo luogo, va poi precisato che l'indagine si sostanzia in un'analisi dei testi condotta attraverso il *software T-Lab*, ossia un programma costituito da un insieme di strumenti linguistici, statistici e grafici, ideato proprio per l'analisi dei contenuti e del *text mining*. Caricato il testo di analizzare sul *software*, quest'ultimo effettua automaticamente un'analisi estraendo *pattern* costituiti da parole e temi significativi. Si tratta, di un *software* molto diffuso in ambito accademico, utilizzato in oltre

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

quaranta paesi nel mondo ed apprezzato per le funzionalità e la qualità dello stesso¹⁴⁹;

iii) i testi analizzati mediante l'utilizzo del *software T-Lab*, infine, sono i titoli delle oltre quattrocento *fake news* selezionate sul sito *bufale.net*, a cui sono state aggiunte delle variabili, ossia dei termini che, per ognuna di esse, ne indicano sommariamente l'oggetto e la sensazione che la notizia avrebbe generato (o potrebbe generare) nel lettore, per es.: alla *fake news* dal titolo “*Boldrini: «Se qualche migrante stupra non lo si può condannare perché lui non conosce le nostre leggi»*”, sono stati aggiunti termini quali “politica”, “xenofobia” e “indignazione”, ciò partendo dall'interpretazione dei commenti degli internauti che è possibile leggere su alcuni dei principali *social network* quali *facebook* e *twitter*. L'individuazione delle variabili da introdurre nell'analisi per ogni *fake news* è stata effettuata nell'ambito di un *focus group* che ha visto coinvolti diversi esperti, e segnatamente: un economista conoscitore del *software T-Lab* (la dott.ssa Aurora Fonseca, dottore di ricerca in *Economia, Management e metodi quantitativi*); un sociologo (la dott.ssa Rita Durante), un esperto di *web communication* (il dott. Davide Miceli), oltre naturalmente al sottoscritto che ha coordinato il gruppo di lavoro.


Orbene, l'elaborazione dei testi condotta con il succitato *software* ha generato, mediante l'incrocio delle varie parole ed il loro successivo riordino in un binomio c.d. *predecessors/successors*, una serie di grafici che ora si passerà a commentare. Il primo e più rilevante di questi – poiché è quello che pone al centro il

¹⁴⁹ E' possibile apprendere ulteriori notizie sul *software T-Lab* sul sito internet dell'azienda produttrice *tlab.it*

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

termine risultato come il maggiormente presente nelle sensazioni provocate dalle oltre quattrocento *fake news* selezionate – è quello riportato nella seguente figura:

Fig. 1



La figura 1 mostra al centro il termine “indignazione”, contraddistinto dal colore rosso. A tale termine vengono poi ricollegate, per mezzo di frecce colorate gialle o blu, determinate altre parole risultate comunque rilevanti nell’elaborazione dei testi. Di queste parole, quelle collegate al termine centrale mediante frecce di colore blu, sono definite dal *software* come i suoi *predecessors* mentre, quelle collegate per il tramite di frecce di colore giallo, sono indicate dal *software* come i suoi *successors*. In altre parole, il grafico indica i lemmi xenofobia, allarmismo, complottismo e disinformazione come termini “predecessori” del termine “indignazione”, mentre i termini antieuropeismo, vergogna e salute, come termini “successori” rispetto al termine “indignazione”. Vi sono poi alcuni termini indicati con una doppia

freccia, sia blu sia gialla: sono questi i lemmi politica e sicurezza che, nell'analisi testuale, sono risultati sia come predecessori sia come successori del termine indignazione. La differenza di carattere dei vari termini, ancora, evidenzia il grado di frequenza con cui gli stessi sono apparsi durante l'analisi testuale, mentre il differente grado di spessore delle frecce rappresenta l'ordine di importanza degli stessi nelle categorie di *predecessors* e di *successors*.

Il *software T-Lab* (particolarmente indicato per analisi di contenuto, *sentiment analysis*, analisi semantica, analisi tematica, *text mining*, *perceptual mapping*, analisi del discorso, *network text analysis*, *document clustering*, *text summarization*)¹⁵⁰ ha fornito dunque una mappa di “co-occorrenze” in cui vengono combinati tra loro, tramite un algoritmo, termini ricorrenti nei testi sottoposti ad elaborazione dei quali, il termine centrale è visto come una implicazione o, in un certo senso (per quanto diremo), una conseguenza dei termini indicati come suoi *predecessors*, nonché come una implicazione o - se vogliamo - una causa dei termini indicati come suoi *successors*. Ciò è possibile affermarlo in quanto tutti i testi analizzati, nei quali era presente uno dei termini poi indicati in mappa come “*predecessors*” del termine centrale, contenevano anche quest'ultimo e, viceversa, quest'ultimo compariva in tutti i testi analizzati in cui erano presenti quei termini poi indicati in mappa come suoi “*successors*”: in altre parole, è come se il termine centrale fosse suggerito da tutti i suoi “predecessors” e suggerisse a sua volta tutti i suoi “successors”.

¹⁵⁰ *cft.* il sito ufficiale www.tlab.it

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

Nel caso di cui alla figura 1, dunque, avremo che la variabile “indignazione” è “co-occorrente” dei termini xenofobia, allarmismo, complottismo e disinformazione, poiché in tutti i testi caratterizzati dalla presenza di questi ultimi compariva anche il primo. A voler dare un'interpretazione semantica del grafico di figura 1 si potrebbe anche dire allora che tale “co-occorrenza” suggerisce che il sentimento di indignazione sia determinato da notizie false orientate a produrre nel lettore xenofobia, allarmismo, complottismo e disinformazione. E si potrebbe parimenti dire, ancora, che - nell'ambito del problema *fake news* - l'indignazione è un sentimento che si insinua nel tessuto sociale quale conseguenza della diffusione di notizie false aventi quale loro oggetto e/o scopo principale xenofobia, allarmismo, complottismo e disinformazione. Parallelamente, all'indignazione così generata seguiranno delle precipue conseguenze emozionali, quali appunto un sentimento di antieuropeismo, di vergogna (come meglio vedremo in seguito, per la propria classe politica e le proprie istituzioni) di preoccupazione per la salute.

Particolare importanza rivestono poi i termini “politica” e “sicurezza” che, come detto, appaiono nel grafico di figura 1 sia come cause sia come effetto dell'indignazione. Questo dato può essere letto, ad avviso di chi scrive, nel modo seguente: *fake news* riguardanti la politica generano nel lettore una forte indignazione, come peraltro dimostra una freccia blu molto spessa che collega i due termini; parimenti, l'indignazione del lettore si riversa sulla politica, divenendo vero e proprio sdegno verso la classe dei politici; analogo discorso può essere fatto con riferimento alla parola “sicurezza”, per la quale può essere detto

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

che *fake news* aventi ad oggetto temi quali il terrorismo, i furti, le rapine, etc., provocano l'indignazione del lettore e tale indignazione, a sua volta, accresce nell'opinione pubblica un sentimento di profonda insicurezza.


Si è già detto, poi, che sul grafico di fig. 1 sono presenti termini identificati con caratteri di grandezza differente e che tale differenza indica in maniera direttamente proporzionale della frequenza con cui tali parole sono apparse nell'analisi. L'interpretazione di questo dato potrebbe portare a dire che i caratteri più grandi identificano le *fake news* più numerose e viceversa. Dunque, da ciò è possibile affermare che nel 2017 le *fake news* più frequenti sul *web* hanno riguardato nell'ordine: l'allarmismo, la xenofobia, la politica e la disinformazione. Con quest'ultima – premesso che ogni *fake news* è di per sé “disinformazione” – si intende indicare quelle notizie che hanno lo scopo di rendere un'informazione scorretta a fini magari meramente pubblicitari (per esempio le *fake news* cc. dd. “acchiappa click”, o quelle finalizzate allo scherzo, come per esempio le notizie riguardanti la morte – ovviamente non vera – di un qualche personaggio famoso): insomma notizie che dietro la disinformazione non si prefiggono di provocare nessuno degli altri sentimenti indicati nel grafico.

A partire dal primo grafico appena commentato poi, l'analisi è proseguita nei confronti di tutti i *predecessors* e dei *successors* del termine “indignazione”, ad iniziare da “xenofobia” che, come visto, è il termine che sembra appunto aver provocato maggiormente l'indignazione degli internauti (essendo – come visto – collegato alla parola indignazione mediante una freccia blu particolarmente

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

spessa). Si è così ricavato un secondo grafico, riportato in basso, in figura 2:

Fig. 2



Applicando al grafico di fig. 2 le medesime premesse d'interpretazione di cui al grafico di fig. 1 (accortezza, questa, che avremo anche per i grafici successivi) si potrà verificare che la xenofobia porti principalmente all'indignazione, com'è evidente dalla spessa freccia gialla che collega i due termini. Tale dato, allora, non può che confermare la validità di quanto appena affermato con riferimento al grafico di fig. 1, dove appunto si costruiva l'indignazione come conseguenza principale della xenofobia.


Dal grafico di fig.2, peraltro, è possibile ricavare anche altre informazioni rilevanti. Ed invero, è innanzitutto di palmare evidenza che il termine xenofobia sia collegato con frecce sempre di colore giallo anche ad altri due termini, e cioè: "sicurezza" e "giustizia", entrambi quindi indicati sempre come conseguenza della xenofobia. Al riguardo sono necessarie alcune precisazioni. Ed invero, con la variabile "sicurezza" si è voluto intendere il

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

problema ad essa sotteso, ossia il problema dell'in-sicurezza dei cittadini (o, meglio, in questo caso, degli internauti), vale a dire la percezione di sentirsi o meno sicuri in presenza di determinate circostanze. Il collegamento dei termini xenofobia – sicurezza, allora, non può che significare che gli internauti che si dimostrano xenofobi avvertano lo straniero come una minaccia per la sicurezza della propria vita, della propria incolumità e dei propri beni. Con la variabile “giustizia”, invece, si è voluto indicare – non già (o, meglio, non solo) un generale bisogno di giustizia ma, piuttosto, un certo grado di soddisfazione per una giustizia (ahinoi!) sommaria che si sarebbe già verificata nel caso concreto: per esempio, nella *fake news* “*Roma, turista russo manda all'ospedale due rom*”, alla xenofobia verso i rom, si aggiunge il malsano gusto per una giustizia dai toni palesemente antiggiuridici e vendicativi.


Sui temi della sicurezza e della giustizia, inoltre, molto interessanti appaiono anche i grafici di figura 3 e di figura 4 dedicati appunto a questi due termini:

Fig. 3:



CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

Fig. 4



Il grafico di figura 3 riferisce che xenofobia e disinformazione sono i principali fattori che provocano nell'internauta un sentimento di insicurezza e quest'ultima porta alla giustizia (intesa – come detto – soprattutto come vendetta, ossia come compiacimento per una giustizia sommaria e parastatale già in qualche modo ottenuta). Nel grafico di fig. 3 è poi presente la disinformazione come ulteriore fattore che provoca insicurezza e la confusione quale ulteriore conseguenza di ciò. L'indignazione, ancora, è poi presente sia come *predecessor* che come *successor*, sempre a rappresentare la forte interazione tra indignazione e insicurezza: *fake news* orientate a provocare insicurezza, infatti, generano indignazione e l'indignazione, a sua volta, accresce il sentimento di insicurezza del lettore. Il grafico di fig. 4, inoltre, indica – accanto alla sicurezza – anche la xenofobia come fattore generante una sensazione di ingiustizia e vendetta, nonché – sebbene con minore impatto (come testimonia la freccia blu appena tratteggiata) – anche la vergogna: quest'ultima, in particolare, è

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

da intendere come vergogna per l'incapacità della politica e delle istituzioni di risolvere i problemi (veri o presunti) del Paese. Non stupisce allora che, quale conseguenza del senso di ingiustizia, il grafico di fig. 4 evidenzia l'esterofilia degli internauti: quest'ultimi cioè, mossi dalla disinformazione ed orientati da sentimenti xenofobi, esprimono indignazione, paura per la loro incolumità e per i propri beni, vergogna per come le istituzioni gestiscono le situazioni di crisi, e apprezzamento e vanto invece per i politici esteri e per il loro operato (in genere peraltro solo presunto), specie se autoritari e carismatici: tra tutti Trump e Putin. In tale contesto si inserisce, per esempio, la seguente *fake news*: "*Trump: avevamo detto al governo spagnolo che l'isis stava preparando un attentato sulla rambla, ma loro non ci hanno creduto*"; nella notizia si può dunque notare la sensibilità verso il tema della sicurezza (era il periodo dello scellerato attentato a Barcellona) e l'ammirazione per le dichiarazioni (ovviamente false) attribuite a Trump. Dello stesso tenore anche la *fake news* "*Putin: Stanzierò 75 Milioni di Euro per il Centro Italia. Stato Italiano Vergognoso*", in cui il *leader* russo è rappresentato come il benefattore straniero che contribuisce ai problemi dell'Italia in modo più incisivo di quanto non farebbero le istituzioni interne. Proprio sotto il profilo politico, peraltro, all'esterofilia corrisponde anche un sentimento di antieuropeismo, del quale l'indignazione ne è la causa principale, mentre la sua conseguenza è appunto l'apprezzamento di posizioni giuridiche straniere: non a caso proprio quelle del presidente degli USA e del presidente della Russia. Quanto detto trova conferma nel grafico di figura 5, che segue:

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

Fig. 5:



Dalla lettura del grafico si può agevolmente notare che l'indignazione genera antieuropeismo e quest'ultimo provoca idolatria di leader carismatici stranieri, quali appunto Trump e Putin.

Poco sopra si è avuto modo di vedere che sicurezza e giustizia sono rappresentate, insieme alla dominante indignazione, come le conseguenze di un provocato sentimento di xenofobia (s.v. fig. 2): ci si chiede allora, adesso, quali possano essere le cause della xenofobia; e la risposta ci viene fornita proprio dal grafico di figura 2, nel quale l'unico termine collegato a tale sentimento per il tramite di una freccia di colore blu (rappresentante cioè, come ormai sappiamo, la causa), è "allarmismo". Continuiamo allora nell'analisi, indagando quali sono i motivi che inducono l'opinione pubblica all'allarmismo, su che cosa quest'ultimo si ripercuote e cosa esso sostanzialmente produce. Sul punto, in soccorso ci giunge il grafico di fig. 6:

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

Fig. 6



Seguendo le consuete chiavi di lettura, il grafico appena riportato ci rappresenta che le cause dell'allarmismo sono essenzialmente due: una, minore, è il pettegolezzo; l'altra, quella predominante, è invece il complottismo. Il pettegolezzo, può essere considerato una causa piuttosto marginale (come dimostra una freccia blu appena tratteggiata), più che altro inquadrabile come motivo di semplice apprensione. Ciò si evince per esempio dalla seguente *fake news*: “Trova la moglie e la figlia a letto con il suo migliore amico. Lo uccide”. Più importante (perché collegato per il tramite di una freccia blu decisamente più spessa) è invece il ruolo ricoperto dal complottismo, ossia dalla tendenza generalizzata a considerare ogni evento come un complotto ordito da poteri occultati agli occhi della popolazione (tipo manovre politico-finanziarie ordite dalle multinazionali o dalle grandi società bancarie). Il complottismo, dunque, genera allarmismo: ma verso cosa? Per rispondere

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

all'interrogativo basterà, ancora una volta, individuare i termini ricollegati al lemma "allarmismo" per il tramite delle frecce gialle, e che sono: salute, suggestione, xenofobia, curiosità ed indignazione. Peraltro, complottismo ed allarmismo sono tra loro reciprocamente collegati, con freccia sia blu sia gialla: il complottismo allora si pone anche come una conseguenza dell'allarmismo, in un rapporto biunivoco per il quale l'uno genera l'altro e viceversa. Tra i *successors* dell'allarmismo, una variabile appare piuttosto rilevante in quanto collegata a quest'ultimo per il tramite di una freccia gialla molto spessa: è questa la parola salute. Gli internauti, dunque, appaiono molto sensibili – da un punto di vista emozionale – alle notizie inerenti alla salute, sebbene poi gli stessi non si dimostrino particolarmente inclini a verificare la fondatezza della notizia appresa. Tra le *fake news* su questo argomento, per la maggiore vanno quelle che riguardano i vaccini, come per esempio: "*Wakefield assolto da ogni accusa, provata la correlazione autismo – vaccini*", o ancora "*Shock mondiale: cancro trasmesso nei vaccini, lo ammette l'azienda*". Entrambe queste *fake news* sono state commentate dagli internauti con toni allarmistici e con riferimento a presunte tesi complottiste: ciò a conferma della validità di quanto appreso dal grafico riportato in figura 6.

Par. 3.1. Considerazioni e conclusioni sull'analisi appena condotta

La disamina dei grafici commentati nel paragrafo precedente ha portato a raffigurare un quadro eterogeneo che ha visto, nel 2017, un ampissima diffusione di *fake news* in Italia, le quali hanno ingenerato nel lettore sentimenti di natura diversa, ad ogni modo

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

tutti fortemente negativi: tra questi, come detto, l'indignazione e, in particolar modo, l'indignazione verso la classe politica italiana emersa, nei commenti degli internauti, come assai inadeguata ad affrontare i problemi (veri o presunti tali) del Paese. Da non sottovalutare, peraltro, neppure la xenofobia, emersa a sua volta come una delle parole più rilevanti dell'analisi, a testimonianza del fatto che molte *fake news* hanno ad oggetto la tematica dell'immigrazione e sono volte a provocare l'odio razziale. Insicurezza, allarmismo, disinformazione hanno poi aggravato il quadro, evidenziando inclinazioni dei lettori ad alimentare teorie complottiste, nonché ad esasperare toni antieuropeistici e giustizialisti.

Le *fake news*, allora, si dimostrano essere un fenomeno certamente in grado di influenzare la comunicazione e l'orientamento dell'opinione pubblica e, in ciò, esse rappresentano un fenomeno che merita certamente attenzione: una riflessione cioè sull'opportunità di regolamentare lo stesso, proprio al fine di tutelare la libertà di espressione – da un lato – e l'esigenza di verità della notizia, nonché la tutela dell'onore e della reputazione dei soggetti eventualmente coinvolti in prima persona dalla *fake news* – dall'altro.

E' opportuno allora introdurre meccanismi di controllo e/o di contrasto del fenomeno *fake news*, oppure simili meccanismi sarebbe lesivi della libertà di manifestazione del pensiero? Parte della dottrina¹⁵¹ si è sbilanciata favorevolmente verso

¹⁵¹ Ghidini G., Massolo A., *Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura*, relazione introduttiva al XXXII Convegno dell'Osservatorio "Giordano Dell'Amore" sui rapporti tra diritto ed economia, Milano, 5 maggio 2017, *online*, www.cnpds.it

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

l'introduzione di meccanismi di controllo, etichettando le *fake news* come “*una minaccia reale per l'informazione e la comprensione delle nostre società civili*” ed esprimendo conseguentemente la necessità di affrontare il problema in una logica di “*efficienza democratica*”. Proprio le *fake news* quindi, lungi dall'essere espressione di libertà di espressione, sarebbero – secondo il citato parere – una fattore di rischio per detta libertà, e la logica di “*efficienza democratica*” che dovrebbe orientare la loro regolamentazione sarebbe la garanzia contro il pericolo di misure repressive eccessivamente drastiche.

E' questo un parere certamente condivisibile da chi scrive, il quale peraltro trova conforto anche in un'esigenza – avvertita come tale in ambito anche internazionale – a dotarsi di un vero e proprio *Internet Bill of Rights* che garantisca a tutti gli utenti l'accesso e la disponibilità di internet in modo libero e aperto, tutelando ovviamente anche la veridicità dell'informazione, sebbene ciò si sostanzia essenzialmente in una misura di *soft law* con valore precettivo pressoché nullo: ragion per cui, altra parte della dottrina auspica invece nell'introduzione misure legislative più peculiari¹⁵².

Vero è pure, del resto, che un *Internet Bill of Rights* verrebbe a porsi pur sempre come una misura imposta “dall'alto” e ciò innalzerebbe il rischio di un filtraggio politico dell'informazione, del tutto incompatibile con la libertà di espressione. Eppure della sua necessità è convinto anche l'autorevolissimo giurista Stefano Rodotà il quale, sebbene da un lato affermi che “*Costituzioni e Bill*

¹⁵² Cft POLLICINO O., *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, in *Media Law*, 1/2018, pp. 1 – 34.

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

*of Rights sono sempre state il frutto di iniziative dall'alto, si trattasse di costituzioni octroyées, concesse dal sovrano, o approvate da assemblee costituenti. La natura stessa di Internet si oppone all'adozione di questo schema. Internet è il luogo della discussione diffusa, delle iniziative che vogliono e possono coinvolgere un numero larghissimo di persone (...)*¹⁵³, dall'altro lato ritiene appunto necessario giungere ad un *Internet Bill of Rights* da intendersi come un sistema di regole e diritti contro i governi nazionali che dovessero insidiare le libertà del web e contro i colossi del web, “*i signori dell'informazione che attraverso le gigantesche raccolte di dati, governano e influenzano le nostre vite e poco importa che oggi si chiamino Facebook, Google, Amazon, Apple, Yahoo, Microsoft*”¹⁵⁴. Dunque, una difesa dei diritti online contro l'ingerenza della politica e delle multinazionali della comunicazione. Ed è questo – ad avviso di chi scrive – l'inquadramento preferibile, e non invece quello di un sistema di governo di internet che, in nome di un presunto “ordine” della comunicazione online, si rivelasse poi nei fatti uno strumento politico di censura.

Peraltro, giungere ad un *Internet Bill of Rights* è questione politicamente complessa, tant'è che se ne parla da circa un ventennio senza mai addivenire ad una soluzione definitiva. Il problema principale è quello probabilmente connesso alla globalità della rete: non sarebbe affatto semplice, per esempio, condannare l'autore di una violazione residente in uno Stato

¹⁵³ Cft. RODOTA' S., *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Roma-Bari, 2004.

¹⁵⁴ Cft. RODOTA' S., *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, Roma-Bari, 2014.

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

diverso da quello in cui la violazione è stata connessa, specie se il suo Paese di provenienza non collabora o non aderisce ai principi sanciti dall'*Internet Bill of Rights*. Ma non solo. I profili di problematicità che afferiscono alla sfera della tutela dei diritti su internet è infatti molto ampia (diritto di accesso ad internet; libertà di associazione in rete; neutralità della rete; libertà di espressione e contrasto della censura, etc.) e ciò porta probabilmente ad una vaghezza eccessiva del discorso, allontanando le possibilità di una soluzione esaustiva e a breve termine.

Non è questa la sede per affrontare un discorso compiuto su tutte le problematiche attinenti all'introduzione di un *Internet Bill of Rights*, ad ogni modo, restando sul tema oggetto della presente trattazione, chi scrive, come detto, ritiene significativo poter sancire dei principi a tutela della libertà di espressione *online*, almeno nelle forme di *soft law*.

In alternativa, a voler spingersi fino ad ipotizzare una possibile adozione di una normativa di *hard law*, non può che evidenziarsi il ruolo assolutamente centrale che dovrebbe rivestire l'interprete, al fine di contemperare i diversi interessi in gioco. Ed invero, muovendoci sempre nell'ambito delle ipotesi, si potrebbe immaginare l'esistenza di una norma che sanzioni la pubblicazione di *fake news* finalizzate alla disinformazione, alla divulgazione di sentimenti d'odio, o ancora a sovvertire l'ordine pubblico. La relativa sanzione potrebbe essere quella della censura del relativo contenuto. Una norma così formulata pone diversi problemi in ordine a: chi dovrebbe rilevare la violazione del precetto normativo; chi dovrebbe applicare la sanzione; ma

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

soprattutto a quali condizioni un contenuto informativo dovrebbe essere considerato in violazione della norma anziché esercizio della propria libertà di espressione. Proprio per risolvere quest'ultima delicatissima questione è necessario riconoscere all'interprete un ruolo centrale, affinché ogni caso sia soppesato per le sue peculiarità. Insomma, le problematiche riscontrabili nell'applicazione del diritto nell'ambiente materiale appaiono moltiplicate nell'ambiente digitale, ancora perlopiù inesplorato nelle sue innumerevoli possibilità di rappresentazione e dunque anche di configurazione dei diritti. Non appaiano, simili affermazioni, in contraddizione con il concetto espresso in altri punti di questo lavoro di tesi e per il quale l'eccessivo affidamento all'interprete rischierebbe di minare la certezza del diritto. Ed invero, considerato che l'ambiente digitale spesso viene definito ancora come mondo "virtuale" (nel senso che non sembra ancora essersi pacificamente affermata l'idea che il virtuale è esso stesso "reale" sebbene sia una forma di realtà diversa che si affianca a ciò che è materiale senza sostituirlo) e considerata pure la poca chiarezza normativa con riferimento alla regolamentazione dell'ambiente digitale (nel senso che non sono molte le fattispecie del mondo digitale pienamente normate *ex se* in quanto in concreto diverse dalle similari fattispecie normate del mondo materiale), l'affidamento all'interprete appare al momento imprescindibile per la piena tutela dei diritti.

Anche l'Unione Europea di recente ha deciso di affrontare apertamente il tema della libertà di espressione *online* e, in particolare, proprio il tema delle *fake news*. Il 4 aprile 2018, infatti, la Commissione ha avanzato al Parlamento Europeo, al

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni, una comunicazione finalizzata alla costituzione di un approccio europeo per contrastare la disinformazione *online*. In questa comunicazione, la Commissione prende innanzitutto atto del fatto che “*la proliferazione della disinformazione ha radici economiche, tecnologiche, politiche e ideologiche tra loro correlate*”, che “*la disinformazione è uno strumento di influenza potente, poco costoso e spesso economicamente redditizio*”, che “*l'insicurezza economica, i crescenti estremismi e i mutamenti culturali generano ansia e offrono terreno fertile alle campagne di disinformazione finalizzate ad aumentare le tensioni sociali, la polarizzazione e la perdita di fiducia*” e che “*la disinformazione erode la fiducia nelle istituzioni e nei mezzi di comunicazione digitali e tradizionali e danneggia le nostre democrazie ostacolando la capacità dei cittadini di prendere decisioni informate*”¹⁵⁵. Date queste premesse, la Commissione auspica ad una risposta politica “*globale*”, che valuti continuamente il fenomeno e che sappia “*adeguare gli obiettivi politici alla luce della sua evoluzione*”.

Già da queste prime considerazioni però, sembra trapelare un senso di frustrazione ed impotenza delle istituzioni politiche verso un nuovo e pericoloso fenomeno; senso che, quasi inevitabilmente, sfocia nella ricerca di soluzioni radicali, adatte forse a sopprimere ciò che è visto come un pericolo ma che al tempo stesso rischiano di restringere anche gli spazi di libertà: risolvere il problema

¹⁵⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo. *Online* (<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-236-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>)

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

“*buttando via il bambino con l’acqua sporca*”, direbbe un noto detto popolare! Tale sensazione pare confermata dal successivo tenore della comunicazione, laddove la Commissione individua alcune azioni del delineando “*approccio europeo*”, e cioè:

- trasparenza, “*al fine di consentire ai cittadini di valutare i contenuti cui accedono online e smascherare possibili tentativi di manipolare la loro opinione*”;
- diversità dell’informazione, “*per consentire ai cittadini di prendere decisioni informate fondate su un pensiero critico*”;
- credibilità dell’informazione, “*fornendo un’indicazione della sua affidabilità, in particolare con l’aiuto di segnalatori attendibili, con il miglioramento della tracciabilità dell’informazione e l’autenticazione dei fornitori di informazioni influenti*”;
- soluzioni inclusive, ossia “*soluzioni efficaci a lungo termine richiedono un lavoro di sensibilizzazione, maggiore alfabetizzazione mediatica, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e la cooperazione delle autorità pubbliche, delle piattaforme online, degli inserzionisti, dei segnalatori attendibili, dei giornalisti e dei gruppi editoriali*”.

Ora, certamente condivisibili appaiono a chi scrive le azioni di trasparenza, diversità dell’informazione e soluzioni inclusive. Proprio a questi aspetti, infatti, ci si riferiva pensando ad un catalogo di principi da inserire a tutela della libertà di espressione *online* in un ipotetico *Internet Bill of Rights*. Meno condivisibile invece, poiché considerato troppo aggressivo, appare l’azione relativa alla credibilità dell’informazione, atteso che non è chiaro il concetto di “attendibilità” né l’autorità (*rectius* i “*segnalatori*”

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

attenibili) che dovrebbe decidere in merito appunto all'attendibilità/inattendibilità dell'informazione. Con riferimento ai cc.dd. “*segnalatori attenibili*”, questi potrebbero forse essere soggetti accreditati in appositi albi (dunque pubblicamente identificati e noti) i quali, nell'etichettare una notizia come attendibile/inattendibile ne fornissero compiutamente le ragioni delle loro decisioni: una sorta di agenzie di rating sul modello di quelle che esistono nel mondo della finanza. Se così, sarebbe comunque il caso di normare precisamente ogni aspetto. Piuttosto oscuro, ancora, appare anche il concetto di “*informazioni influenti*”, così come da criticare è infine la soluzione della tracciabilità dell'informazione: chi dovrebbe tracciare? Tracciare significa monitoraggio continuo? E la privacy? Sono domande a cui bisognerebbe fornire risposte certe che, ad oggi, non sono ancora date. Da ciò, la necessità di procedere con prudenza, affinché la politica – seppur animata da nobili scopi – non finisca per determinare una costrizione degli spazi di libertà.

Ecco perché si ritiene preferibile giungere alla definizione di una Carta di principi che, sebbene privi di efficacia precettiva immediata, possano arginare il fenomeno della disinformazione senza restringere i confini della libera manifestazione di pensiero. In questa prospettiva, importanti appaiono le azioni volte ad una maggiore alfabetizzazione mediatica e all'adozione di buone pratiche che forniscano ai cittadini gli strumenti per valutare da sé l'attendibilità dell'informazione e concorrano alla costruzione di una coscienza sociale per la quale la *fake news*, una volta identificata come tale, non venga condivisa.

Par. 3.2. Disinformazione politica e democrazia. Cenni.

Abbiamo visto come la disinformazione digitale ben si presti a colpire in breve tempo un alto numero di soggetti, con l'obiettivo di condizionarne il pensiero. Va da sé, allora, che il fenomeno delle *fake news* abbia inevitabili implicazioni politiche, sussistendo in teoria la possibilità di alterare gli esiti elettorali attraverso il condizionamento del convincimento degli elettori. Ciò trova conferma nel rapporto dell' "*Osservatorio sulla disinformazione online*" redatto da AGCOM nel gennaio 2019, nel quale si evidenzia come, tra tutti gli articoli a contenuto manipolato presenti sul *web*, ben il 19% riguardi la politica¹⁵⁶. Ora, a prescindere dall'effettiva capacità di influenza dell'esito elettorale, è evidente che la disinformazione digitale rechi *in re ipsa* dei rischi per la democrazia: non a caso l'Unione Europea ha affrontato apertamente il problema emanando un "*Piano d'azione contro la disinformazione*"¹⁵⁷. Nel citato piano, le istituzioni comunitarie, dapprima hanno preso atto che la disinformazione "*is understood as verifiably false or misleading information that is created, presented and disseminated for economic gain or to intentionally deceive the public, and may cause public harm*" e che nel concetto di danni pubblici sono da includersi le "*threats to democratic processes*", e di conseguenza hanno poi individuato

¹⁵⁶ AGCOM, *Osservatorio sulla disinformazione online*, 1/2019, *online* (<https://www.agcom.it/documents/10179/14174124/Documento+generico+06-03-2019/bbd57501-5b68-4f58-9728-5a65ffcb8f70?version=1.0>)

¹⁵⁷ "*Action Plan against Disinformation - joint communication to the european parliament, the european council, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions*", Bruxelles, 5.12.2018 (*online*:https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf)

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

una strategia mirata a combattere il fenomeno. Tale strategia si articola quattro punti essenziali, e segnatamente:

1) individuare le *fake news* in maniera più efficace: tale obiettivo sarà perseguito attraverso il rafforzamento delle *task force* di comunicazione strategica, tra cui il Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE). In particolare, sarebbe previsto il reclutamento di nuovo personale specializzato, nonché un aumento cospicuo dei fondi destinati al SEAE per il contrasto della disinformazione;

2) coordinare le risposte alla disinformazione nei paesi dell'Unione Europea: istituzioni comunitarie e Stati membri saranno dotati di un apposito sistema di allarme rapido, finalizzato alla condivisione dei dati e delle valutazioni delle campagne di disinformazione, nonché a segnalare le minacce di disinformazione in *real time*;

3) vincolare le piattaforme *online* e l'industria della comunicazione al rispetto di buone pratiche: tali soggetti, cioè, dovranno garantire maggiore trasparenza dei messaggi pubblicitari di natura politica ed intensificare i propri sforzi per eliminare i profili falsi attivi sui *social*, contrassegnare le interazioni effettuate dai cc.dd. *bot* e collaborare con università e soggetti specializzati nella verifica dei fatti al fine di individuare ed identificare le campagne di disinformazione. La Commissione Europea si impegna a garantire una supervisione attenta e continua su tali processi;

4) sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini mediante campagne *ad hoc* di alfabetizzazione mediatica.

L'attenzione mostrata dalle istituzioni europee al tema della disinformazione digitale dimostra che quest'ultimo sia ormai

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

divenuto un problema non marginale anche in termini di garanzia dei processi democratici. E sembrerebbe pure che la soluzione al problema sia, di fatto, affidata alla censura, sebbene perpetrata attraverso strategie che puntino a bilanciare il diritto alla libertà di espressione con il diritto ad un'informazione corretta e non distorta che possa alterare gli esiti elettorali. L'identificazione di notizie false (attraverso precise procedure di verifica ed attraverso l'impiego di personale specializzato) sfocia infatti inevitabilmente nella rimozione del contenuto informativo dall'ambiente digitale e, pertanto, appunto, in una vera e propria censura. Ma come può giustificarsi la censura nell'ambito di un'azione istituzionale finalizzata a garantire proprio la democrazia? Censura e democrazia non sono da considerarsi concettualmente agli antipodi? Andiamo con ordine. Negli ordinamenti democratici la diffusione di notizie false non può essere considerata automaticamente un'attività illecita¹⁵⁸. Ed infatti il pensiero meramente falso non è, in quanto tale, un illecito. Esso lo diventa però al ricorrere di determinate condizioni, ossia - come visto in molte parti di questo lavoro di tesi - quando lede interessi e diritti che trovano tutela giuridica. Tra questi rientra certamente anche la fede pubblica ed il diritto della collettività ad un'informazione corretta finalizzata ad un'espressione libera del voto politico. In altre parole, si ritiene che possa sussistere una libertà del legislatore di vietare il pensiero “*subiettivamente falso quando sia raggiunta la prova della divergenza dell'espressione dal pensiero interiore e a condizione che tale divergenza possa danneggiare la*

¹⁵⁸ Cft. BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Il Mulino, Bologna, 1984

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

*pubblica fede ovvero pregiudicare interessi giuridicamente protetti dei singoli o della collettività*¹⁵⁹. E sembra proprio essere questo il caso, poiché il diritto ad una democrazia piena e corretta in cui il convincimento dell'elettore (e dunque l'esito elettorale) sia libero da informazioni distorte, rappresenta un diritto basilare di ogni ordinamento che si autodefinisce democratico.

Ad avviso di chi scrive, allora, l'impegno delle istituzioni comunitarie e dei singoli Stati membri a vigilare ed a frenare il dilagare della disinformazione politica è pregevole. Ad ogni modo, è opportuno che tali azioni di limitazione del pensiero siano sempre limpide, mostrando con massima trasparenza non soltanto la loro finalità, ma anche i soggetti e le procedure attraverso cui vengono attuate, al fine di evitarne un abuso che si rivelerebbe un *boomerang* per l'obbiettivo dichiarato di garantire il buon funzionamento dei processi democratici.

Accanto a queste azioni incisive, si ritiene peraltro fondamentale insistere nel quarto punto del citato “*Piano d'azione contro la disinformazione*” dell'Unione Europea, ossia quello di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini attraverso l'alfabetizzazione mediatica. E' opportuno infatti ridurre l'ignoranza degli utenti, combattere il c.d. analfabetismo funzionale ed aumentare la capacità critica dei cittadini dinanzi alla notizia, cosicché siano già essi in grado di valutare da soli il grado di attendibilità del contenuto informativo.

La conoscenza e la cultura, infatti, sono imprescindibili in uno Stato democratico perché, come ricordava il sociologo britannico William Henry Beveridge “*L'ignoranza è un'erba cattiva, che i*

¹⁵⁹ LEHNER E., *Fake news e democrazia*, MediaLaws, 1/2019, p. 108

CAPITOLO IV: Libertà di espressione tra ambiente materiale e ambiente digitale

dittatori possono coltivare tra i loro simili, ma che nessuna democrazia può permettere tra i propri cittadini”.

E proprio la cultura dovrebbe aiutare ad essere più pronti a reagire ad ogni tipo di rischio a cui il *web* ci espone: tra questi v'è anche quello di annichirci dinanzi alle violenze, ai soprusi, alle violazioni dei diritti e, persino, alla perdita di democrazia nella società. Sul punto è emblematico il pensiero di Peter Ludlow quando afferma: “*C'è il rischio che i mondi virtuali ci rendano avvezzi a vivere in ambienti poco democratici, dove sono aboliti quei diritti frutto di secoli di lotte, progresso e conquiste civili. In altre parole, le dittature online ci rendono più passivi nei confronti di un dittatore nel mondo reale*”¹⁶⁰. Lo stesso Ludlow, peraltro, riconosce implicitamente l'esigenza di una maggiore alfabetizzazione digitale quando giunge ad augurarsi “*una sorta di illuminismo dei mondi virtuali*”¹⁶¹: soltanto un approccio ragionato e culturalmente preparato, infatti, può concorrere a limitare i numerosi rischi a cui la società dell'informazione espone l'uomo del nostro presente.

¹⁶⁰ Il pensiero citato è tratto da un'intervista rilasciata da Peter Ludlow al giornalista Alessandro Longo de *L'Espresso*, dal titolo *Monarchia social network*, del 15.10.2010, reperibile online (http://espresso.repubblica.it/visioni/societa/2010/10/15/news/monarchia-social-network-1.25184?refresh_ce)

¹⁶¹ *Ibidem*

LIBERTA' DI ESPRESSIONE, VERITA' E ONORE:
PROFILI INTERPRETATIVI TRA AMBIENTE MATERIALE E
AMBIENTE DIGITALE

CONCLUSIONI

Par.1 L'evoluzione della comunicazione tra garanzie di pluralità e polarizzazione dell'informazione: quale futuro per la libertà di espressione nell'epoca del “cyberspazio” e della “infosfera”?

Si è già più volte detto che le nuove tecnologie della comunicazione hanno radicalmente cambiato la realtà del nostro presente: esse, infatti, non hanno semplicemente influito sui modi di comunicare, bensì anche sulla percezione dello spazio e del tempo, sui modi di esercizio del potere nella società, nonché sulla modalità di accesso al mondo dell'informazione, sia sotto il profilo di chi produce informazione, sia sotto il parallelo profilo di chi l'informazione la riceve.

Prima di *internet*, un ruolo assoluto nella produzione e nella divulgazione di notizie (e di verità) era ricoperto dall'industria dell'informazione (i cc.dd. “professionisti dell'informazione”). La produzione di informazione richiedeva però l'investimento di capitali fisici ingenti e, di conseguenza, anche la fruizione dell'informazione aveva un costo notevole. E' evidente, allora, che il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, sebbene garantito nelle Carte costituzionali, mostrava *deficit* di effettività notevoli.

In questo contesto, la partita giuridica si giocava sul campo della tutela del pluralismo dell'informazione: il diritto cioè doveva tenere aperto il mercato dell'informazione, al fine di evitare

CONCLUSIONI

posizioni monopolistiche che svuotassero di significato la libertà di pensiero. L'industria dell'informazione era infatti in grado, non soltanto di produrre un certo tipo di informazione, ma anche di scegliere tempi e modi per diffonderla nei circuiti della comunicazione. E la modalità attraverso cui il diritto ha difeso e garantito la libertà di espressione è stata (e lo è in larga parte tutt'ora) la previsione di norme (anche di natura penale) che al tempo stesso da un lato tutelassero e dall'altro sanzionassero i professionisti dell'informazione: il giornalista, cioè, se da una parte godeva di una tutela rafforzata in virtù della professione svolta, allo stesso modo, proprio per il ruolo sociale di tale professione, era soggetto ad un regime di responsabilità maggiore. Il tutto in nome appunto della pluralità dell'informazione e dunque anche della sua verità.

A questo sistema di informazione centralizzata e costosa, internet contrappone oggi un sistema radicalmente decentralizzato, decisamente più economico e di più facile accesso finanche nei processi di produzione (e non solo cioè in quelli di fruizione) dell'informazione.

Con internet - e soprattutto con i *social media* - chiunque disponga di un dispositivo tecnologico *ad hoc* (pc, *smartphone*, *tablet*, etc.) e di un accesso alla rete può generare e diffondere contenuti informativi *online*, senza necessariamente essere un giornalista o un pubblicista. Ed è stato dimostrato che questo tipo di informazione, agli occhi di gran parte degli internauti, non sarà considerata meno attendibile di quella diffusa dall'industria dell'informazione.

CONCLUSIONI

Ci si rende conto, allora, che con l'avvento di internet è cambiata la struttura dell'informazione (e, più precisamente: dell'informare e dell'informarsi), con la conseguenza che la disciplina peculiare del diritto di cronaca perde di efficacia dinanzi ad una confusione tra professionisti e non-professionisti dell'informazione. E' possibile anche dire, in altre parole, che oggi viviamo in una sorta di “*infosfera*”, riprendendo un termine opportunamente utilizzato dal prof. Luciano Floridi proprio per indicare la “*globalità dello spazio delle informazioni*”, che include tutti i mass media (sia tradizionali che di nuova generazione) e tutti gli agenti (siano essi persone fisiche, giuridiche ed anche organismi artificiali, quali *bot*, *software* e *robot*) che interagiscono tra loro: in sostanza uno “*espace sémantique constitué de la totalité des documents, des agents et de leurs opérations*”¹⁶².

Proprio Floridi ritiene, in maniera lucida e certamente condivisibile, che il nostro presente sia il tempo di una quarta rivoluzione epocale: dopo la rivoluzione copernicana, quella di Darwin e quella di Freud, infatti, i cambiamenti della tecnologia e dei processi dell'informazione hanno stravolto la possibilità di osservare, decostruire e ripensare l'individuo, la società e la realtà che stiamo vivendo. Secondo l'autore, più precisamente:

“l'informatica e le ICT hanno iniziato a esercitare un impatto sia estroverso sia introverso sulla nostra comprensione. E ci hanno dotato di conoscenze scientifiche senza precedenti sulla realtà naturale e artificiale, nonché della capacità di operare su tali realtà. [...] Al pari delle tre precedenti, la quarta rivoluzione ha rimosso l'erroneo

¹⁶² FLORIDI L., *Internet & Net Economy* (di Bari V., a cura di), *IlSole24OreLibri*, Milano, 2002 (La definizione di “*infosfera*” fornita da Floridi è presente anche *online* su www.boson2x.org, in un articolo intitolato *Infosphère, une définition*).

CONCLUSIONI

convincimento della nostra unicità e ci ha offerto gli strumenti concettuali per ripensare la nostra comprensione di noi stessi. [...] siamo organismi informativi (infor), reciprocamente connessi e parte di un ambiente informativo (l'infosfera), che condividiamo con altri agenti informativi, naturali e artificiali, che processano informazioni in modo logico e autonomo"¹⁶³.

Sicché, se fino a prima dell'avvento di questa "quarta rivoluzione" il problema del diritto era costituito - come detto - dalla tutela della pluralità dell'informazione dalla formazione di sistemi monopolistici, oggi che la pluralità è gioco-forza garantita dalla tecnologia (o almeno così dovrebbe essere, nel senso che la tecnologia si propone di escludere *in nuce* la formazione di monopoli informativi), il diritto dovrà adattarsi a tale cambiamento, al fine di garantire una piena ed effettiva libertà di espressione. Ed infatti, con grande lungimiranza, fin dal 1999, Lawrence Lessig¹⁶⁴ ricordava come in ogni epoca esiste un potere che minaccia la libertà e ci sono regole pensate per salvaguardarla: le Costituzioni sono nate come un insieme di principi pensato per difendere le libertà dall'aggressione del potere esercitato dalle istituzioni politiche; il welfare è nato per proteggere la libertà dei cittadini dall'aggressione spropositata del capitalismo; e nella nostra epoca, l'epoca del "cyberspazio", c'è un nuovo potere che minaccia la libertà. Questo potere non è il identificabile con i governi nazionali, né con le tradizionali ideologie politiche che abbiamo avuto modo di conoscere nel corso della storia: «*Quel potere oggi è il codice: il software e lo hardware*

¹⁶³ FLORIDI L., *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017, pag.106.

¹⁶⁴ Cft. LASSING L., *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, NY, 1999.

CONCLUSIONI

che danno al cyberspazio la forma che ha. Questo codice, o architettura, fissa le regole della vita nel cyberspazio. Determina quanto è facile proteggere la privacy, o quanto è facile la censura. Determina se l'accesso all'informazione è generalizzato o recintato. Influenza chi vede che cosa, o che cosa è monitorato»¹⁶⁵.

È un potere invisibile agli occhi di chi non sa della sua esistenza.

In questo nuovo sistema della comunicazione e dell'informazione nonché dinanzi a questa nuova forma del potere che minaccia le libertà dell'individuo, il diritto è chiamato allora a disciplinare, in primo luogo, il controllo su chi detiene le chiavi di accesso alla rete. Ed infatti, vi è - a ben vedere - anche in questo innovativo ambiente informatico, chi detiene un ruolo decisivo nell'organizzazione e nella gestione dei flussi informativi: se, cioè, non esiste più il ruolo centralizzato di chi produce informazione, esiste però il ruolo comunque determinante (e, per certi versi, anch'esso centralizzato) di chi dà modo di esistere al nuovo sistema comunicativo: *id est*, le *tech companies*, ossia i motori di ricerca e le società che gestiscono i *social media*, i quali si pongono come intermediari della comunicazione, collocandosi tra chi produce e chi riceve informazioni.

Le *tech companies* ricoprono un ruolo piuttosto paradossale in quanto, da una parte, permettono il compiersi del decentramento e dell'apertura del sistema informativo, mantenendo così la promessa della rete di democratizzare l'informazione tutelandone il pluralismo ma, dall'altra parte, gestendo in prima persona questi meccanismi tecnologici, di fatto aumentano esponenzialmente il pericolo che tale apertura e tale

¹⁶⁵ DE BIASE L., *Promemoria. Lessig, la costituzione di internet e la regolamentazione*, online in blog.debiase.com;

CONCLUSIONI

decentramento si rivelino meramente fittizi. Per comprendere la portata di questo pericolo è sufficiente considerare gli esiti di importanti studi in materia, i quali hanno dimostrato che gli utenti ritengono l'informazione ricevuta dai motori di ricerca “*affidabile, rilevante e neutrale*”¹⁶⁶ e che la quasi totalità degli stessi non va oltre la prima pagina dei risultati mostrati dai motori di ricerca¹⁶⁷. Non solo. E' stato anche dimostrato che il semplice apparire di un nome di un candidato sopra a quello di un altro in un motore di ricerca influisce sulla scelta dell'elettore a vantaggio ovviamente del primo¹⁶⁸.

Tali criticità sono state messe in evidenza anche da AGCOM che nel “*Rapporto sul consumo di informazione*” pubblicato nel febbraio 2018, così rileva:

“L'utente che naviga sull'applicazione o sul sito di Facebook si troverà così a leggere notizie di cronaca e attualità, o anche editoriali di note firme giornalistiche, tra l'aggiornamento dello stato del proprio amico/conoscente e le pagine sponsorizzate di nuove attività commerciali nella propria città, con effetti rilevanti sulla propria capacità di decodificare correttamente la notizia e di formarsi una propria opinione in merito. Talvolta, sarà quindi l'utente ad accedere alla pagina di un editore, altre volte sarà l'algoritmo a decidere quale fonte mettere in primo piano, con evidenti conseguenze sulle modalità di formazione dell'opinione in merito alle notizie. Tale problematica si avverte particolarmente nei periodi elettorali, quando all'elettore vengono proposti al tempo stesso notizie e commenti sull'andamento

¹⁶⁶ PITRUZZELLA G., POLLICINO O., QUINTARELLI S., *Parole e Potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news*, Egea, Milano, 2017, pag. 62 ss.;

¹⁶⁷ Cft. LAIDLAW E. B., *Regulation Speech in Cyberspace*, Cambridge, 2015, p. 176 ss.;

¹⁶⁸ PITRUZZELLA G., POLLICINO O., QUINTARELLI S., *op. cit.*, pag. 62 ss.;

CONCLUSIONI

della campagna politica, post sponsorizzati provenienti dalle pagine Facebook di candidati, dichiarazioni di voto dei propri amici, e articoli di varia natura condivisi in massa da propri conoscenti”.

Sono pertanto più che evidenti i pericoli connessi ad una mancanza di peculiare regolamentazione del ruolo delle *tech companies*, sia per evitare la formazione di monopoli o oligopoli che orientino la comunicazione, sia per evitare che la democrazia stessa sia messa a repentaglio dal controllo dei processi informativi e comunicazioni (ciò soprattutto alla luce del fatto che la democrazia è impensabile senza la garanzia della libertà di pensiero).

Le *tech companies*, ancora, proprio mediante l'utilizzo di algoritmi e *filter bubble*, sono in grado di fornire un'informazione personalizzata, diversa da utente a utente.

Google e *Facebook* - tanto per indicare i due nomi maggiormente rappresentativi rispettivamente tra i motori di ricerca e i social network - sono infatti capaci di apprendere dai comportamenti degli internauti le loro preferenze, suggerendo a costoro, di conseguenza, contenuti soggettivamente più prestati al proprio gradimento. Ciò contribuisce alla diffusione di un altro fenomeno tipico dell'era della comunicazione digitale, ossia quello della c.d. “polarizzazione dell'informazione”: gli utenti cioè, anziché sfruttare la pluralità d'informazione che internet concede loro (per lo meno in potenza), ricercheranno *online* contenuti informativi che già sanno di condividere, corroborando così le proprie convinzioni, a prescindere dalla verità dell'informazione ricevuta; ed appresa la preferenza dell'utente, saranno le stesse *tech companies* a spingere l'utente verso il contenuto da questi preferito, determinando un circolo vizioso dell'informazione.

CONCLUSIONI

Il fenomeno della polarizzazione dell'informazione, peraltro, è strettamente connesso alla circolazione di *fake news* e alla propagazione di *hate speech* (dunque a “verità” e a (tutela dell') onore - per quanto più d'interesse in questo lavoro di tesi) in quanto con esso si tende a “*creare gruppi chiusi animati da sentimenti negativi nei confronti di tutti coloro che non appartengono al gruppo e a credere a tutte quelle notizie che gettano discredito sugli altri*”¹⁶⁹.”

La polarizzazione dell'informazione, in particolare, è determinata dal c.d. *confirmation bias*¹⁷⁰, una sorta di “*pregiudizio di conferma*”, in virtù del quale - come detto - l'utente su internet non va alla ricerca della verità, bensì di notizie che possano in qualche modo confermare la sua lettura della realtà. Si parla in proposito anche di “*selective exposure*”¹⁷¹ proprio per indicare la tendenza alla consultazione sempre delle medesime testate o dei medesimi blog, al fine di reperire informazioni conformi ad un'opinione preconstituita. A ciò si aggiunga che gli utenti dei *social* sono soliti riunirsi in gruppi di conversazione che condividono la stessa visione del mondo, assumendo a propria fonte privilegiata di informazione proprio i contenuti reperiti sui medesimi *social*: *Facebook* rappresenta infatti il canale d'informazione primario per il 30% dei cittadini italiani per i quali

¹⁶⁹ PITRUZZELLA G., *La libertà di informazione nell'era di internet* in *Media Laws - Rivista di diritto dei media*, 1/2018, pag. 12.

¹⁷⁰ Cft. DEL VICARIO M. (e altri), in *The spreading of misinformation online* in PNAS (*Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*), January 19, 2016 - Vol. 113, n. 3, pp. 554 - 559.

¹⁷¹ *Ibidem*

CONCLUSIONI

*“contenuti informativi prodotti da organizzazioni territoriali ed utenti assumono la stessa rilevanza”*¹⁷².

E' così dunque che si va incontro ad un'informazione distorta, determinata dalla formazione di bolle ideologiche (o *echo chamber*) che portano alla formazione di *“fenomeni di fake news, hate speech e disinformazione”*¹⁷³.

Pertanto, tutelare la libertà di espressione e, con essa, la democrazia, nel prossimo futuro, significherà farsi carico di queste problematiche di non facile risoluzione: problematiche che - ad avviso di chi scrive - non potranno essere scaricate interamente sul diritto.

Ed invero, se da una parte è innegabile che il diritto debba adattarsi al cambiamento sforzandosi di elaborare una normativa più idonea alle nuove forme della comunicazione, dall'altra parte è parimenti innegabile che il diritto da solo non potrà fare molto. E' necessario, invece, un apporto multidisciplinare, politico e culturale che ripristini i meccanismi di fiducia dei cittadini verso le istituzioni, che instilli nei cittadini (e negli utenti) la necessità di verificare l'attendibilità e la credibilità dell'informazione, che ridia centralità al confronto dialettico, poiché - come ricorda Sunstein - al di là delle *cybercascades* e del *marketing* della profilazione, a minacciare la democrazia (e, dunque, la libertà di espressione) è soprattutto l'obsolescenza dell'idea di confronto¹⁷⁴.

Per fare ciò, è opportuna innanzitutto una rivoluzione etica accompagnata da una normativa peculiare in tema di trasparenza

¹⁷² Cft. AGCOM, *Rapporto sul consumo di informazione - servizio economico statistico*, febbraio 2018, *online*, www.agcom.it

¹⁷³ *ibidem*

¹⁷⁴ Cft. SUNSTEIN C. R., *#republic - La democrazia nell'era dei social media*, Il Mulino, Bologna, 2017.

CONCLUSIONI

dei processi informativi. In altre parole, sotto il profilo giuridico, un primo passo verso la soluzione di questi problemi potrebbe essere rappresentata dalla previsione di una normativa stringente e peculiare in materia di trasparenza sui meccanismi di funzionamento dei siti internet e soprattutto dei *social network* in relazione ai processi tecnologici di selezione e produzione dell'informazione. Del resto, non si comprende perché non possa valere anche in questo settore la celebre massima di Louis Brandeis¹⁷⁵: “*La luce del sole è il miglior disinfettante*”.

Si potrebbe altresì imporre sempre alle *tech companies* l'adozione di un codice etico e l'adozione di dispositivi tecnologici che - pur senza censurare i contenuti - ne mettessero in dubbio l'attendibilità, magari attraverso pareri resi dagli stessi utenti. Qualcosa di simile, peraltro, è stato già fatto dalla società di software antivirus “*Avast*” in materia di sicurezza *online*: tale società infatti ha ideato un'estensione applicata ai motori di ricerca (*Avast Online Security*) attraverso la quale gli utenti esprimono un parere (con una scelta tra “positivo” e “negativo”) su un determinato sito sulla base della propria esperienza di navigazione; i pareri vengono così raccolti e forniti alla lettura dell'utente successivo che dunque, visitando quel medesimo sito, avrà un'idea sull'affidabilità dello stesso in termini di sicurezza.

Analogamente, allora, i gestori dei *social network* potrebbero introdurre meccanismi di valutazione di ogni “produttore di informazioni” (sia esso o meno un professionista dell'informazione) affinché il lettore possa farsi un'idea

¹⁷⁵ Avvocato e giurista statunitense, membro della Corte Suprema degli Stati Uniti dal 1916 al 1939.

CONCLUSIONI

dell'attendibilità dello stesso in termini di qualità delle informazioni da esso diffuse.

Restano valide poi le iniziative simili al “decalogo contro le bufale” adottato dal Miur (v. *infra*, par. 2.3), volto come detto proprio all'educazione civica digitale, con il coinvolgimento di studenti, professionisti dell'informazione, piattaforme *online* e istituzioni.

Si garantirebbe così maggiore confronto e maggiore democraticità dei meccanismi di selezione dell'informazione, limitando il ricorso a strumenti di censura che, oltre ad apparire anacronistici, poco si conciliano con la garanzia di dare piena effettività alla libertà di espressione e, allo stesso tempo, si attuerebbe un modello virtuoso e fortemente democratico, che tenderebbe a tutelare il diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero attraverso una spinta alla corretta informazione e comunicazione.

**LIBERTA' DI ESPRESSIONE, VERITA' E ONORE:
PROFILI INTERPRETATIVI TRA AMBIENTE MATERIALE
E AMBIENTE DIGITALE**

BIBLIOGRAFIA

Alexy R., *Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica*, Milano, 1998;

Alexy R., *Teoria dei diritti fondamentali*, Il Mulino, Bologna, 1985;

Antolisei F., *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1986;

Aro J., *The cyberspace war: propaganda and trolling as warfare tools* in *European View* (2016) 15;

Bagnell Bury J., *Storia della libertà di pensiero*, Feltrinelli, Milano, 1962;

Barberis M., *I conflitti fra diritti tra monismo e pluralismo etico*, in *Analisi e diritto*, 2005;

Barile P., *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, Giuffrè, 1975;

Barile P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 1984;

Barzanti F., *Brevi note sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di pluralismo dell'informazione*, in *Dir. Un. Eur.*, 2012, 03, p. 461;

Bassini M., Vigevani G. E., *Primi appunti su fake news e dintorni. Fake News: an Introduction to the Italian Debate in Media Laws* (1/2017);

Bevere A., *Il diritto di informazione e i diritti della persona: il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*, Milano, Giuffrè, 2006;

Biscotti B., Borsellino P., Pocar V., Pulitanò D. (a cura di), *La fabbrica delle interpretazioni - Atti del VII Convegno della facoltà di Giurisprudenza - Università di Milano - Bicocca*, Giuffrè, 2012;

BIBLIOGRAFIA

Bobbio N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 2005;

Bonanate L. e Papini R. (a cura di), *Dialogo interculturale e diritti umani. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Genesi, evoluzione e problemi odierni (1948-2008)*, Il Mulino, Bologna 2008;

Borges J. L., *Pierre Menard, autore del Don Chisciotte*, in *Finzioni*, Adelphi, 2003;

Cannizzaro E., *Diritti "diretti" e diritti "indiretti": i diritti fondamentali tra Unione, CEDU e Costituzione italiana*, in *Dir. Un. Eur.*, 2012, 01, p. 23;

Canzio G., *Il giudizio di cassazione tra verità e dubbio* in Zilletti L., Rosso E. (a cura di), *Il giudizio di cassazione nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 2011;

Carbone S. M., *I diritti della persona tra CEDU, diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali*, in *Dir. Un. Eur.*, 2013, 01, p. 1;

Caruso C., *Tecniche argomentative della Corte costituzionale e libertà di manifestazione del pensiero*, in Valentini C., *Costituzione e ragionamento giuridico*, 2012;

Celano B., *Diritti, principi e valori nello Stato costituzionale di diritto: tre ipotesi di ricostruzione*, in *Analisi e diritto*, 2004;

Cerri A., *Tutela dell'onore, riservatezza e diritto di cronaca in alcune sentenze della Corte*, in *Giur. cost.*, 1974, n. 3;

Cerri A., *Regime delle questue, violazione del regime di uguaglianza e tutela del diritto alla riservatezza* in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1974;

Cheli E., *Libertà d'informazione e pluralismo informativo negli indirizzi della giurisprudenza costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale ed evoluzione dell'ordinamento italiano*, Atti dei Convegni dei Lincei, Roma, Bardi Editore, 2007, pp. 103-116;

Chiola C., *Manifestazione del pensiero (libertà di)*, in *Enc. giur. XIX*, Roma, 1990;

Cionti F., *La nascita del diritto dell'immagine*, Milano, 2000;

BIBLIOGRAFIA

Comanducci P., *Problemi di compatibilità tra diritti fondamentali* (Testo rivisto della relazione presentata alle “*Primeras Jornadas Internacionales de Derechos Fundamentales y Derecho Penal*”, Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba-I.N.E.C.I.P., Córdoba, 10-12 aprile 2002), *Analisi e Diritto* 2002-2003, a cura di Comanducci P. e Guastini R.;

Comanducci P., *La motivazione in fatto*, in Ubertis G. (a cura di) *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1992;

Constant De Rebeque B. H., *De réactions politiques* (1797), in Kant I., Constant. B., *Il diritto di mentire* (Mori Carmignani S., a cura di), Passagli Editore, Firenze, 2008;

Cordero F., *Il procedimento probatorio*, in *Id.*, *Tre studi sulle prove penali*, Giuffrè, Milano 1963;

Cuccia V., *La libertà di espressione nella società multiculturale*, in *Persona y derecho*, 59 (2008), 183-204;

D’Agostini F., *Introduzione alla verità*, Bollati Boringhieri, Torino, 2011;

De Cupis A., *I diritti della personalità*, Giuffrè, Milano, 1982;

Del Vecchio G., *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nella rivoluzione francese*, in *Contributi alla storia del pensiero giuridico e filosofico*, Giuffrè, Milano, 1963;

Del Vicario M., in *The spreading of misinformation online* in PNAS (*Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*), January 19, 2016;

Denti V., *La verifica delle prove documentali nel processo civile*, Utet, Torino 1957;

De Vergottini G., *Diritto Costituzionale Comparato*, Cedam, Padova, 2013;

Dworkin R., *I diritti presi sul serio*, 1977;

Esposito C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958;

BIBLIOGRAFIA

- Fiore C.**, *Cronaca giornalistica e delitti contro l'onore*, in *Foro penale* 1968, 57;
- Ferrajoli L.**, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 2011;
- Ferrajoli L.**, *La semántica de la teoría del derecho*, in *Epistemología jurídica y garantismo*, Fontamara, Mexico, 2004;
- Ferrajoli L.**, *Nove massime di deontologia giudiziaria*, in *Questione giustizia*, n.6/2012;
- Ferrajoli L.**, *Sul fondamento dei diritti fondamentali. Un approccio multidisciplinare*, in *Studi sulla questione criminale*, Carrocci, 2/2010;
- Ferrajoli L.**, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico* (VITALE E., a cura di), Roma-Bari, Laterza, 2001;
- Floridi L.**, *Internet & Net Economy* (di Bari V., a cura di), *IlSole24OreLibri*, Milano, 2002;
- Floridi L.**, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017;
- Foerster H. V.**, Pörksen B., *La verità è l'invenzione di un bugiardo. Colloqui per scettici*, Meltemi, Roma, 2001;
- Fois S.**, *Principi costituzionali e libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, Giuffrè, 1957;
- Foucault M.**, *La verità e le forme giuridiche*, Arte tipografica, Napoli, 1991;
- Foucault M.**, *Discorso e verità nella Grecia antica*, Donzelli, Roma, 2005;
- Foucault M.**, *Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France (1982-1983)*, Feltrinelli, Milano, 2009;
- Foschini F.**, *Interpretazione della legge e legistica: spunti di riflessione sull'interconnessione di questi due momenti dell'esperienza giuridica in Tigor: rivista di scienze della comunicazione*, 2010, 2;

BIBLIOGRAFIA

- Françillon J.**, *Aspects juridiques des crimes contre l'humanité*, in *L'actualité du génocide des arméniens (Actes du colloque tenu à la Sorbonne, les 16, 17 et 18 avril)* 1998, Edipol, Créteil, 1999;
- Gambaro A.**, *Abuso del diritto* (s.v.), in Enc. Giur. Treccani, vol. I, Roma, 1998, 1;
- Garaudy R.**, *Le Mythes fondateurs de la politique israélienne*, Broché, Paris, 1996;
- Garofoli V.**, *Verità storica e verità processuale: l'improbabile endiadi in un processo virtualmente accusatorio* in Garofoli V., Incampo A. (a cura di) *Verità e processo penale*, Giuffrè, Milano, 2012;
- Garofoli V., Papagno C.**, *L'accertamento della responsabilità* in Gaito A., *La prova penale*, I, Utet, Torino, 2008;
- Gigante M.** (a cura di), *Vite dei filosofi*, Mondadori, Milano, 2009;
- Grisolia G.**, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale dell'onore e della riservatezza*, Padova, Cedam, 1994;
- Guarino G.**, *I diritti dell'uomo come sistema: un'ipotesi di lavoro*, in *Rivista della cooperazione giuridica internazionale*, 2008;
- Guastini R.**, *Distinguendo ancora*, Milano, 2013;
- Guastini R.**, *Interpretare e argomentare*, Milano, 2011;
- Guastini R.**, *Teoria del diritto. Approccio metodologico*, 2012;
- Guastini R.**, *Problemi d'analisi dei discorsi dei giuristi* in Castiglione S., Guastini R., Tarello G., *Introduzione teorica allo studio del diritto*, Genova, ECIG, 1984;
- Hofeld W. N.**, *Concetti giuridici fondamentali*, Einaudi, Torino, 1969;
- Jering R. V.**, *Lo scopo del diritto* (1877), trad. it. Losano G., Giappichelli, Torino, 1972;
- Joinet L.**, *Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political)*, Final Report, Annexe I, Principle 1,

BIBLIOGRAFIA

United Nations Documents, E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev. 1, 2 ottobre 1997;

Kant I., Constant. B., *Il diritto di mentire* (Mori Carmignani S., a cura di), Passagli Editore, Firenze, 2008;

Kant I. *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, 1785, p. 75, tr. it. *Fondazione della metafisica dei costumi*, Laterza, Roma-Bari 2013;

Ladeur K. H., *Die Beobachtung der kollektiven Dimension der Grundrechte durch eine liberale Grundrechtstheorie. Zur Verteidigung der Dominanz der abwehrrechtlichen Dimension der Grundrechte*, in *Der Staat*, 50/2011;

Laidlaw E. B., *Regulation Speech in Cyberspace*, Cambridge University Press, 2015;

Lehner E., *Fake news e democrazia*, in *Media Laws*, 1/2019;

Leibniz G. W. von, *Scritti filosofici*, vol. I, Utet, Torino 1967;

Lassing L., *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, NY, 1999;

Luhmann N., *I diritti fondamentali come istituzioni*, Bari, 2002;

Luhmann N., De Giorgi R., *Teoria della società*, Milano, 1991;

Mantovani F., *Diritto di riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi*, in *Arch. Giur.* 1968, v. XLIII, 102;

Massaro T. M. e Stryker R., *Freedom of Speech, Liberal Democracy, and Emerging Evidence on Civility and Effective Democratic Engagement* in 54 *Arizona Law Review* 375 (2012);

Mastromartino F., *La libertà di espressione nell'illuminismo giuridico. Il diritto, le garanzie*, in *Historia et ius*, 4, 2013;

Mazziotti Di Celso M., *Diritto all'immagine e Costituzione*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1970;

Messinetti R., *Identità e comunicazione*, Torino, Giappichelli, 2007;

BIBLIOGRAFIA

- Milton J.**, *Areopagitica. Discorso per la libertà di stampa*, Bompiani, Milano, 2002;
- Moreso J.J.**, *Conflitti tra principi costituzionali*, in *Diritti&Questioni pubbliche*, 2, 2002;
- Musco E.**, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Giuffrè, Milano, 1974;
- Orofino M.**, *La libertà di espressione tra costituzione e carte europee dei diritti*, 2014;
- Pace A.**, *Problematica delle libertà costituzionali*, Padova, Cedam, 2003;
- Paladin L.**, *La libertà d'informazione*, Torino, Utet, 1979
- Pajno S.**, *Giudizi morali e pluralismo nell'interpretazione costituzionale. Un percorso tra Hart e Dworkin*, Torino, 2013 (Analisi e Diritto);
- Panikkar R.**, *Mito fede ed ermeneutica*, Jaca Book, Milano 2000;
- Perlingieri P.**, *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, in, *Rassegna di Diritto Civile*, ESI, 1986;
- Pino G.**, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in *Ragion Pratica*, 28, 2007, pp. 219-276;
- Pino G.**, *Principi, ponderazione, e la separazione tra diritto e morale. Sul neocostituzionalismo e i suoi critici*, in *Giurisprudenza costituzionale*, vol . 56, 1, 2011, pp. 965-997;
- Pino G.**, *Diritti fondamentali e ragionamento giuridico*, Torino, 2008;
- Pino G.**, *Conflitti tra diritti fondamentali. Una critica a Luigi Ferrajoli*, in *Filosofia politica*, 2010, 2, pp. 287-306;
- Pino G.**, *Crisi dell'età dei diritti*, in *Ethics & Politics*, XV, 2013, 1, pp. 87-119;
- Pino G.**, *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in *Danno e responsabilità*, n.6/2003, p. 577;

BIBLIOGRAFIA

Pino G., *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali* in Panetta R. (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2006;

Pino G., *L'abuso del diritto tra teoria e dogmatica (precauzioni per l'uso)* in Maniaci G. (a cura di), *Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica*, Giuffrè, Milano, 2006;

Pino G., *Identità personale, identità religiosa e libertà individuali* in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2008;

Pino G., *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, Il Mulino, 2003;

Pino G., *Principi e argomentazione giuridica* in *Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica*, 2009;

Pitruzzella G., Pollicino O., Quintarelli S., *Parole e Potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news*, Egea, Milano, 2017;

Pitruzzella G., *La libertà di informazione nell'era di internet* in *Media Laws - Rivista di diritto dei media*, 1/2018;

Pizzetti F., *Prefazione* in OROFINO M., *La libertà di espressione tra Costituzione e Carte Europee dei Diritti*, Torino, Giappichelli, 2014;

Pizzolato L., *Dove finisce la mia libertà?*, Appunti di cultura e politica, n. 1 anno XXVIII - gennaio-febbraio 2005, p.3;

Pollicino O., *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, in *Media Law*, 1/2018;

Popper K., *La società aperta e i suoi nemici*, Armando, Roma, 1996;

Portinaro P., *Stato*, LaTerza Editore, Roma-Bari, 2004;

Previti S. (a cura di), *Internet e i diritti della personalità* in *Le prove civili*, Cedam, Padova, 2014;

Pugliese G., *Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche* in *Foro Italiano*, I, 1954;

BIBLIOGRAFIA

- Pugliese G.**, *Diritto di cronaca e libertà di pensiero* in *Foro Italiano*, I, 1958.;
- Pugliese G.**, *Il diritto alla riservatezza nel quadro dei diritti della personalità* in *Rivista di Diritto Civile*, I, 1963;
- Quaranta A.**, *La tutela dei diritti fondamentali nella Costituzione*, Napoli, 2012;
- Ricci A.**, *Il diritto alla reputazione nel quadro dei diritti della personalità*, Giappichelli, Torino, 2014
- Rimoli F.**, *Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico: qualche considerazione critica*, online, <http://archivio.rivistaaic.it>;
- Rodotà S.**, *Privacy e costruzione della sfera privata. Ipotesi e prospettive* in *Politica e diritto*, II, 1991;
- Rodotà S.**, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2015;
- Sini C.**, *Realtà e verità* in *Bollettino filosofico*, 29, 2014;
- Scutellari F.**, in Stella F. – Zuccalà G. (a cura di) *Commentario breve al codice penale*, Padova, Cedam, 1992;
- Spasari M.**, *Sintesi di uno studio sui delitti contro l'onore*, Milano 1962, 46;
- Solove D. J.**, *The future of Reputation: Gossip, Rumor and Privacy on the Internet*, Yale, 2007;
- Spinoza B.**, *Epistolario*, Einaudi, Torino, 1974;
- Stella F.**, *Verità, scienza e giustizia. Le frequenze medio-basse nella successione di eventi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002;
- Strozzi G.**, *Il sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali dopo Lisbona: attualità e prospettive*, *Dir. Un. Eur.*, 2011, 04, p. 837;
- Sustein C. R.**, *The Law of Group Polarization*, 10 (2) *Journal of Political Philosophy* (2002);
- Sunstein C. R.**, *#republic - La democrazia nell'era dei social media*, Il Mulino, Bologna, 2017;

BIBLIOGRAFIA

- Tarski A.**, *Truth and Proof*, trad. it. in Casari E., *La filosofia della matematica del '900*, Sansoni, Firenze, 1973;
- Tarski A.**, *The Semantic Conception of Truth and the Foundation of Semantics*, in *Philosophy and Phenomenological Research*, 1944, pp. 341-375, trad. it. di Meotti A., *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica*, in Linsky L. (a cura di), *Semantica e filosofia del linguaggio*, Il Saggiatore, Milano, 1969;
- Tarello G.**, *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980;
- Taruffo M.**, *La semplice verità*, Laterza, Bari, 2009;
- Taruffo M.**, *Il diritto delle prove alla deriva*, Il Mulino, Bologna 2003;
- Taruffo M.**, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Giuffrè, Milano, 1992;
- Tizzano A.**, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, in *Dir. Un. Eur.*, 2005, 04, p. 839;
- Ubertis G.**, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Giuffrè, Milano 1979;
- Ubertis G.**, *La ricerca della verità giudiziale*, in Ubertis G. (a cura di), *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Giuffrè, Milano 1992;
- Viola F.**, *Interpretazione e applicazione del diritto tra scienza e politica*, C.E.L.U.P., Palermo, 1974;
- Viola F., Zaccaria G.**, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2004;
- Zagrebelsky G.**, *Il diritto mite. Leggi, Diritti, Giustizia*, Torino, 1992;
- Zeno Zencovich V.**, *La libertà d'espressione*, 2004;
- Zeno-Zencovich V.**, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1985.

SITOGRAFIA

SITOGRAFIA

blog.debiase.com (De Biase L., *Promemoria. Lessig, la costituzione di internet e la regolamentazione*, 15.10.2014);

http://espresso.repubblica.it (*Monarchia social network*, intervista a Peter Ludlow di Alessandro Longo per *L'Espresso*, 15.10.2010);

www.agcom.it (*Rapporto sul consumo di informazione - servizio economico statistico*, febbraio 2018);

www.amadeu-antonio-stiftung.de (*Amadeu Antonio Foundation reiterates criticism of NetzDG*);

www.atlantico.fr (*L'ère de la post-vérité, vraiment ? Pourquoi l'obsession des gouvernements et autres groupes Bidelberg pour les Fake news est surtout le symptôme de la panique politique qui les envahit*, 8.6.2018);

www.bgbl.de (*Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG*);

www.boson2x.org, (Floridi L., *Infosphère, une définition*);

www.cnpds.it (Ghidini G., Massolo A., *Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura*, relazione introduttiva al XXXII Convegno dell'Osservatorio "Giordano Dell'Amore" sui rapporti tra diritto ed economia, Milano, 5 maggio 2017);

www.franceculture.fr (Mosna-Savoye G., *Comment lutter contre les fake news?*, 15.2.2018);

www.i-lex.it (Gallozzi T., *I diritti dell'uomo e i diritti fondamentali: la libertà di manifestazione del pensiero*, in *i-lex. Scienze giuridiche, scienze cognitive e intelligenza artificiale*, online, 2010, n.9);

www.ilsole24ore.com (*Facebook contro le fake-news, ma è impresa difficile*, 16.1.2017);

www.interno.gov.it (*Progetto Red Button contro le fake news*);

www.juragentium.org (Liguori A., *La teoria dei diritti fondamentali di Luigi Ferrajoli. Considerazioni epistemologiche e politiche*, in *Jura Gentium*, 2009); **www.legifrance.gouv.fr** (*Loi du*

SITOGRAFIA

29 juillet 1881 sur la liberté de la presse); **www.lemonde.it** (*Macron veut une loi contre les fausses informations en période électorale*, 4.1.2018);

www.nybooks.com (Darnton R., *The True History of Fake News*, *NYR Daily (blog)*, *New York Review of Books*, February 13, 2017);

www.osservatoriosullefonti.it (Guastini R., *Interpretare, costruire, argomentare* in *Osservatoriosullefonti.it*, online, fasc.2/2015); **www.oxforddictionaries.com** (s.v. *post-truth*);

www.pewresearch.org (Rainie L., *The Future of Free Speech, Trolls, Anonymity and Fake News Online* in *Pew Research Center*, 29.3.2017);

www.repubblica.it (*Ddl contro le fake news, è l'ora delle critiche. Saetta: "Un attacco alla libertà di espressione*, 16.2.2017);

www.senato.it (*DDL Gambaro*);

www.skuela.net (*'Fake News'? Non è una trappola per giovani: 9 su 10 sicuri di saper riconoscere una bufala online*);

www.treccani.it (s.v. *fake news*).

RINGRAZIAMENTI

Ho intrapreso l'esperienza del dottorato di ricerca un po' per caso.

A quel tempo ero un praticante avvocato appassionato di filosofia del diritto, che aveva necessità di interrompere la monotonia della pratica forense.

Durante un pomeriggio uggioso, mi imbattei su internet nel bando di dottorato dell'Università degli Studi di Genova e decisi di parteciparvi. Risultai tra i vincitori senza borsa e fui poi contattato dalla segreteria per comunicare l'eventuale accettazione a cui, probabilmente, non credeva neppure la stessa segretaria: affrontare un dottorato senza borsa a Genova, per un residente in provincia di Lecce, era economicamente sconveniente, non v'è dubbio!

Ma avevo vinto, e un dottorato di ricerca, a mio avviso, non si può rifiutare. Ed oggi posso dire di aver fatto la scelta giusta.

Il percorso del dottorato ha rappresentato un'esperienza che mi ha fatto crescere, permettendomi di conoscere una realtà accademica raffinatissima e persone speciali.

La sopraffina preparazione e l'autorevolezza mista ad un non comune garbo di tutto il corpo docente e, in particolare, del chiar.mo prof. Riccardo Guastini, del chiar.mo prof. Pierluigi Chiassoni e del magnifico Rettore Paolo Comanducci, le porterò sempre con me.

Così come non potrò mai dimenticare l'estrema disponibilità, la gentilezza e la forte passione per lo studio della chiar.ma prof.ssa Susanna Pozzolo e della chiar.ma prof.ssa Isabel Fanlo Cortés.

A tutti loro mi sento di dire grazie, per l'esempio che mi hanno dato e per la comprensione che mi hanno sempre dimostrato in questi

anni.

Se sono giunto fin qui, però, è anche merito di tante altre persone.

Penso al chiar.mo prof. Raffaele De Giorgi (mio relatore di tesi triennale all'Università del Salento) ed al chiar.mo prof. Aniello Parma (mio relatore di tesi specialistica all'Università del Salento): entrambi hanno sempre fortemente creduto in me e nelle mie capacità.

Come non ringraziare poi la mia famiglia che, oltre ad avermi sostenuto economicamente e dunque ad avermi in concreto consentito di concludere questo ultimo ciclo di studi, mi sta accanto giorno dopo giorno, aiutandomi così a rafforzare la mia autostima, requisito fondamentale per il raggiungimento di qualsiasi traguardo.

Con l'ottenimento del titolo di dottore di ricerca concludo un percorso altamente performante, nel quale Aurora - mia amata compagna pressoché da sempre - mi è stata da stimolo e da punto di riferimento con la sua preparazione e con la sua eccellenza: un grazie speciale lo devo anche a lei, che con illuminata lungimiranza scelsi come mia compagna di vita.

Le sfide che mi riserverà il futuro saranno certamente stimolanti e impegnative: le affronterò col coraggio di chi sa di poter contare su solide basi e sul supporto di chi mi vuole bene.

